

IMPIANTO AGRIVOLTAICO

SITO NEI COMUNI DI LATIANO E MESAGNE IN PROVINCIA DI BRINDISI

Valutazione di Impatto Ambientale

(artt. 23-24-25 del D.Lgs. 152/2006)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

(art. 17 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021)

Prot. CIAE: DPE-0007123-P-10/08/2020

Idea progettuale, modello insediativo e coordinamento generale: AG Advisory S.r.l.

Paesaggio e supervisione generale: CRETA S.r.l.

Elaborazioni grafiche: Eclettico Design

Assistenza legale: Studio Legale Sticchi Damiani

Progettisti: Contributi specialistici:

Progetto agricolo: NETAFIM Italia S.r.l. Acustica: Dott. Gabriele Totaro

Dott. Alberto Vezio Puggioni Agronomia: Dott. Agr. Barnaba Marinosci
Dott. Luca Demartini Agronomia: Dott. Agr. Giuseppe Palladino
Progetto azienda agricola: Eclettico Design Archeologia: Dott.ssa Caterina Polito

Ing. Roberto Cereda Archeologia: Dott.ssa Michela Rugge

Progetto impianto fotovoltaico: Silver Ridge Power Italia S.r.l. Asseverazione PEF: Omnia Fiduciaria S.r.l.

Ing. Stefano Felice Fauna: Dott. Giacomo Marzano

Arch. Salvatore Pozzuto Geologia: Geol. Pietro Pepe _ Geol. Massimilian Brandi

Progetto strutture impianto fotovoltaico: Ing. Nicola A. di Renzo Idraulica: Ing. Luigi Fanelli

Progetto opere di connessione: Ing. Fabio Calcarella Piano Economico Finanziario: Dott. Marco Marincola

Vegetazione e microclima: **Dott. Leonardo Beccarisi**

 Cartella
 VIA_2
 Identificatore: PAGRICREL04
 Verifica e fattibilità dei pozzi emungenti

 Descrizione
 Verifica e fattibilità dei pozzi emungenti

 Nome del file: PAGRICREL04.pdf
 Tipologia Relazione A4
 Scala Relazione A4

Codice elaborato	Titolo	ll redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	



VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI

Il Tecnico: Dott. Geologo Massimilian BRANDI

Data: 30 settembre 2021

Codice elaborato	Titolo	Il redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	



Indice

- 1. PREMESSA
- 2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL'AREA
- 3. POZZI PRESENTI NELL'AREA D'INTERVENTO E IN ZONE LIMITROFE.
- 4. NORMATIVA VIGENTE
- 4.1 CARTOGRAFIE PTA
- 5. FATTIBILITA' DEI POZZI CON I VINCOLI PTA
- 6. CONCLUSIONI

allegati

- ✓ L.R. n 18 maggio 1999 _ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ed UTILIZZAZIONE delle ACQUE SOTTERRANEE
- ✓ PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Codice elaborato	Titolo	Il redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	



1. PREMESSA

Lo scrivente dott. Geol. Massimilian Brandi, con studio nel Comune di Carovigno (BR) in via Luigi Capuana civ.13, iscritto all'ordine dei Geologi della Regione Puglia al n° 427, è stato incaricato dal soggetto attuatore del progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico, di verificare:

- Presenza di pozzi sui lotti di intervento e nelle aree limitrofe;
- Il loro stato autorizzativo;
- Se la normativa regionale vigente consente nuove realizzazioni.

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL'AREA

L'area di studio è ricompresa tra il territorio del Comune di Mesagne e quello del Comune di Latiano e più precisamente è ricompresa:




Fig.1 Localizzazione ambito di intervento

Codice elaborato	Titolo	Il redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI		
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI			



Agro di Latiano F° 17, particelle 34-35-36-37

F° 9, particelle 10-11-13-314 (sotto stazione e cavidotto)

Agro di Mesagne F° 10, particelle 1-7-10-12-13-45-46-55-75-77-140-144-145

F° 11, particelle 1-2-17

F° 12, particella sub. 1-2-3-4-5-6

per una estensione complessiva di circa 200Ha. La superficie si presenta pianeggiante, a vocazione agricola. Infatti nella zona insistono appezzamenti a seminativo circondati da uliveti e, in alcuni casi, vigneti. I terreni di cui sopra sono raggiungibili attraverso intersezioni viarie con la Strada Provinciale 46 o con la Strada Provinciale San Vito dei N. Mesagne.

3. POZZI PRESENTI NELL'AREA D'INTERVENTO E IN ZONE LIMITROFE.

Partendo dall'assunto che la parte agricola del progetto dell'agrivoltaico è nella fase di studio di fattibilità al momento allo scrivente occorreva acquisire informazioni di carattere generale, che potessero, in una prospettiva futura, conferire al proponente informazioni utili a garantire la fattibilità dell'opera stessa. Pertanto, per prima cosa, sono stati eseguiti una serie di sopralluoghi volti a verificare se nella zona oggetto d'intervento fossero presenti pozzi di captazione acque di falda. Questa ricerca aveva di base una duplice funzione:

- accertarsi della fattibilità delle opere di emungimento ed, eventualmente, della loro autorizzabilità;
- intervistare i proprietari dei fondi cercando di carpire notizie sulla potenzialità dell'acquifero presente nel sottosuolo, confrontando le loro dichiarazioni con dati di letteratura (es. PTA puglia).

Codice elaborato	Titolo	Il redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	



Il risultato delle escursioni è stato l'individuazione, nell'area d'intervento, di numero 4 pozzi profondi distribuiti catastalmente come segue (cfr. fig.2):




Fig.2 Localizzazione pozzi individuati fisicamente

n°1 pozzo nel F°12 – p.lla 3 n°1 pozzo nel F°10 - p.lla 10

Codice elaborato	Titolo	Il redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VEDICICA E CATTIDUITA' DEI DOZZI CAMINICENTI	Bott. Geor Massimilar Bit (NB)



n°1 pozzo nel F°10 p.lla 1

n°1 pozzo nel F°11 p.lla 1

Oltre ad i pozzi, durante i sopralluoghi, sono state rinvenute delle cisterne, di probabile origine antropica, il cui stato fisico, ne tanto meno la loro capacità di tenuta, sono stati oggetto di approfondimento. La loro localizzazione risponde alle coordinate di seguito riportate:



Fig.3 Localizzazione cisterne

Le informazioni ottenute dai contadini sulla potenzialità dell'acquifero profondo sono confortanti. Nessuno, a memoria, ricorda momenti di esaurimento del corpo idrico profondo o abbassamento di portata dei pozzi. Secondo quanto dichiarato le pompe si attestano attorno ai 120-130m di

Codice elaborato	Titolo	Il redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	



profondità con portate che variano tra i 15 e i 20 l/s. Non è stato chiarito dagli intervistati se questo dato matura esclusivamente da una limitazione imposta dalle concessioni o è un dato scaturito da una valutazione più puntuale, studio idrogeologico, che determina esso come valore ideale di emungimento oltre al quale si avrebbe "la portata critica di pozzo". E' chiaro come nella redazione del progetto esecutivo e in concomitanza con la eventuale richiesta da parte della ITAL GREEN ENERGY di realizzazione di nuovo/i pozzi profondi saranno eseguiti studi idrogeologici approfonditi, volti alla determinazione esatta della curva caratteristica del pozzo dalla quale si determineranno la portata critica e portata di esercizio.

Lo scrivente ha affiancato l'attività di sopralluogo ed interviste ad una ricerca documentale al fine di verificare se i pozzi individuati fossero dotati di autorizzazioni specifiche e se, oltre a quelli individuati, nella zona ve ne fossero degli altri.

La ricerca ha portato al risultato di seguito schematizzato:

NOME	DITTA	Pozzo n	Agro	Località	FG	PT	Sup Az	Aut Ric	ARn	Aut Em	Au E n		
GIOVANNA	E GIUSEPPE	15907	MESAGNE	ROCCONUZZO	11	1	51,46,56	10/04/2003	1143	02/07/2012	30534	DA RINNOVARE	REGIONE
NOME	DITTA	Pozzo n	Agro	Località	FG	PT	Sup Az	Aut Ric	ARn	Aut Em	Au E n		
RANALLI GIOVANNI		2385	MESAGNE	MORENO	10	1	20,26,03	12/07/1979	6969	08-nov-79	10495	1	REGIONE
NOME	DITTA	Pozzo n	Agro	Località	FG	PT	Sup Az	Aut Ric	ARn	concessione	n.	1	
	DITTA												
TERESA		2681	MESAGNE	MORENO	10	10	13,75,98	25/06/1980	10076	29-dic-82	11056	ESEGUITA VOLTURA AUTORIZZAZIONE	
GIUSEPPE		2681	MESAGNE	MORENO	10	10	38.32.37			24 12 2018		IN VIGORE	PROVINCIA
NOME	DITTA	Pozzo n	Agro	Località	FG	PT	Sup Az	Aut Ric	ARn	concessione	n.		
LEGALE RAPPRESENTANTE	CATAROZZOLO ANGELO	13300	MESAGNE	ROCCONUZZO	12	3	157,69,77			11-gen-01	8897	DA RINNOVARE	REGIONE
NOME	DITTA	Pozzo n	Agro	Località	FG	PT	Sup Az	Aut Ric	ARn	concessione	n.		
GIUSEPPE		6320	MESAGNE	MORENO	10	6	15,49,39			14-apr-14	123	DA RINNOVARE	PROVINCIA

In buona sostanza nella zona insistono diversi pozzi autorizzati, alcuni dei quali (cfr. fig.2) nella disponibilità della ITAL GREEN ENERGY, per i quali va seguita la procedura di rinnovo concessione,

Codice elaborato	Titolo	Il redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	



con il pagamento di una sanzione amministrativa, in quanto scaduta la durata temporale della stessa. La tabellina riporta anche la Sede dove le pratiche giacciono (Regione-Provincia). In particolare il pozzo 2681, nella disponibilità della ITAL GREEN ENERGY, è già stato oggetto di una prima voltura di titolarità di concessione e la sua autorizzazione all'emungimento è ancora in corso di validità. Si evidenzia ancora che per il pozzo 6320 la provincia ha autorizzato una portata di 12 l/s, mentre per il pozzo 2681 lo stesso Ente ha autorizzato una portata di 15 l/s.

Tali dati, rispondenti a necessità irrigue diverse da quelle del proponente e che andranno rivisitati nella richiesta a presentarsi da parte della ITAL GREEN ENERGY, confortano lo scrivente e confermano un po' quanto recepito durante le interviste effettuate in occasione dei sopralluoghi. Infatti la necessità idrica indicata a pag. 3 della relazione su "Olivicoltura 4.0 - Irrigazione a goccia come strumento di innovativo di sostenibilità" redatto dalla NETAFIM srl, al paragrafo "fabbisogni irrigui stagionali" può essere soddisfatta. Di seguito si riporta lo stralcio di una tabellina riassuntiva sui fabbisogni irrigui.

	litri/pianta/giorno	giorni mese	piante totali	litri/mese totali	m3/mese tot
giugno	45	30	50.468	68.131.800	68.132
luglio	50	31	50.468	78.225.400	78.225
agosto	20	31	50.468	31.290.160	31.290
					177.647

L'unico dato da verificare è la capacità idrica dell'acquifero (portata) in funzione anche dei condizionamenti normativi imposti dal PTA della Regione Puglia.

4. NORMATIVA VIGENTE

In questo paragrafo andremo brevemente a rappresentare il quadro normativo regionale esistente nel caso in cui la ITAL GREEN ENERGY avesse necessità di realizzare nuovi pozzi.

Codice elaborato	Titolo	Il redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	



Nella Regione Puglia la legge che disciplina la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee, con esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali, è L.R. n 18 maggio 1999 _ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ed UTILIZZAZIONE delle ACQUE SOTTERRANEE. Le funzioni amministrative relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee erano esercitate unitariamente dalla Regione per il tramite dei propri uffici periferici del Genio civile. Oggi tali funzioni sono passate alle Province. La normativa prevede che per ogni opera di captazione venga rilasciata una AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA (Titolo II, art.2 commi 1, 2, 3 e art.3 commi 1, 2, 3 ...8) e una CONCESSIONE DI UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE (Titolo III, art.4 e art.5 con i relativi commi). Per quanto riguarda l'art. 5 della L.R. numero 18/99 si pone all'attenzione il contenuto dei commi 3 e 4 dell'art.5, in quanto le eventuali nuove richieste della richieste ITAL GREEN ENERGY potrebbe rientrare proprio in queste condizioni:

- 3. Per il rilascio di concessioni per portate superiori a 10 litri/sec o per volumi superiori a 20 mila mc/anno è richiesto il preventivo parere favorevole del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI). Per portate o volumi inferiori, l'Ufficio, ove lo ritenga utile, può richiedere il parere del suddetto COTRI.
- 4. Nelle zone di possibile emungimento, secondo le previsioni del vigente piano di risanamento delle acque (PRA), la portata emungibile non può superare 20litri/sec, semprechè la salinità totale risulti pari o inferiore a 1,5 g/litro

Il rilascio delle concessioni, tra l'altro, è vincolata alla determinazione delle caratteristiche chimiche e batteriologiche delle acque ritrovate, da determinarsi, per il tramite di un laboratorio di analisi certificato, in fase di richiesta e in fase di rinnovo. La concessione ha una validità di 5 anni ed è rinnovabile.

Alla legge regionale n°18/99 si affianca uno strumento di base per la tutela e la corretta gestione della risorsa idrica: IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE PUGLIA (PTA). Con DGR 19/06/2007 n.883 la Regione Puglia ha provveduto ad adottare il Progetto di Piano di Tutela delle Acque (PTA), strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela

Codice elaborato	Titolo	ll redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	



quali-quantitativa del sistema idrico così come previsto dall'art. 121 del D.Lgs. 152/06. Il piano ha previsto una serie di misure atte ad arrestare il degrado quali-quantitativo della falda, in particolare nelle aree di alta valenza idrogeologica ed in quelle sottoposte a stress (contaminazioni saline) per eccesso di prelievo. Con l'adozione del Progetto di Piano entravano in vigore le "prime misure di salvaguardia" relative ad aspetti per i quali appariva urgente e indispensabile anticipare l'applicazione delle misure di tutela che lo stesso strumento definitivo di pianificazione e programmazione regionale contiene. Esse hanno assunto carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, per gli Enti, nonché per i soggetti privati. Tale determinazione si era resa necessaria in quanto le risultanze delle attività conoscitive messe in campo avevano fatto emergere la sussistenza di una serie di criticità sul territorio regionale, soprattutto con riferimento alle risorse idriche sotterranee, soggette a fenomeni di depauperamento, a salinizzazione, a pressione antropica in senso lato. Il piano prevede misure che comprendono da un lato azioni di vincolistica diretta su specifiche zone del territorio, dall'altro interventi sia di tipo strutturale (per il sistema idrico, fognario e depurativo), sia di tipo indiretto (quali ad esempio l'incentivazione di tecniche di gestione agricola, la sensibilizzazione al risparmio idrico, riduzione delle perdite nel settore potabile, irriguo ed industriale ecc). Si sintetizzano nel seguito, le misure di vincolistica diretta previste dal Piano:

AREE DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI

Zone di protezione speciale idrogeologica Il piano ha individuato, sulla base di specifici studi sui caratteri del sistema territorio-acque sotterranee, alcuni comparti fisico-geografici da sottoporre a particolare tutela, in virtù della loro valenza idrogeologica. Coniugando le esigenze di tutela della risorsa idrica con le attività produttive e sulla base di una valutazione integrata tra le risultanze del bilancio idrogeologico, l'analisi dei caratteri del territorio e dello stato di antropizzazione, il PTA ha definito una zonizzazione territoriale, codificando le zone A, B, C e D. A tutela di ciascuna di tali aree, le cui perimetrazioni sono esplicitate all'interno della delibera di adozione, sono individuate specifiche misure di protezione, per le quali si rimanda al Piano.

Codice elaborato	Titolo	ll redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	



Aree vulnerabili da contaminazione salina Nelle aree costiere interessate da contaminazione salina è prevista la sospensione del rilascio di nuove concessioni per il prelievo ai fini irrigui o industriali. In sede di rinnovo delle concessioni è previsto solo a valle di una verifica delle quote di attestazione dei pozzi rispetto al livello del mare, nonché di un eventuale ridimensionamento della portata massima emungibile.

Aree di tutela quali-quantitativa Per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica si richiede una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e consentire un consumo idrico sostenibile. A tal fine il piano prevede specifiche verifiche in fase di rilascio o rinnovo delle autorizzazioni, nonché la chiusura dei pozzi non autorizzati. La fascia di tutela quali-quantitativa trova giustificazione nel limitare la progressione del fenomeno di contaminazione salina dell'acquifero che, rischia di causare un progressivo e diffuso aumento del tenore salino, rendendo inutilizzabile la risorsa.

Nell'ottobre del 2009, con delibera D.G.R. n.230, la Regione Puglia ha approvato le integrazioni e le modifiche del Piano di Tutela delle Acque. Tale documento non modifica le misure di tutela individuate nel precedente piano adottato, che, così come stabilito dallo stesso decreto, "vigono fino all'adozione dei regolamenti di attuazione" da emanarsi "a seguito della deliberazione di approvazione definitiva del P.T.A.".

4.1 CARTOGRAFIE PTA

Di seguito alla presente relazione, vengono riportati alcuni stralci cartografici (Figg. 4, 5, 6, 7) nei quali sono indicati i vincoli del PTA in riferimento alla localizzazione degli interventi previsti in progetto rispetto ad essi.

Codice elaborato	Titolo	Il redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	



5. FATTIBILITA' DEI POZZI CON I VINCOLI PTA

Dall'analisi degli stralci cartografici inerente i vincoli del PTA e riportati di seguito possiamo notare come le aree oggetto di intervento

- non risultano interferenti con "Aree vulnerabili da contaminazione salina".
- non risultano interferenti con zone di Protezione Speciale Idrogeologica, così come definite dal Piano di Tutela delle Acque, come aree destinate all'approvvigionamento idrico di emergenza, per le quali vigono specifiche misure di controllo sull'uso del suolo.




Fig.4 Cartografia PTA con localizzazione pozzi nella disponibilità della ITAL GREEN ENERGY

• non risultano interferenti con zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Codice elaborato	Titolo	ll redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	



La cartografia del estrapolata dal portale regionale (Fig.4) **non censisce** le aree tra quelle a **tutela quali/quantitativa** mentre le tabelline allegate al PTA nell'elenco dei fogli di mappa le fanno rientrare (cfr. Fig.5)

AREE DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI - ACQUIFERI CARSICO DEL SALENTO - (Cfr. Figure da 13 a 20)

Comune (Sezione)	Fig. Numeri dei Fogli catastali interessati																					
MARTANO	17-19	9,	13,	14.	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25										
MARTIGNANO	17	1,	2,	3,	4.	5,	8															
MARUGGIO	15	3																				
MATINO	18-20	1,	2,	3,	4.	5,	6,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	23,	24,	25,	26,	28,	30		
MELISSANO	18-20	2,	4,	5,	6,	7.	8,	10,	11,	12,	13,	14										
MELPIGNANO	19	1,	2,	4																		
MESAGNE	13	1, 60,	2, 61,	3, 62,	4, 63,	8, 70,	9, 71,	20, 72,	21, 130,	22, 131,	23, 132,	32, 133,	33, 134	34,	40,	41,	42,	47,	48,	52,	53,	55
MIGGIANU	19-20	٦,	۷,	3,	4,	5,	٥,	- /,	ō,	9,	10											
MONTERONI DI LECCE	16	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17				
MONTESANO SALENTINO	20	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11										
MURO LECCESE	19	7,	8,	9,	10,	11,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21			115				
NEVIANO	18	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	12,	15,	16,	17,	20						
NOCIGLIA	19	19,	20,	21,	23,	24,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	41		
NOVOLI	16	1,	2,	3, 24	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21
		8,	9,	10,	11,	12,	18,	19,	20,	22,	23,	30,	31,	35,	36,	43,	44,	45,	46,	47,	48,	49
ORIA	13-15	50, 76.	51, 77.	54, 78.	55, 79,	56, 80.	57, 81	58,	59,	60,	61,	65,	66,	67,	68,	69,	70,	71,	72,	73,	74,	75
PALMARIGGI	19	1.	2.	3.	5,	6.	7,	8.	11			-										
PARABITA	18-20	1.	2,	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	19.	20.	21.	22		_
POGGIARDO	19	1.	2,	3,	7.	8.	9,	10,	13,	14,	15,	18,	19,	20,	21,	22						
PRESICCE	20	1.	2.	3,	4.	5,	6,	7.	8,	9,	10,	14,	15,	16,	17,	18,	19					
RUFFANO	18-20	7, 39,	8,	9,	18,	19, 43,	20,	21,	22,	25,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38
SALICE SALENTINO	16	18,	19,	20,	21,	22,	23,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	38,	39,	40,	41,	42,	43,	44
SALVE	20	1,	3.	4.	5,	6																
SAN CASSIANO	20	4.	9,	10.	11,	17,	18.	19,	21,	22,	24.	26.	31.	32								
SAN CESARIO DI LECCE	17	1,	2,	3.	4.	5,	6,	7.	8.	9						-						
SAN DONACI	13-14	32,	37	-1													-					
SAN DONATO DI LECCE	17	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12,	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20,	2

Fig.5 Tabella 5 del PTA con individuazione dei terreni nella disponibilità della ITAL GREEN ENERGY

Codice elaborato	Titolo	ll redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	



6. CONCLUSIONI

Lo scrivente dott. Geol. Massimilian Brandi, con studio nel Comune di Carovigno (BR) in via Luigi Capuana civ.13, iscritto all'ordine dei Geologi della Regione Puglia al n° 427, è stato incaricato dal soggetto attuatore del progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico, di verificare:

- Presenza di pozzi sui lotti di intervento e nelle aree limitrofe;
- Il loro stato autorizzativo;
- Se la normativa regionale vigente consente nuove realizzazioni.

Lo studio preliminare condotto ha portato a formalizzare le seguenti considerazioni conclusive:

- A. Nell'area oggetto d'intervento esistono pozzi emungenti autorizzati per i quali occorre procedere al rinnovo della concessione d'uso della risorsa idrica.
- B. Tra questi uno ha la concessione ancora in corso di validità.
- C. Alcuni di questi pozzi rientrano nella disponibilità della ditta proponente.
- D. Le portate già autorizzate e le informazioni reperite da sopralluoghi si avvicinano a quelle necessarie al proponente per l'irrigazione dell'asparago.
- E. E' in vigore una normativa regionale che consente la realizzazione di nuovi pozzi. L.R. n 18 maggio 1999 _ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ed UTILIZZAZIONE delle ACQUE SOTTERRANEE a determinate condizioni.
- F. Secondo il progetto di PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE PUGLIA (PTA) (DGR 19/06/2007 n.883) i terreni di proprietà rientrano nell'acquifero Carsico del Salento (fig. 6).

Codice elaborato	Titolo	ll redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	



G. L'area di tutela per tale sito è del tipo quali quantitativa anche se la cartografia scaricata dal portale esclude le particelle del proponente.




Fig 6 nell'acquifero Carsico del Salento

- H. Nelle aree di cui alla Tavola B del Piano di Tutela delle Acque Aree di tutela qualiquantitativa:
 - a) In sede di rilascio di nuove autorizzazioni alla ricerca, andranno verificate le quote previste di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con il vincolo che le stesse non risultino superiori a 20 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.). A tale vincolo si potrà derogare nelle aree in cui la circolazione idrica si esplica in condizioni confinate al di sotto del livello mare. Di tale circostanza dovrà essere data testimonianza nella relazione idrogeologica a corredo della richiesta di autorizzazione.

Codice elaborato	Titolo	ll redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	



b) In sede di rilascio o di rinnovo della concessione, nel determinare la portata massima emungibile si richiede che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 30% del valore dello stesso carico e che i valori del contenuto salino (Residuo fisso a 180°C) e la concentrazione dello ione cloro (espresso in mg/l di Cl-), delle acque emunte, non superino rispettivamente 1 g/l o 500 mg/l.

La lettera a) e b) della lettera H vuol significare che, poiché nell'area di intervento la falda freatica presenta un valore del carico piezometrico pari a circa 8m (Cfr fig. 7)




Fig 7 Tavola "Distribuzione media dei carichi piezometrici degli acquiferi carsici della murgia a e del salento" (da PTA vigente) con in rosso il sito di interesse

Codice elaborato	Titolo	ll redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	



Gli eventuali pozzi da realizzare non potranno avere una profondità complessiva maggiore di 235m [(75m s.l.m quota topografica + (20 x 8m) carico piezometrico] e l'abbassamento indotto dall'emungimento (cfr. fig.8) non potrà essere superiore a 2,4m, ipotizzando il dato di cui alla fig.7 rispondente con la condizione reale locale.




Fig 8 Schema tipo acquifero carsico con falda a pelo libero

Inoltre le caratteristiche chimiche continueranno ad essere un parametro vincolante. I valori del contenuto salino (Residuo fisso a 180°C) e la concentrazione dello ione cloro (espresso in mg/l di Cl-), delle acque emunte, non devono superare mai rispettivamente 1 g/l o 500 mg/l. Tali parametri andranno determinati con analisi chimiche puntuali condotte nella fase autorizzativa e alle richieste di rinnovo concessioni.

Codice elaborato

Titolo

VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI

Il redattore
Dott. Geol Massimilian BRANDI

Il tecnico incaricato



VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI

Allegati normativi

Il Tecnico: Dott. Geologo Massimilian BRANDI

Data: 24 aprile 2021



Codice elaborato	Titolo	Il redattore Dott. Geol Massimilian BRANDI
	VERIFICA E FATTIBILITA' DEI POZZI EMUNGENTI	

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX BARI, 11 MAGGIO 1999 N. 48

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. (080) 5402259-5402380 - Fax 5402262.

Abbonamenti presso la Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno di 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre ÎVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1999, n. 18

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ED UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE"

Pag. 2942

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1999, n. 19

"NORME IN MATERIA DI POLITICA REGIONALE DEL LAVORO E DEI SER-VIZI ALL'IMPIEGO"

Pag. 2950

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1999, n. 18

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA ED UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1 (Finalità)

- 1. Nello spirito dei principi sanciti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la presente legge disciplina la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee della regione Puglia, con esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali.
- 2. Le funzioni amministrative relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee sono esercitate unitariamente dalla Regione per il tramite dei propri uffici periferici del Genio civile.

TITOLO II AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE DI POZZI PER SCOPI DI RICERCA FINALIZZATA ALLA UTILIZZAZIONE PER ACQUE SOTTERRANEE

Art. 2

(Modalità di rilascio della autorizzazione)

- 1. La ricerca delle acque sotterranee è sottoposta ad autorizzazione regionale. Per quelle da destinare ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.
- 2. Le domande per l'autorizzazione alla ricerca sono presentate all'Ufficio del Genio civile competente per territorio e devono essere corredate della documentazione prevista dalla "Normativa tecnica in materia di ricerca, prelievo e utilizzazione di acque sotterranee" allegata alla presente legge (allegato 1).
- 3. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata attestazione di versamento di lire 150 mila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

Art. 3

(Rilascio dell'autorizzazione)

- 1. L'autorizzazione alla ricerca è rilasciata dal dirigente responsabile del Genio civile entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda, previa l'istruttoria prevista dall'art. 95, commi 2 e 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
- 2. I pareri richiesti per l'istruttoria si ritengono favorevoli ove, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dell'idonea documentazione, non sia intervenuto parere contrario.
- 3. Avverso il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla ricerca o alla misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso all'Assessore ai lavori pubblici, il quale provvede definitivamente, sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, entro novanta giorni dalla data di deposito del ricorso.
- 4. I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, all'Assessore ai lavori pubblici per i provvedimenti di competenza.
- 5. Il provvedimento di autorizzazione prescrive le modalità delle operazioni di ricerca e le cautele da osservarsi per la protezione della falda.
- 6. L'autorizzazione non può avere durata superiore a un anno e può essere prorogata una sola volta per periodo non superiore a sei mesi.
- 7. L'autorizzazione è nominativa e soggetta a voltura previo nulla osta del Genio civile.
- 8. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e in caso si contravvenga alle disposizioni del comma 7.

TITOLO III CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE

Art. 4

(Concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee)

- 1. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono sottoposte a concessione regionale. Per l'utilizzazione delle acque ad uso domestico si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.
- 2. I soggetti che abbiano individuato acque sotterranee possono presentare domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque estratte, entro e non oltre un anno dal termine di scadenza dell'autorizzazione alla ricerca.
- 3. In mancanza di presentazione di domanda di concessione nel termini di cui al comma 2, o in caso di ricerca infruttuosa, il proprietario del fondo o il titolare dell'autorizzazione alla ricerca è tenuto al ripristino immediato dello stato dei luoghi entro sessanta giorni

dalla data della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio del Genio civile.

- 4. Le domande vanno indirizzate al Genio civile competente per territorio e vanno redatte su carta da bollo. Ciascuna istanza deve espressamente indicare l'utilizzo previsto, a pena di inammissibilità.
- 5. Altra copia della domanda finalizzata alla estrazione e utilizzazione di acque sotterranee va trasmessa all'Autorità di bacino competente per territorio ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 12 luglio 1993, n. 275 per le previsioni del piano di bacino idrografico interessato.
- 6. All'istanza di concessione deve essere allegata la documentazione riportata nella normativa tecnica. Il richiedente può fare riferimento a documenti già presentati con la domanda di autorizzazione alla ricerca d'acqua.
- 7. Alla domanda di concessione deve essere allegata attestazione di versamento di lire duecentomila su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

Art. 5

(Concessione per l'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per uso agricolo)

- 1. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per uso agricolo, rilasciata dal dirigente responsabile dell'Ufficio del Genio civile, previa presentazione della quietanza di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 11, deve indicare le condizioni alle quali la concessione medesima viene rilasciata e deve specificare i valori della portata massima e del volume annuale complessivo emungibile ed i periodi di utilizzazione. Il provvedimento viene notificato al Comune e alla Provincia.
- 2. Per il controllo delle condizioni poste nel provvedimento di concessione, il concessionario deve installare e custodire, a propria cura e spesa, un apparecchio contalimitatore di portata sigillato dagli uffici del Genio civile.
- 3. Per il rilascio di concessioni per portate superiori a 10 litri/sec o per volumi superiori a 20 mila mc/anno è richiesto il preventivo parere favorevole del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI). Per portate o volumi inferiori, l'Ufficio, ove lo ritenga utile, può richiedere il parere del suddetto COTRI.
- 4. Nelle zone di possibile emungimento, secondo le previsioni del vigente piano di risanamento delle acque (PRA), la portata emungibile non può superare 20 litri/sec, semprechè la salinità totale risulti pari o inferiore a 1,5 g/litro.

Art. 6

(Concessione di utilizzo acque sotterranee per usi collettivi o diversi da quello agricolo)

1. Le concessioni per uso collettivo, uso industriale, per itticoltura, a servizio di insediamenti abitativi ed insediamenti turistico-residenziali, nonché quelle a servizio di pubblici acquedotti, sono rilasciate, con le

stesse modalità di cui all'art. 5, anche in deroga al comma 4 del medesimo articolo, sentito il parere del COTRI.

2. I pozzi da destinarsi, esclusivamente, a scopi di studio per il monitoraggio qualitativo delle falde sotterranee non sono soggetti a concessione.

Art. 7 (Durata della concessione)

- 1. La concessione ha durata quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso che si verifichino incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante.
- 2. La concessione è rinnovabile, su istanza dell'interessato, con apposito provvedimento del dirigente responsabile dell'Ufficio del Genio civile che verificherà la sussistenza delle condizioni che diedero luogo alla concessione.
 - 3. All'istanza di rinnovo va allegato:
- a) attestazione del versamento di lire 150 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria;
- b) certificazione delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.

Art. 8

(Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico)

- 1. S'intende per uso domestico l'utilizzazione dell'acqua estratta per i bisogni della famiglia dell'utilizzatore, per l'abbeveraggio del bestiame, per l'innaffiamento di orti o giardini di proprietà o in uso da parte dell'utilizzatore dell'acqua e dei suoi familiari conviventi. È riferibile all'uso domestico l'innaffiamento di verde condominiale non eccedente i 5 mila mq. Non sono riferibili all'uso domestico le utilizzazioni per coltivazioni o per allevamenti i cui prodotti sono, anche parzialmente, destinati alla vendita.
- 2. La ricerca di acque sotterranee per uso domestico deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio del Genio civile per i fini di cui all'art. 28, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
- 3. L'Ufficio entra sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione rilascerà la presa d'atto contenente le eventuali prescrizioni e obblighi a cui deve ottemperare il richiedente per poter procedere alla ricerca.
- 4. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico è libera.
- 5. Alla comunicazione di ricerca deve essere allegata la attestazione di versamento di lire 100 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

Art. 9

(Verifica delle autorizzazioni per utilizzo domestico)

1. L'utilizzo di acque sotterranee per uso domestico

- è assoggettato a verifica quinquennale da parte dell'Ufficio del Genio civile. A tal fine l'utilizzatore ogni cinque anni deve trasmettere al predetto Ufficio i risultati delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.
- 2. All'istanza di verifica quinquennale deve essere allegato attestato di versamento di lire 50 mila sul conto corrente postale intestato alla Regione Puglia per spese di istruttoria.

Art. 10 (Norme sulla pubblicità per l'utilizzo di acque sotterranee)

1. Le domande finalizzate alla ricerca ed alla utilizzazione di acque sotterranee sono pubblicate, per estratto e per quindici giorni, nell'albo pretorio del Comune competente territorialmente e degli altri Comuni eventualmente interessati, su disposizione dell'Ufficio del Genio civile, che dà anche comunicazione delle domande ai proprietari dei fondi in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne siano già a conoscenza.

TITOLO IV CANONI E SANZIONI

Art. 11 (Canoni per le utenze)

- 1. Ai sensi dell'art. 37 del testo unico n. 1775 del 1933, i soggetti titolari della concessione per l'utilizzazione di acque sotterranee sono tenuti al pagamento del canone annuo nella misura definita dall'art. 18 della legge n. 36 del 1994.
- 2. Ogni concessione, al momento del rilascio e/o rinnovo, è soggetta a tassa regionale pari a lire 50 mila
- 3. Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i canoni di concessione definiti dal comma 1 del presente articolo vengono introitati dalla Regione per essere destinati al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico del territorio.

Art. 12 (Sanzioni)

- 1. Fatti salvi i pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, qualsiasi opera realizzata al fine di ricerca, estrazione o utilizzazione di acque sotterranee, in assenza di concessione e/o autorizzazione regionale, è sottoposta a chiusura. Il Sindaco emette ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, assegnando al proprietario del fondo il termine perentorio di sessanta giorni, trascorsi i quali provvede d'ufficio a spese dello stesso proprietario
- 2. Per le fattispecie di cui al comma 1 il proprietario del fondo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 10

- milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale competente per territorio.
- 3. Qualora l'utilizzatore del pozzo contravvenga alle condizioni poste nel provvedimento di concessione o di autorizzazione regionale, ovvero qualora i soggetti che esercitano le relative funzioni accertino manomissioni ai sigilli posti alle apparecchiature di controllo, viene redatto apposito verbale da trasmettere all'Ufficio del Genio civile.
- 4. Il dirigente del Genio civile commina a carico del contravventore la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni, da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Puglia; valgono nella fattispecie le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 5. Nell'eventualità che l'impresa incaricata di effettuare lo scavo per la ricerca o l'utilizzo di acque sotterranee contravvenga al disposto dell'art. 13, essa è soggetta a sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 15 milioni, da versarsi sul conto corrente della Tesoreria comunale di pertinenza.

Art. 13

(Adempimenti delle imprese escavatrici)

- 1. Possono effettuare lavori di escavazione di pozzi imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, cat. XI f, ovvero presso la Camera di commercio.
- 2. Le imprese che devono eseguire lavori di escavazione pozzi, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di scavo, comunicano all'Ufficio del Genio civile e al Comune la data di inizio dei lavori, i dati catastali del sito interessato alla ricerca, nonché gli estremi dell'autorizzazione concessa alla ricerca, ovvero della comunicazione nel caso di ricerca per uso domestico.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14

(Revisione delle utenze di acque sotterranee)

- 1. Sono soggette a revisione le utenze per uso domestico di cui all'art. 93 del testo unico n. 1775 del 1933.
- 2. Gli utenti dovranno presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 8, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata presentata relativa domanda di autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12, comma 1.

Art. 15 (Norme di carattere generale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i pozzi comunque esistenti. I soggetti che utilizzano pozzi non autorizzati devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee. Per i pozzi autorizzati

all'estrazione e all'utilizzo di acque sotterranee, per i quali non è stata presentata denuncia ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, si fa riferimento, ai fini di detta denuncia, al provvedimento autorizzativo agli atti degli Uffici del Genio civile.

- 2. Le richieste di concessione di cui al comma 1 devono seguire le procedure previste dall'art. 4.
- 3. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stata presentata la relativa istanza di concessione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12, comma 1.
- 4. I pozzi denunciati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993 rientranti nelle zone di vietato emungimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, devono acquisire il parere vincolante del COTRI.
- 5. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al regio decreto n. 1775 del 1933.
- 6. Le norme della presente legge si applicano anche per la captazione e utilizzazione di acque sorgive.
- 7. Gli Uffici del Genio civile ed i Comuni esercitano le funzioni di controllo sulle utilizzazioni in atto.
- 8. Gli enti preposti all'autorizzazione agli scarichi sul suolo o nel sottosuolo danno comunicazione dell'autorizzazione concessa e del sito dello scarico all'Ufficio del Genio civile competente per territorio, ai fini dei regolamenti regionali nn. 2, 4 e 5 del 3 novembre 1989, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 16 (Abrogazioni)

- 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 19.
- 2. Gli artt. 34, 35 e 47 della legge regionale n. 24 del 1983 sono abrogati.

Art. 17

(Norme sulla tutela della pubblica incolumità)

1. Il ricercatore e l'utilizzatore del pozzo, ovvero il

proprietario, ancorchè il pozzo non venga utilizzato, sono tenuti ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare che si verifichino danni di qualsiasi genere.

2. In caso di inadempimento, il Sindaco adotta il provvedimento di chiusura del pozzo e dispone l'esecuzione in danno del proprietario del fondo.

Art. 18

(Modifiche al Comitato tecnico per le risorse idriche)

- 1. Il comma 4 dell'art. 46 della legge regionale n. 24 del 1983, già modificato dall'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 19 viene così sostituito:
- "4. I membri di cui alla precedente lett. d) devono essere scelti tra docenti universitari, ricercatori presso enti pubblici e tecnici laureati con una anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore a dieci anni, ciascuno esperto in una delle seguenti discipline: geologia, idrogeologia, ingegneria delle acque, chimica del trattamento delle acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia".

Art. 19

(Gestione delle risorse finanziarie e destinazione dei proventi)

- 1. I versamenti delle tasse (spese di istruttoria) e canoni previsti dalla presente legge, a favore della Regione Puglia, sono da effettuarsi su conto corrente postale n. 287706 con la causale "Tasse e canoni per la utilizzazione del demanio idrico".
- 2. È istituito un fondo speciale dei proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico da iscriversi su apposito capitolo di entrata di nuova istituzione.
- 3. I proventi di cui al comma 2 sono destinati, prioritariamente, al finanziamento degli interventi di tutela del demanio idrico e all'assetto idraulico e idrogeologico del territorio, gestito dal competente Assessorato al lavori pubblici.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 maggio 1999

DISTASO

All. 1)

NORMATIVA TECNICA IN MATERIA DI RICERCA, PRELIEVO E UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE

1 - AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA

1.1 - ISTANZA IN CARTA LEGALE

L'istanza, di cui un originale in bollo, deve essere redatta indicando:

- utilizzo cui è finalizzata la ricerca;
- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- identificativi catastali della zona oggetto di ricerca delle acque sotterranee;
- estensione dell'area interessata dal progetto irriguo.

TUTTI GLI ATTI, IN DUPLICE COPIA, DEVONO ESSERE FIRMATI IN ORIGINALE DALLA DITTA RICHIEDENTE (istanza) E DA TECNICI ABILITATI PER LEGGE (atti tecnici) OGNUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE

1.2 - <u>ATTI DI PROPRIETÀ O TITOLI EQUIPOL-</u> LENTI

All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.

In caso di associazioni, cooperative comunioni o consorzi irrigui si dovrà allegare il relativo atto costitutivo con relativo regolamento di distribuzione dell'acqua da emanare.

I suddetti atti costitutivi, di comunioni irrigue, potranno essere prescritte anche durante il corso di istruttoria dell'istanza e comunque prima del rilascio del provvedimento di concessione. In tal caso la ditta istante dovrà farne esplicita riserva sull'istanza.

1.3 - RELAZIONE TECNICA

La relazione dovrà essere redatta fornendo:

- notizie generali all'azienda interessata del progetto riportato al fabbisogno, idrico espresso in l/sec e mc/anno, correlato al futuro utilizzo delle acque;
- previsioni di progetto relative alla costruzione del pozzo che dovranno indicare, in particolar modo, il sito della ricerca (dati catastali), la quota sul livello medio marino (l.m.m.), la profondità che si prevede di raggiungere;
- motivazioni che impediscono l'approvvigionamento di acque da altre fonti idriche, quali acquedotti cittadini, rurali o da eventuali altri pozzi esistenti nelle zone circostanti a quella interessata dalla nuova ricerca.

Per ricerche di acqua da effettuare su siti ricadenti in comprensori irrigui operanti, occorre allegare presa d'atto rilasciata dal Consozio, competente per territorio, relativa alla compatibilità della ricerca con il funzionamento del sistema irriguo esistente.

— In particolare, per le diverse tipologie d'utenza, agricola, zootecnica, industriale, itticoltura, ecc, dovranno essere indicate le caratteristiche tecniche specifiche delle relative attività e fabbisogni idrici connessi.

Per gli insediamenti <u>turistico-residenziali</u> dovranno essere allegate le concessioni o autorizzazioni comunali e sanitarie, nonchè atto notorio di inesistenza di altre fonti di approvvigionamento idrico.

Per uso <u>antincendio</u> si dovrà indicare la capacità delle riserve idriche e indicazione della portata d'esercizio necessaria a garantire la ricarica delle cisterne o serbatoi di riserva idrica in caso del verificarsi dell'evento.

1.4 - PLANIMETRIA AZIENDALE

Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso all'intera superficie interessata dal progetto irriguo e comunque a un'area di rappresentazione compresa in un raggio di m. 500 dal punto in cui si prevede di eseguire la ricerca d'acqua. Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni dell'azienda, il sito previsto del pozzo nonchè i riferimenti anagrafici della ditta ri-

chiedente, i riferimenti catastali della particella oggetto di ricerca e l'ubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto intorno del pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.

1.5 - FOGLIO COROGRAFICO I.G.M.- (intero) scala 1:25000

Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo e il sito previsto del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e l'indicazione dei riferimenti catastali del pozzo da trivellare.

1.6 - ATTI INTEGRATIVI

In fase d'istruttoria, gli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, in presenza di:

- particolari situazioni geomorfologiche della zona interessata dalla ricerca;
- particolari situazioni a carico della falda idrica interessata;
- particolari situazioni di profondità da raggiungere;
- esistenza di altri pozzi nelle immediate vicinanze del sito oggetto della ricerca d'acqua;

potrà richiedersi idonea relazione idrogeologica con particolare riferimento a fenomeni di subsidenza o interferenza delle falde idriche.

2 - CONCESSIONE ALLA ESTRAZIONE ED UTILIZZO DELLE ACQUE

2.1 - ISTANZA IN CARTA LEGALE

L'istanza, di cui un originale in bollo, deve essere redatta indicando:

- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- riferimenti al provvedimento di autorizzazione alla ricerca di acqua;
- identificativi catastali del sito in cui è ubicato il pozzo trivellato;
- estensione dell'area interessata dal progetto irriguo;
- uso per cui si richiede la concessione;
- portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec.;
- volumi d'acqua da utilizzare espressi in mc./anno.

TUTTI GLI ATTI, IN DUPLICE COPIA, DEVONO ESSERE FIRMATI IN ORIGINALE DALLA DITTA RICHIEDENTE (istanza) E DA TECNICI ABILITATI PER LEGGE (atti tecnici) OGNUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE

2.2 - ATTI DI PROPRIETÀ O TITOLI EQUIPOL-LENTI

All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di proprietà dei fondi interessati dal progetto irriguo.

In caso di associazioni, cooperative comunioni o consorzi irrigui si dovrà allegare il relativo atto costi-

tutivo con relativo regolamento di distribuzione dell'acqua da emanare.

I suddetti atti costitutivi, di comunioni irrigue, potranno essere prescritte anche durante il corso di istruttoria dell'istanza e comunque prima del rilascio del provvedimento di concessione. In tal caso la ditta istante dovrà farne esplicita riserva sull'istanza.

2.3 - RELAZIONE TECNICA

La relazione dovrà essere redatta fornendo:

- l'effettiva consistenza dell'azienda interessata dal progetto irriguo, specificando:
- le modalità di impiego delle acque da utilizzare;
- caratteristiche tecniche del pozzo realizzato;
- caratteristiche tecniche dell'impianto di sollevamento;
- portata di esercizio da utilizzare espressa in l/sec.
- volumi d'acqua da utilizzare espressi in mc/anno.

2.4 - PLANIMETRIA AZIENDALE

Lo stralcio di mappa è da intendersi esteso all'intera superficie interessata dal progetto irriguo e comunque a un'area di rappresentazione compresa in un raggio di m. 500 dal punto in cui si prevede di eseguire la ricerca d'acqua. Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni dell'azienda, il sito previsto del pozzo nonchè i riferimenti anagrafici della ditta richiedente, i riferimenti catastali della particella oggetto di ricerca e l'ubicazione dei pozzi, se noti, esistenti nel predetto intorno del pozzo da trivellare, oltre la scala grafica adottata.

2.5 - FOGLIO COROGRAFICO I.G.M.- (intero) scala $1:25\overline{000}$

Nell'elaborato grafico devono essere evidenziati i contorni delle superfici aziendali interessate dal progetto irriguo e il sito previsto del pozzo, i dati anagrafici della ditta richiedente e l'indicazione dei riferimenti catastali del pozzo da trivellare.

2.6 - RELAZIONE IDROGEOLOGICA

La relazione idrogeologica dovrà riportare, tra l'altro:

- la stratigrafia del sottosuolo rilevata durante il corso della perforazione;
- i risultati, a trivellazione ultimata, della prova di portata eseguita almeno su tre gradini, nonchè quanto previsto al punto B5 Sez. L del D.M. 11-03-1988.

2.7 - CERTIFICATO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA

Il certificato deve essere rilasciato per campioni d'acqua prelevati, nei modi di legge, direttamente da tecnici del laboratorio analizzante. IL RICHIEDENTE PUÒ FARE RIFERIMENTO A DOCUMENTI GIÀ PRESENTATI CON LA DO-MANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA D'ACQUA

3 - PRESA D'ATTO PER LA RICERCA DI ACQUE PER USO DOMESTICO

3.1 - COMUNICAZIONE

La comunicazione, in carta semplice, deve essere redatta indicando:

- dati anagrafici e fiscali della ditta istante;
- identificativi catastali della zona oggetto di ricerca delle acque sotterranee;

la tipologia dell'uso domestico con l'indicazione dei fabbisogni idrici espressi in mc/anno.

TUTTI GLI ATTI DEVONO ESSERE FIRMATI IN ORIGINALE DALLA DITTA COMUNICATRICE

3.2 - ATTI DI PROPRIETÀ O TITOLI EQUIPOL-LENTI

All'istanza devono essere allegati, in unica copia, gli atti di proprietà del fondo interessato dalla ricerca.

3.3 - STALCIO PLANIMETRICO

Sullo stralcio planimetrico dovrà indicarsi il sito ove si intende eseguire la ricerca.

3.4 - FOGLIO COROGRAFICO I.G.M. - (intero) scala 1:25000

Sullo stralcio corografico dovrà indicarsi il sito ove si intende eseguire la ricerca.

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonchè dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'Art. 1

– La L. 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 S.O. del 19-1-1004

Note all'Art. 3

- Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8-1-1934.
 - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 95:

Art. 95

1. Omissis.

L'ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.

Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito l'ufficio

distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio civile nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore.

4. - 8. Omissis.

- La L.R. 19 dicembre 1983, n. 24 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia" è pubblicata nel BUR n. 132/83.

Nota all'Art. 4

- Il DLgs 12 luglio 1993, n. 275 "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 182 del 5-8-1993. L'art. 3 aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 7 del R.D. 1775/1933
 - Si riporta il testo dell'art. 7 del R.D. 1775/1933:

7. Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresì, trasmesse alla autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bacino idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.

L'ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.

Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perchè inattuabile e contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati (8).

Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile.

In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubblici.

Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che non state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.

Nota all'Art. 8

- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 28 della Legge 36/94:

Art. 28 (Usi agricoli delle acque)

1. - 4. Omissis.

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purchè non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3.

Note all'Art. 11

- Si riporta il testo dell'art. 37 del R.D. 1775/1933:

Art. 37

Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore.

Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è utilizzata.

Ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficienza nonchè ai consorzi di bonifica si accorderà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal conone per la concessione dell'acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.

- Si riporta il testo dell'art. 18 della Legge 36/94:

Art. 18 Canoni per le utenze di acqua pubblica

- 1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dall'1 gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:
- a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
- b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;
- c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo unamo, lire 3 milioni;
- d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque e isultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera:
- e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000;
- f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico lire 20.467. È abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, (19) e successive modificazioni;
- g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000.
- 2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano è a lire 8 milioni per derivazioni per uso industriale.
- 3. È istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonchè alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a

quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono, conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con le procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989.

- 4. A far data dall'1 gennaio 1994, l'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1.
- 5. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo, e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità di cui alla presente legge.
- 6. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
- 7. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le parole da: "Le maggiori risorse" fino a: "delle sostanze disperse", sono soppresse.
- Il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 92 del 21-4-1998.
 - Si riporta il testo dell'art. 86:

Art. 86 Gestione del demanio idrico

- 1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
- 2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.
- 3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-regioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonchè del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui.

Note all'Art. 12

- L'art. 10 del DLgs 275/93 così dispone:

Art. 10

- 1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorchè non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonchè alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorchè divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2. All'art. 106 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione.
- La Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al termine penale" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30-11-1981.

Nota all'Art. 14

- Si riporta il testo dell'art. 93 del R.D. 1775/1933.

Art. 93

Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purchè osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'inaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

Note all'Art. 15

- Regolamenti regionali del 3-11-1989, n. 2 "Disciplina per lo smaltimento dei fanghi e dei liquami del suolo e nel sottosuolo", n. 4 "Disciplina degli impianti provvisori di smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc nei Comuni o nelle aree urbane non ancora serviti da pubbliche fognature", N. 5 "Disciplina delle pubbliche fognature" sono pubblicati nel BUR n. 215/89.
- La legge 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dell'inquinamento", è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 141 del 29-5-1976.
- La legge 24 dicembre 1979, n. 650 "Integrazione e modifiche alle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1916, n. 319, in materia di tutela delle acque dell'inquinamento'' è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 352 del 29-12-1979.

Nota all'Art. 16

- La legge regionale 11 aprile 1985, n. 19 "Modifiche e integrazioni alla L.R. 19-12-1983, n. 24" è pubblicato nel BUR n. 47/85.

Nota all'Art. 19

Si riporta il testo dell'art. 46 della L.R. 24/83 già modificata dalle LL.RR. 19/85 e 5/93 e seg., coordinamento con le modifiche recate dalla presente legge:

Art. 46 Comitato tecnico per le risorse idriche

È istituito il Comitato tecnico per le risorse idriche con funzioni di consulenza tecnica della Giunta nelle materie disciplinate dalla

I pareri resi dal Comitato ai sensi del comma precedente sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto da leggi statali

Il Comitato tecnico è composto:

- a) dall'Assessore al ramo che lo presiede;b) da due rappresentanti tecnici designati dall'EAAP;
- da un esperto designato dall'Istituto Ricerche sulle Acque del CNR:
- da cinque esperti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno:
- e) da un dipendente regionale, per ciascuno dei seguenti Assessora-
 - Assessorato alle Politiche ambientali, Assessorato all'Agricoltura, Assessorato alla Sanità, Assessorato all'Industria ed all'Artigianato, Assessorato ai Lavori pubblici, Assessorato competente in materia di tutela ed uso delle risorse idriche; (1)
- da un esperto designato dall'Ente Irrigazione; (2)
- dai Coordinatori regionali degli Uffici del Genio civile.
- 4. I membri di cui alla precedente lett. d) devono essere scelti tra docenti universitari, ricercatori presso enti pubblici e tecnici laureati con una anzianità di iscrizione all'albo professionale non inferiore a dieci anni, ciascuno esperto in una delle seguenti discipline: geologia, idrogeologia, ingegneria delle acque, chimica del trattamento delle acque, smaltimento dei rifiuti, agronomia.

Il Comitato è insediato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica cinque anni.

Il C.O.T.R.I. si avvale di una segreteria il cui dirigente responsabile esercita le funzioni di Segretario e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale (2).

Il regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico è approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1999, n. 19

"NORME IN MATERIA DI POLITICA REGIO-NALE DEL LAVORO E DEI SERVIZI ALL'IM-PIEGO".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

- 1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione e agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di servizi all'impiego e di politiche attive del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- 2. Le azioni, le strategie e l'organizzazione amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le linee di sviluppo individuate dai piani operativi per l'occupazione della Unione europea, dello Stato e della Regione per conseguire l'obiettivo finale della parità dei cittadini per l'attuazione del diritto al lavoro e alla crescita professionale.

Art. 2 (Sistema regionale per l'impiego)

- 1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e per la gestione dei relativi servizi.
- 2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.
- 3. Il sistema regionale per l'impiego si articola in ambiti territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, Province, Comuni e altri enti locali, favorendo in particolare:
- a) la concertazione e il dialogo con le parti sociali;
- b) l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro, le politiche formative;
- c) la collaborazione fra pubblico e privato, avvalendosi degli strumenti di osservazione;
- d) il coordinamento e l'integrazione degli osservatori

- regionali di settore, pubblici e privati, per quanto di loro competenza, con particolare attenzione alla interconnessione del Sistema informativo lavoro -Puglia (SILP) con il sistema degli enti bilaterali e l'Osservatorio regionale banche - imprese;
- e) l'attribuzione di funzioni e compiti con il pieno coinvolgimento e titolarità degli enti locali.
- 4. Costituiscono articolazioni organizzative del sistema regionale per l'impiego l'"Agenzia regionale per il lavoro" di cui all'art. 5 e i "Centri territoriali per l'impiego" costituiti dalle Province ai sensi dell'art. 7.

TITOLO II FUNZIONI DELLA REGIONE - ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

Art. 3

(Funzioni e compiti della Regione)

- 1. Alla Regione competono la programmazione, il coordinamento, l'indirizzo, la valutazione e il controllo delle iniziative:
- a) per incrementare l'occupazione e incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alle pari opportunità, compreso il servizio - sistema rete - EURES;
- b) per l'occupazione dei soggetti di cui all'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- c) per il reimpiego dei lavoratori in mobilità e per l'inserimento - reinserimento lavorativo di fasce svantaggiate - deboli (Servizi di accompagnamento al lavoro - SAL);
- d) la ricollocazione in ambito regionale del personale pubblico in disponibilità. A tal fine i piani di formazione e riqualificazione terranno conto delle richieste avanzate delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 35 bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- e) per l'attivazione di stages e tirocini formativi, borse lavoro, piani di inserimento professionale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive integrazioni;
- f) per progetti di lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 e successive modifiche e/o integrazioni;
- g) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori privati come previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;
- h) per gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta della lista di disponibilità dei lavoratori pubblici come previsto dagli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
- i) per le attività di predisposizione di motivati pareri per le procedure di competenza del Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
 - 2. Alla Regione compete, altresì, nel rispetto della

normativa statale, l'esercizio delle funzioni in materia di eccedenza di personale relative a:

- a) esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria;
- b) esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale delle aziende private e degli enti pubblici; per questi ultimi per le sole procedure eventuali previste dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- c) promozione di accordi e di contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.
- 3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, qualora interessi esclusivamente l'ambito provinciale, è delegato alle Province nell'ambito della gestione delle controversie collettive.
- 4. Spetta, infine, alla Regione il raccordo con gli organismi nazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea nonché ogni altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che, comunque, disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze in materia di lavoro, escluse quelle che permangono in capo allo Stato.

Art. 4

(Piano pluriennale e annuale per l'occupazione)

- 1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione adotta piani pluriennali e piani attuativi annuali per le politiche del lavoro e per le politiche formative integrate con i sistemi educativi.
- 2. Il piano pluriennale per l'occupazione prevede al proprio interno:
- a) l'indicazione delle risorse finanziarie, del loro riparto tra le azioni proposte e della loro destinazione su base provinciale;
- b) i tempi di realizzazione delle attività e degli interventi;
- c) le modalità di verifica e di monitoraggio.
- 3. Il piano pluriennale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano annuale è adottato con delibera di Giunta regionale.
- 4. I piani di cui al comma 3 devono acquisire il preventivo parere della Commissione regionale permanente per le politiche del lavoro di cui all'art. 8. La seduta della Commissione a ciò dedicata è preceduta da apposita seduta congiunta degli organi collegiali di cui agli artt. 8 e 9 e delle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro istituite dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
- 5. La seduta congiunta degli organi collegiali di cui al comma 4 costituisce momento di incontro, di raccordo e di verifica nell'ambito delle competenze e funzioni di ciascun organismo. La seduta congiunta è convocata annualmente dal Presidente della Commissione regionale permanente per le politiche del lavoro.

Art. 5 (Agenzia regionale per il lavoro)

- 1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro dotata di personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile, con compiti di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
- 2. L'Agenzia, in coerenza con i piani e i programmi della Regione, svolge funzioni di:
- a) consulenza e supporto tecnico-progettuale alle strutture regionali, provinciali e ai Centri territoriali per l'impiego in materia di politiche per l'impiego, processi formativi e semplificazione delle procedure amministrative del mercato del lavoro;
- b) elaborazione degli standards qualitativi e dei criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi;
- c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;
- d) gestione del SILP e delle banche dati, integrando e riarticolando nel sistema l'attuale Osservatorio del mercato del lavoro (OML), in rete con il Sistema informativo lavoro (SIL) nazionale. Con atti della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'architettura del SILP, sulla base degli orientamenti e degli standards indicati dalla struttura nazionale del SIL, anche al fine della elaborazione e diffusione periodica di strumenti informativi coordinati;
- e) progettazione dei percorsi formativi di aggiornamento, riqualificazione, formazione continua degli operatori dei servizi per l'impiego;
- f) stipula delle opportune convenzioni con i diversi soggetti titolari di funzioni formative (scuole, università, enti bilaterali);
- g) svolgimento di attività, a titolo oneroso, per i privati che ne facciano richiesta.
- 3. L'Agenzia opera nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro e in stretto raccordo con gli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
- 4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'Agenzia possono essere attribuite ulteriori funzioni e attività rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro.
- 5. Sono organi dell'Agenzia regionale per il lavoro il Direttore generale e il Collegio dei revisori.
- 6. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale, esercita tutti i poteri di gestione e di organizzazione e risponde dei risultati dell'Agenzia regionale per il lavoro alla Giunta regionale.
- 7. Il Direttore generale formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale previo parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9.
- 8. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia.

- 9. Con apposito regolamento generale dell'Agenzia vengono disciplinate tra l'altro:
- a) le modalità di nomina e funzionamento degli organi:
- b) i rapporti con gli organi e le strutture regionali nonché con gli organismi consultivi previsti dalla presente legge;
- c) la dotazione organica e i principali meccanismi di funzionamento della struttura organizzativa;
- d) i tempi e le procedure per la definizione dei documenti di bilancio e contabilità.
- 10. Il regolamento di cui al comma 9 viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il parere degli organismi collegiali di cui agli artt. 8 e 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III FUNZIONI DELLE PROVINCE E CENTRI TERRITORIALI PER L'IMPIEGO

Art. 6 (Funzioni delle Province)

- 1. Alle Amministrazioni provinciali compete l'esercizio delle attività e compiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nelle seguenti materie:
- a) servizi di collocamento e funzioni amministrative connesse;
- b) collocamento agricolo;
- c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
- d) collocamento obbligatorio, con particolare attenzione all'attivazione e diffusione dei Servizi di accompagnamento al lavoro per le fasce deboli svantaggiate (SAL);
- e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
- f) collocamento dei lavoratori a domicilio;
- g) collocamento dei lavoratori domestici;
- h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
- i) preselezione e incontro tra domanda e offerta di lavoro con servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento ai percorsi formativi e di inserimento lavorativo, anche con riferimento all'occupazione femminile.
- 2. Alle Amministrazioni provinciali competono altresì le seguenti funzioni operative e gestionali:
- a) gestione ed erogazione dei servizi di politiche attive del lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
- b) gestione delle liste di mobilità dei lavoratori privati di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
- gestione delle liste di disponibilità dei lavoratori pubblici di cui agli artt. 20 e 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,

- nonché la loro riqualificazione e ricollocazione presso altre pubbliche amministrazioni nell'ambito provinciale;
- d) servizi connessi alla promozione e attivazione dell'autoimpiego (creazione d'impresa individuale e cooperativa);
- e) servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi delle domande di lavoro;
- f) risoluzione delle controversie collettive nell'ambito del territorio provinciale.
- 3. Le Amministrazioni provinciali, nel rispetto degli indirizzi regionali e degli standards qualitativi, provvedono alla programmazione annuale, al monitoraggio e alla verifica (ex ante in itinere ex post) del funzionamento e dell'integrazione fra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con facoltà di proposta per il riordino e innovazione degli stessi. Per l'esercizio di tale funzione possono avvalersi dell'Agenzia regionale per il lavoro quale supporto tecnico progettuale.
- 4. Le Province possono stipulare apposite convenzioni con gli organismi bilaterali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 7 (Centri territoriali per l'impiego)

- 1. Le Province istituiscono proprie strutture denominate "Centri territoriali per l'impiego".
- 2. I Centri sono articolati per ambiti distrettuali sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'art. 8.
- 3. Le Amministrazioni provinciali, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sentiti gli enti locali e la Commissione provinciale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, individuano le sedi di insediamento e coordinamento dei Centri territoriali per l'impiego.
- 4. Le Amministrazioni provinciali possono prevedere, sulla base di motivate esigenze territoriali, d'intesa con i Comuni interessati e con parere della Commissione provinciale, articolazioni decentrate dei centri per l'impiego con sportelli polifunzionali di prima informazione e servizi amministrativi di certificazione.
- 5. I Centri territoriali per l'impiego sono i soggetti attuatori e le sedi amministrative di realizzazione di tutte le funzioni descritte all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nonché di ogni altra funzione che l'Amministrazione provinciale intende attribuire tra quelle di propria competenza. Come attività connesse ai servizi di politiche attive del lavoro i Centri devono comunque garantire:
- a) servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento, incontro domanda/offerta, percorsi formativi:
- b) servizi connessi alla promozione e attivazione dell'autoimpiego;

- c) servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi della domanda.
- 6. In deroga a quanto previsto dal comma 3 e in attesa della definizione dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali, entro il 30 giugno 1999, istituiscono i Centri territoriali per l'impiego articolandoli, in via transitoria, per ambiti distrettuali sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
- 7. In sede di prima costituzione sono allocate all'interno dei Centri territoriali per l'impiego, su basi funzionali policentriche, le funzioni e le risorse umane per le politiche attive del lavoro, delle ex Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura (SCICA), nel rispetto delle funzioni, delle professionalità e delle competenze acquisite.
- 8. Con successivi atti, anche regolamentari o legislativi, i Centri territoriali saranno dotati di ulteriori risorse umane al fine di attuare l'integrazione dei servizi di osservatorio, dei servizi di orientamento, dei servizi di informazione, collegati ai sistemi formativi integrati.

TITOLO IV RIORDINO E ISTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI

Art. 8

(Commissione regionale per le politiche del lavoro)

- 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
- 2. La Commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già svolte dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, individua strumenti, procedure e modalità per l'omogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro.
- 3. La Commissione è costituita su base tripartita, attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed è così composta:
- a) Assessore regionale delegato in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
- b) due Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- c) un consigliere di parità, nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- d) sette componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- e) sette componenti designati dai datori di lavoro, di

- cui uno quale espressione delle associazioni rappresentative delle imprese cooperative.
- 4. Ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni di cui alle lettere d) ed e), valgono i criteri stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia e lavoro (CNEL).
- 5. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore di area e i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell'Agenzia regionale di cui all'art. 5.
- 6. La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Lo stesso regolamento prevede la costituzione di un unico Ufficio di presidenza, come struttura di coordinamento per i lavori della Commissione, nonché uno staff di segreteria generale e tecnica permanente di supporto tecnico alle decisioni della Commissione avvalendosi prioritariamente delle professionalità rivenienti dalla Direzione regionale del lavoro.
- 7. La Commissione approva, altresì, le modalità di collaborazione con le Commissioni provinciali per le politiche del lavoro di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, istituite dalle Amministrazioni provinciali.

Art. 9

(Comitato istituzionale di coordinamento)

- 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito il Comitato istituzionale di coordinamento con il compito di rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche del lavoro e le politiche formative.
- 2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale al lavoro ed è composto da:
- a) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
- b) un rappresentante dell'ANCI;
- c) un rappresentante dell'UNCEM.
- 3. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Coordinatore di area ed i dirigenti dei settori regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il Direttore dell'Agenzia regionale di cui all'art. 5.
- 4. Il Comitato approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento del medesimo.
- 5. Il supporto tecnico alle decisioni del Comitato nonché le funzioni di segreteria sono garantite dalle articolazioni organizzative di cui al regolamento previsto dall'art. 8, comma 6.

Art. 10

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, entro il 30 aprile 1999 le Amministrazioni provinciali istituiscono la Commissione

provinciale per il lavoro quale organo tripartito paritario, sede di concertazione e consultazione in ordine alle funzioni attribuite alle Province, composta in analogia alla Commissione regionale tripartita.

- 2. La Commissione approva, su proposta del Presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento e le sottocommissioni. Per la costituzione di strutture di supporto saranno utilizzate prioritariamente le professionalità rivenienti dalla Direzione provinciale del lavoro.
- 3. Al fine di garantire il rispetto della specificità del mercato del lavoro agricolo, alle Commissioni provinciali per il lavoro sono affidate le funzioni già di competenza delle Commissioni provinciali e circoscrizionali per la manodopera agricola nonché quelle assegnate alle stesse da delibere della Commissione regionale per l'impiego (CRI) Puglia, per l'espletamento delle quali il regolamento dovrà prevedere opportune modalità organizzative. Alle Commissioni provinciali per il lavoro sono inoltre affidati i compiti di progettazione e analisi, miglioramento domanda/offerta lavoro, rivenienti dalle Commissioni provinciali sciolte ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

TITOLO V RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE

Art. 11

(Gestione e valorizzazione delle risorse umane)

- 1. La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi integrati per l'impiego nel rispetto delle professionalità e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, con particolare riferimento alle pari opportunità di cui all'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- 2. Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.
- 3. Il trasferimento delle risorse umane sarà praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.

Art. 12 (Risorse strumentali e SILP)

1. Nell'ambito delle risorse strumentali trasferite al patrimonio regionale particolare rilievo, dotazione e articolazione operativa vengono assicurati al SILP.

Art. 13 (Risorse finanziarie)

- 1. Le risorse finanziarie impegnate per l'attuazione della presente legge derivano da:
- a) risorse trasferite dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e

- dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- b) altre risorse trasferite dallo Stato per le materie disciplinate dalla presente legge;
- *a*) risorse del bilancio regionale anche nel quadro dei cofinanziamenti Ue.
- 2. Possono concorrere al finanziamento dei servizi e delle attività previste dalla presente legge le risorse messe a disposizione dagli enti locali nei rispettivi bilanci, nonché le risorse messe a disposizione da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo alle disponibilità dei soggetti imprenditoriali (enti bilaterali) e ai soggetti del privato sociale (terzo settore).
- 3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, con la legge di bilancio sono istituiti appositi capitoli di "entrata" ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cui far corrispondere capitoli di "spesa" per gli oneri rivenienti dalla presente legge:
- a) parte ENTRATA: c.n.i. "Risorse trasferite dal Ministero del lavoro e previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e altre risorse finanziarie dello Stato e della Ue";
- b) parte SPESA: c.n.i. "Spese vincolate all'attuazione della legge regionale n. 19 del 5 maggio 1999 "Norme in materia di politica regionale del lavoro e di servizi all'impiego".
- 4. La spesa complessiva per l'attuazione della presente legge viene autorizzata nei limiti delle entrate accertate nel capitolo di entrata correlato.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 (Norme transitorie)

- 1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di assicurare la continuità e qualità dei servizi erogati e la non dispersione professionale delle risorse umane impegnate, anche in attuazione dell'art. 9, comma 19, della legge 28 novembre 1996, n. 608, il Direttore generale e il personale in servizio presso l'Agenzia impiego Puglia transitano all'Agenzia regionale per il lavoro. Tale contingente di personale costituisce la prima dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro.
- 2. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico ed economico di provenienza, con contratto di diritto privato rinnovabile, per il periodo massimo consentito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche al fine dell'attivazione degli strumenti e delle procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni, previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi vigenti. È consentita al personale trasferito l'opzione tra le diverse tipologie di rapporto.

- 3. La Regione Puglia succede nella titolarità dei contratti in corso, relativi a tutto il personale.
- 4. È istituito presso la Regione un gruppo paritetico di lavoro, quale sede di concertazione finalizzata al pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impegnate nei percorsi di trasferimento, per la piena valorizzazione delle professionalità e competenze, per l'efficacia e la qualità dei servizi.
- 5. Al tavolo concertativo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipano l'Assessore al lavoro, l'Assessore al personale o loro delegati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Partecipano anche i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati in ordine alle questioni connesse al trasferimento delle deleghe alle Province.
- 6. Il tavolo di concertazione opera in permanenza per il consolidamento della fase di trasferimento di compiti, servizi, strutture ai sensi dei decreti legislati-

vi 23 dicembre 1997, n. 469 e 31 marzo 1998, n. 80, dei decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri e della presente legge.

Art. 15 (Poteri sostitutivi)

- 1. In riferimento al Titolo 1, Capo I, art. 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni e i compiti spettanti ai diversi organi, strutture funzionali ed enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente legge, che comporti grave pregiudizio agli interessi regionali, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, assegna agli inadempienti un congruo termine per provvedere.
- 2. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 Maggio 1999

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Note all'art. 1

- Si riporta il testo del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 pubblicato nella Gazz. Uff. 8-1-1998, n. 5.

D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469

Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzionari responsabili in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Capo I Conferimento di funzioni

- 1. Oggetto 1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2), come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.
- 2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo I, comma I, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto
- sociale non interessate dal presente decreto.
 3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:
- a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all'estero;
- b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;
- c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale:

- d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11;
- e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.
- 2. Funzioni e compiti conferiti. 1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:
- a) collocamento ordinario;
- b) collocamento agricolo:
- c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
- d) collocamento obbligatorio;
- f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
- g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
- h) collocamento dei lavoratori domestici;
- avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
- l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.
- 2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:
- a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile:
- b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti.
- c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
- e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini, formativi e di orientamento e borse di lavoro;
- f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;

- g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.
- 3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali e svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate.
- 4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli
- 3. Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali. - 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.
- 2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni è svolto l'esame congiunta previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le Regioni promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.
- 3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere.

Capo II Servizi regionali per l'impiego

- 4. Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego. - 1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;
- b) costituzione di una commissione regionale permanente ripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera e), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la parità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
- c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli
- d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio delle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto del-le attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'articolo 11:
- gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego"
- distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti fatte salve motivate esigenze socio geografiche.
- g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
- h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano
- 2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione agli stessi alla in-

- dividuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1.
- 3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.
- 5. Commissione regionale per l'impiego. 1. La commissione regionale per l'impiego è soppressa con effetto dalla data di costituzione della commissione di cui all'articolo 4, lettera b). Salvo diversa determinazione della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, le relative funzioni e competenze sono trasferite alla commissione regionale di cui al medesimo articolo 4, lettera b).
- 6. Soppressione di organi collegiali. 1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanentemente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonchè in relazione alle attività e funzioni già di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo, i seguenti principi e criteri:
- a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;
- presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale;
- inserimento del consigliere di parità;
- possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.
- 2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:
- a) commissione provinciale per l'impiego;
- b) commissione circoscrizionale per l'impiego;c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
- commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
- commissione comunale per il lavoro a domicilio; e)
- commissione provinciale per il lavoro domestico;
- commissione provinciale per la manodopera agricola;
- commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
- commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
- 3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un ispettore medico del lavoro.

Capo III Trasferimento risorse alle regioni e soppressioni uffici

- 7. Personale 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento; la ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonché del personale in servizio alla medesima data presso le agenzie per l'impiego e disposta secondo i seguenti criteri:
- trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro,
- trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.
- 2. Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la percentuale di personale di cui al comma 1, lettera b), che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stabilita nel 30 per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso le regioni e gli enti locali.
- 3. Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate su base regionale e possono subire una oscillazione non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.

- 4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o inferiori alla percentuale di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2, una graduatoria regionale, rispettando veritieri di priorità stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- 5. Al personale statale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
- 6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 59 del 1997, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, si provvede al trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai sensi del comma 1, in considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4.
- 7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all'articolo 11, sono ceduti alle regioni previo consenso di tutte le parti contraenti.
- 8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della presente legge, valutata nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni è compiti conferiti, sono trasferite alle regioni utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1998. Limitatamente all'anno 1998, l'Amministrazione del lavoro, con le disponibilità sopra determinate, corrisponde alle regioni, per il tramite dei propri funzionari delegati, le somme occorrenti per le dette finalità in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse. Per l'anno 1999, gli stanziamenti da trasferire, determinati nei limiti e con le modalità indicate per l'esercizio 1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di bilancio, nelle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da istituire, a tal fine, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
- 8. Soppressione uffici periferici. 1. A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, e comunque non oltre il 1º gennaio 1999 sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto, in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.
- 9. Regioni a statuto speciale. 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

Capo IV Attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Sistema informativo lavoro

- 10. Attività di mediazione. 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalità necessarie per l'autorizzazione a svolgere attività di mediazione una domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative.
- 2. L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative non capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni di milioni.
- 3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
- 4. L'autorizzazione è rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni e può essere successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda si intende respinta.
- 5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro

- e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, può comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo. 6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano
- a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;
- b) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attività;
- c) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta.
 - 7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
- a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale:
- b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 8. Ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, alla L. 9 dicembre 1977, n. 903, e alla L. 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attività di mediazione è vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.
- 9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- 10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.
- 11. Il soggetto che svolge l'attività di mediazione indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa
- 12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalità:
- a) di controllo sul corretto esercizio dell'attività;
- b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento dell'attività svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10;
- c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;
- d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro. 13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 può essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.
- 11. Sistema informativo lavoro. 1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- 2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.
- 3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della

pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

- 4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL, stipulando, apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- 5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altri enti funzionali è collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
- 6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
- 281.
 7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.
- 8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
- 9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- 10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.
 - 12. Entrata in vigore -1.

Omissis

- La L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" è pubblicata nella Gazz. Uff. del 17-3-1997, S.O. n. 56/L.

Note all'art. 3

- La L. 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 175 S.O. del 27-7-1991. Si riporta il testo dell'art. 25:
 - 25. Riforma delle procedure di avviamento al lavoro. 1. A de-

- correre dal 1º gennaio 1989, i datori di lavoro privati che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'articolo 17, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purché rapportate al tempo annuale di lavoro.
- 2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza, nonché quelle relative al personale da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
- 3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1, non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità richiesta, siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente artico-
- 4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.
 - 5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:
- a) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti:
- b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 6;
- c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.
- 6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento.
- 7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali, esse vengono sottoposte dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.
- 8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alla liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.
- 9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.
- 10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al nu-

mero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.

- 11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1.
- 12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. È abrogata ogni disposizione contraria.
- Il D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 reca "Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Si riporta il testo degli artt. 35 così come sostituito dal D.Lgs 80/98 e poi modificato dal D.Lgs 387/98 e 35 bis aggiunto dallo stesso D.Lgs 80/98:

Articolo 35 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva)

- 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 ed in particolare il comma 11 dell'articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 5.
- 2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenza per un numero inferiore a dieci unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
- 3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a rissorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
- 4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
- 5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
- 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della Provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
 - 7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministra-

zione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Articolo 35 bis Gestione del personale in disponibilità

- 1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.
- 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
- 3. Per le amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
- 4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui al comma 8 dell'articolo 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'aministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.
- 5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 35 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
- 6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
- 7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzati per la formazione e la riqualifcazione del personale nell'esercizio successivo.
- 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
- La L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di formazione dell'occupazione" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 154 S.O. del 4-7-1997.
- Il D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196", è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 5 del 8-1-1998.
- La L.R. 27 dicembre 1996, n. 30 "Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l'occupazione" è pubblicata nel BUR n. 3/97.
- Il DLgs 31 marzo 1998, n. 80 reca "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle anministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrative, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Gli artt. 20 e 21 rispettiva-

mente sostituiscono l'art. 35 e introducono l'art. 35 bis del DLgs 29/93.

Note agli Artt. 4 - 5 - 6 - 7

- Il testo del DLgs 469/97 è riportato in nota all'art. 1.

Note all'Art. 8

- La L. 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 51 S.O. del 3-3-1987.
- -- La L. 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 88 del 15-4-1991.

Note agli Artt. 9 - 10

- Il testo del DLgs 469/97 è riportato in nota all'art. 1.

Nota all'Art. 11

- Si riporta il testo dell'art. 61 del DLgs 29/93 così come modificato dal D.Lgs. 80/98 e dal DLgs 387/98:

Articolo 61 Pari opportunità

- 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso la lavoro ed il trattamento sul lavoro:
- a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lettera e);
- b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica;
- c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate

- ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorire la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
- d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
- 2. Le pubbliche amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.

Nota all'Art. 14

- Il riferimento all'art. 9, comma 19, della legge 28 novembre 1996, n. 608, deve intendersi all'art. 9, comma 19 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge con modifiche dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
- Si riporta il comma 19 dell'art. 9 dal DL 510/96 così come modificato dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449:

Art 9

(Disposizioni diverse in materia di personale e in materia previdenziale)

19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Alle medesime date è differita, per la predetta amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

20. - 27. Omissis

Nota all'Art. 15

– Il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 92 del 21-04-1998.





REGIONE PUGLIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

Settore Tutela delle Acque

Codice CIFRA: TAC/DEL/2007/00003

OGGETTO: Adozione, ai sensi dell'art.121 del D. Lgs. n.152/2006, del Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, Dott. Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Regionale Tutela delle Acque, riferisce quanto segue:

In data 29 aprile 2006 è entrato in vigore il *D. Lgs. n.152/2006*, recante "norme in materia ambientale", con cui il *Legislatore Statale*, nel recepire -tra l'altro- la *Direttiva 2000/60/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 ottobre 2000* che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ha provveduto al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale. In tale ambito, con riferimento alla *materia tutela delle acque*, è stata riservata l'intera *Sezione II*^, *della parte III*^, che ha innovato la precedente normativa dettata dal *D.Lgs. n.152/1999* del quale se ne è disposta la contestuale abrogazione.

L'art.61 del citato decreto legislativo attribuisce, tra l'altro, alle Regioni, la competenza in ordine alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei "Piani di Tutela delle Acque", quale strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.

Si evidenzia, in particolare, che la nuova normativa introdotta nell'Ordinamento Statale, all'art.121, ha previsto che entro il 31 dicembre 2006, le *Autorità di Bacino Distrettuali*, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le *Province* e le *Autorità d'Ambito*, avrebbero dovuto definire gli obiettivi su scala di distretto cui dovevano attenersi i *Piani*, nonché le priorità degli interventi.

La stessa normativa ha previsto che entro il 31 dicembre 2007 *le Regioni*, sentite *le Province* e previa adozione di eventuali misure di salvaguardia, adottano il *PTA* e lo trasmettono al *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio* nonché alle competenti *Autorità di Bacino*, per le verifiche di competenza.

Va ricordato, al proposito, che il *Commissario Delegato*, in vigenza della dichiarazione dello *stato di emergenza socio-economico-ambientale nella Regione Puglia*, ha assunto una serie di atti in materia di tutela delle acque.

Per quanto qui interessa, si fa espresso richiamo agli artt.2, comma 1, e 7, comma 3, dell'Ordinanza 22 marzo 2002, n.3184, del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, che hanno attribuito al Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia la competenza di definire e di predisporre il "Piano di Tutela delle Acque" di cui all'art.44 della normativa previgente dettata dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 (abrogato dal D. Lgs. n.152/2006) e alla normativa speciale emergenziale dettata dalle Ordinanze Ministeriali all'uopo intervenute.

In forza dei citati poteri, il *Commissario Delegato*, con decreto n.209/CD/A del 19 dicembre 2005, ha provveduto, avvalendosi della *Sogesid S.p.A.*, a definire e predisporre il "*Piano di Tutela delle Acque*", di seguito denominato "*PTA*", disponendo la sua trasmissione alla *Regione Puglia*

per l'assunzione dei provvedimenti di competenza in ordine alla sua adozione e successiva approvazione definitiva.

Con deliberazione n.782 del 6.06.2006, la Giunta Regionale nell'acquisire il predetto "PTA", sul quale era intervenuta validazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico, all'uopo nominato dallo stesso Commissario Delegato, ha individuato nel Settore Regionale "Tutela delle Acque" la Struttura competente in ordine all'attuazione della già richiamata Direttiva Comunitaria 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, dando alla stessa mandato di avviare le procedure finalizzate all'adozione del "PTA", di cui all'art. 121 del D.lgs 152/06, nonché di predisporre tutti gli atti connessi per le determinazioni di competenza della Giunta e del Consiglio Regionale, disponendo, inoltre, la trasmissione del Piano stesso all'Autorità di Bacino Puglia per le relative valutazioni.

Pertanto, in esecuzione di quanto disposto dalla citata delibera giuntale, in data 31 luglio 2006, il Settore ha provveduto a presentare e a consegnare il "PTA" all'Autorità di Bacino Puglia, all'Autorità Territoriale Ottimale (ATO Puglia) e alle Province territorialmente competenti.

L'*Autorità di Bacino della Puglia*, con *Deliberazione del Comitato Istituzionale* n. 292 del 16/11/06, in ottemperanza alla richiesta formulata nella citata delibera di G.R. n.782 del 6.06.2006, ha espresso parere favorevole al *PTA* con osservazioni.

Va riferito, altresì, che a seguito dell'ulteriore incontro tenutosi in data 30 gennaio 2007, i soggetti istituzionali dianzi richiamati hanno fatto tenere il loro parere, sostanzialmente favorevole, con osservazioni, oggetto, queste ultime, di apposita istruttoria.

La sintesi delle osservazioni pervenute dai predetti soggetti istituzionali, ivi compresa l'*Autorità di Bacino della Puglia* e le argomentazioni relative alla loro ammissibilità o meno, formulate dal *Settore Regionale Tutela delle Acque*, sono contenute nel documento allegato (*Allegato 3*) al presente provvedimento che *integrano*, *laddove ritenute accoglibili*, il *Piano* stesso.

Con riferimento al citato *Piano*, appare opportuno e necessario richiamare l'attenzione sul parere espresso dal *Comitato Tecnico Scientifico*, Organismo che, come detto prima, ha provveduto alla sua validazione. In particolare, il *Comitato* ha posto l'accento sulle "carenze informative legate al mancato avvio dei sistemi di monitoraggio per la classificazione dei corpi idrici ai sensi del D. Lgs. n.152/1999 alle quali la Sogesid ha in parte e, nei limiti del possibile, sopperito con il massimo impegno alla valorizzazione del frammentario patrimonio conoscitivo disponibile attraverso lo sviluppo di opportuni modelli di simulazione".

Ciò riferito, non v'è dubbio che il *Piano*, così come pervenuto, si determina come "*Progetto di Piano*" ed ha necessità che sia implementato acquisendo, in particolare, i dati del monitoraggio dei corpi idrici anche ai fini di valutare la loro corrispondenza agli esiti dei modelli di simulazione utilizzati in carenza degli stessi dati da parte della *Sogesid S.p.A.* nella redazione dello strumento di programmazione e pianificazione di cui si parla.

Va sottolineato che *-allo stato-* le attività di monitoraggio riguardano due diversi ambiti di intervento. Da un lato, quello riferito ai corpi idrici sotterranei, la cui attività risulta aggiudicata in via provvisoria in data 10 gennaio 2005 e, in via definitiva, il 23 dicembre dello stesso anno 2005 e,

dall'altro lato, quello riferito ai corpi idrici superficiali, con riguardo al quale, è stata assegnata all'*ARPA Puglia* la competenza dell'espletamento delle attività di monitoraggio.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'elaborato "Progetto di Piano", redatto sia pure ricorrendo a modelli di simulazione, rappresenta, in ogni caso, l'inizio di un percorso per giungere all'approvazione definitiva del PTA da parte della Regione.

Pertanto, si sottopone alle valutazioni della *Giunta Regionale* l'adozione del *Progetto di* "PTA", così come pervenuto dal *Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia*, che si costituisce degli elaborati individuati nell'Allegato 1), accluso alla presente deliberazione, che sono depositati presso il Settore Regionale "Tutela delle Acque" e che si indicano come appresso:

- Relazione Generale;
- Allegati Tecnici alla relazione
- Cartografia di Piano (Tavole Tecniche).

Si aggiunge, inoltre, che il *Progetto di "PTA"*, successivamente alla sua adozione, dovrà essere sottoposto ulteriormente al confronto con i soggetti coinvolti nella tutela e nella gestione della risorsa idrica al fine di acquisire le opportune e necessarie osservazioni, come specificatamente previsto dagli *artt.121 e 122 del D.Lgs.152/06*, fino appunto all'*approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale* che deve avvenire entro i successivi sei mesi e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2008; durante questo arco temporale l'acquisizione dei risultati derivanti dall'attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui si è prima detto, potrà comportare l'implementazione del quadro conoscitivo di riferimento ed eventualmente la conseguente rivisitazione del *Progetto di PTA*.

Si precisa che non dovrà farsi luogo alla richiesta del parere vincolante alle *Autorità di Bacino* così come previsto dall'*art. 121, comma 5, del D. Lgs. n.152/2006*, atteso che gli atti di pianificazione, di indirizzo e di coordinamento previsti dal *comma 2, dello stesso citato art.121* sono stati espletati, nel caso di specie, dal *Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia*.

Si fa presente, ancora, che le risultanze dell'attività conoscitiva posta in essere sino ad oggi, hanno messo in luce la sussistenza di una serie di criticità sul territorio regionale, soprattutto con riferimento alle risorse idriche sotterranee - soggette a fenomeni di depauperamento, salinizzazione delle acque di falda ivi circolanti, a pressione antropica in senso lato - tali da rendere necessaria l'assunzione, contestualmente all'adozione del presente "Progetto di PTA", di "prime misure di salvaguardia" relative agli aspetti per i quali appare urgente e indispensabile anticipare l'applicazione delle misure di tutela previste dal più volte citato strumento di pianificazione e programmazione regionale di cui si discute, che costituiscono l'Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento e, che anch'esso, si sottopone alle valutazioni della Giunta Regionale.

Va precisato che le prescrizioni contenute nelle suddette "prime misure" assumono carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, per gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Sono presenti, inoltre, nello stesso Progetto di PTA, raccomandazioni, inviti, suggerimenti, ecc., per i quali si rende opportuno prevedere, con la necessaria tempestività,

l'assunzione di *norme di dettaglio* mediante apposita adozione delle disposizioni di attuazione del *Piano*.

Non può sottacersi, infine, la circostanza che con riguardo all'avvenuta individuazione nel *Progetto di Piano* in parola e negli altri strumenti programmatori assunti dal *Commissario Delegato* nel corso dell'anno 2002, quali il "*Piano Stralcio*" e il "*Piano d'Ambito*", prodromici allo stesso *Piano di Tutela*, dei recapiti finali delle acque reflue a servizio degli abitati, alcune Amministrazioni Comunali, in sede di attuazione di appositi interventi approvati e finanziati dallo stesso *Commissario*, non hanno condiviso le scelte pianificate.

In ordine alla citata intervenuta problematica dei recapiti delle acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione a servizio degli abitati, appare utile soffermarsi, sia pure brevemente, sulla normativa nazionale di settore che è costituita, come detto, dal *D. Lgs. n.152/2006* e, ancor prima, dall'*ormai abrogato D. Lgs. n.152/1999*. Essa, com'è noto, vieta in senso assoluto lo scarico nel sottosuolo dei reflui depurati e stabilisce che detto scarico debba ordinariamente avvenire in corpi idrici superficiali. E' previsto lo sversamento del refluo depurato sul suolo in casi particolari, vale a dire allorquando sia difficoltoso praticare lo scarico nel modo ordinario di cui si è detto. In alternativa allo sversamento secondo le due descritte modalità, la normativa di settore prevede la utilizzabilità anche in agricoltura del refluo depurato, previo, ovviamente, un trattamento più particolareggiato del refluo medesimo. In nessun caso, come si è accennato, è previsto lo scarico nel sottosuolo; scarico, anzi, esplicitamente vietato dal legislatore nazionale. Orbene, *la particolare conformazione del territorio pugliese, pressoché privo di corpi idrici superficiali, ovviamente, non può che avvertire sensibilmente l'influenza delle suddescritte limitazioni*.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Il presente provvedimento non comporta, al momento, alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della *Giunta Regionale* ai sensi dell'art.4, lettera d), della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle OO.PP., che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e del Dirigente del *Settore Regionale "Tutela delle Acque"*, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.121 del D. Lgs. n.152/2006, il *Progetto di "Piano di Tutela delle Acque" (PTA)* della Regione Puglia, costituito dagli elaborati individuati nell'*Allegato 1*), accluso alla presente deliberazione, che sono depositati presso il Settore Regionale "*Tutela delle Acque*" e che si indicano come appresso:
 - Relazione Generale;
 - Allegati Tecnici alla Relazione;
 - Cartografia di Piano (Tavole Tecniche);
- 2) DI PRENDERE ATTO che il suddetto Progetto di Piano rappresenta uno strumento dinamico che comporta un costante aggiornamento dei dati costituenti il quadro conoscitivo di riferimento e, in quanto tale, potrà comportare la sua implementazione;
- 3) DI ADOTTARE, altresì, le prime "Misure di Salvaguardia", riportate nell'Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, al fine di garantire la piena e immediata tutela delle risorse idriche, rinviando l'assunzione di norme di dettaglio mediante apposita adozione delle disposizioni di attuazione del Piano con riferimento a tutte quelle altre misure presenti nello stesso strumento di programmazione e pianificazione regionale, non aventi natura prescrittiva;
- 4) DI DARE ATTO che le "Prime Misure di Salvaguardia" di cui al precedente punto 3) del presente atto hanno carattere di prescrizioni con l'obbligo di tutti di osservarle e di farle osservare a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento deliberativo e vigono fino all'approvazione definitiva del PTA;
- 5) DI PRENDERE ATTO e di APPROVARE le risultanze dell'istruttoria tecnica in ordine alle osservazioni formulate dalle province pugliesi, dall'ATO Puglia e dall' Autorità di Bacino Puglia, riportate nell'Allegato 3, anch'esso parte integrante del presente provvedimento, dando atto che le osservazioni ritenute accoglibili sono da ritenersi quali integrazioni allo stesso Progetto di PTA;
- 6) DI INCARICARE il Settore Regionale "Tutela delle Acque" di continuare nella fase di verifica tecnica, già avviata dalla Struttura del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, dei recapiti finali delle acque reflue depurate a servizio degli abitati la cui individuazione non è stata condivisa dalle amministrazioni comunali interessate, disponendo che le relative risultanze devono essere sottoposte alle determinazioni della Giunta Regionale;
 - 7) DI DARE MANDATO al Settore Regionale "Tutela delle Acque" di:
- a) trasmettere il presente *Piano*, ai sensi dell'art.121 del D.Lgs.152/06, al *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare* a cura del Settore Regionale "*Tutela delle Acque*";
- **b**) garantire la partecipazione pubblica, ai sensi dell'art.122 del D.Lgs.152/06, ai fini dell'elaborazione della proposta definitiva di *Piano*, concedendo un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per la presentazioni di osservazioni scritte;
- 8) DI DARE MANDATO, inoltre, al Settore Regionale "Tutela delle Acque" di sottoporre alla Giunta Regionale il PTA, integrato a seguito delle valutazioni rivenienti dalle risultanze dei dati

di monitoraggio dei corpi idrici e dalle osservazioni derivanti dalle consultazioni di cui al precedente punto 7), ai fini della sua sottoposizione alle determinazioni del Consiglio Regionale, per l'approvazione definitiva che deve avvenire, così come disposto dall'art.121, 5° comma, del D. Lgs. n.159/2006 entro e non oltre il 31 dicembre 2008; lo stesso Settore, per le attività di implementazione in riferimento, deve avvalersi della Sogesid S.p.A. in esecuzione del Programma Operativo approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con proprio decreto n. 248/CD/A. del 5 agosto 2002;

- 9) DI DISPORRE che a far data dall'adozione del presente *Progetto di Piano* che ha efficacia di *atto di indirizzo* e, *nelle more della sua definitiva approvazione*, le *Amministrazioni Pubbliche* devono, comunque, tener conto delle indicazioni contenute nel *Piano* in ordine:
 - a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni contenute nel Progetto di Piano o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale ed urbanistica che siano in contrasto con le previsioni del Progetto di Piano;
- 10) DI DISPORRE, infine, che dell'avvenuta adozione del presente Progetto di Piano, stante la sua dimensione, sia data notizia sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che la visione integrale del Progetto di PTA e della relativa documentazione è resa disponibile sul sito "Internet" della Regione; una copia cartacea viene resa disponibile presso il Settore "Tutela delle Acque" dell'Assessorato Regionale alle Opere Pubbliche e presso le sedi delle Province Pugliesi, in modo da rendere il più agevole possibile, da parte di chiunque ne abbia interesse, la presa visione e consultazione della relativa documentazione.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della *Giunta Regionale*, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Michele Colucci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA DEL

Dott.ssa M. A. Iannarelli

L'ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE

Dott. Onofrio Introna

- <u>ALLEGATO 1</u> -



Assessorato Opere Pubbliche - Lavori pubblici, Difesa del suolo, Risorse naturali - Settore Tutela delle Acque -

PROGETTO DI "PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE PUGLIA"
- ELENCO ELABORATI -

<u>ALLEGATO 1</u> - Progetto di PtA della Regione Puglia – Elenco elaborati

VOLUME

VOLUM	E.	
1		RELAZIONE GENERALE TAV. A – ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE IDROGEOLOGICA TAV. B –AREE DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI
	ALL. 1.1	CARATTERIZZAZIONE FISIOGRAFICA E GEOLOGICA - RELAZIONE
	ALL. 1.2	CARATTERIZZAZIONE CLIMATOLOGICA - RELAZIONE
	ALL. 1.2.1	CARATTERIZZAZIONE CLIMATOLOGICA - ELABORATI GRAFICI
	ALL. 1.3	CARATTERIZZAZIONE IDROLOGICA - RELAZIONE
	ALL. 2	CARATTERIZZAZIONE SOCIO-ECONOMICA E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE - RELAZIONE
2	ALL. 3	CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA E VEGETAZIONALE - AREE NATURALI PROTETTE – RELAZIONE
	ALL. 3.1	SCHEDE NATURA 2000 RELATIVE AI PSIC E ZPS DELLA REGIONE PUGLIA
	ALL. 3.2	PERIMETRAZIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PUGLIA
	ALL. 4	STIMA DEGLI IMPATTI DA FONTI PUNTUALI E DIFFUSE - RELAZIONE
	ALL. 5	STATO QUALITATIVO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E A SPECIFICA DESTINAZIONE – RELAZIONE
	ALL. 5.1	DATI SULLO STATO QUALITATIVO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI (Fasc. 1)
	ALL. 5.1	DATI SULLO STATO QUALITATIVO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI (Fasc. 2)
	ALL. 6	CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA - RELAZIONE
	ALL. 6.1	ARCHIVIO ANAGRAFICO ED ANALISI DEI PUNTI ACQUA CENSITI (POZZI E SORGENTI) (Fasc. 1-2-3)
	ALL. 6.2	SEZIONI IDROGEOLOGICHE
3	ALL. 7	BILANCIO IDROGEOLOGICO DEI PRINCIPALI CORPI IDRICI SOTTERRANEI - RELAZIONE
	ALL. 7.1	BILANCIO IDROGEOLOGICO DEI PRINCIPALI CORPI IDRICI SOTTERRANEI - ELABORATI GRAFICI
	ALL. 8	STUDI SULLA VULNERABILITA' DEI PRINCIPALI CORPI IDRICI SOTTERRANEI - RELAZIONE
	ALL. 9	STATO QUALI-QUANTITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE - RELAZIONE
	ALL. 10	CORPI IDRICI A SPECIFICA DESTINAZIONE - RELAZIONE
	ALL. 11	AREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO - RELAZIONE
	ALLEGATO	CONSIDERAZIONI DELLA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO IN ORDINE ALLA TAB. 2.6 DELL'ALL.4 PREDISPOSTO DALLA SOGESID S.p.A.
4	TAV .1.1	CARTA GEOLITOLOGICA SCHEMATICA
	TAV. 1.2	ELEMENTI MORFOLOGICI, MORFOTETTONICI E MORFOSTRUTTURALI DEL TERRITORIO
	TAV. 1.3	IDROGRAFIA SUPERFICIALE
	TAV. 1.4	BACINI IDROGRAFICI DI STUDIO
	TAV. 1.5	BACINI IDROGRAFICI E RELATIVA CODIFICA
	TAV. 1.6	CORPI IDRICI SUPEFICIALI
	TAV. 1.7	CORPI IDRICI SUPERFICIALI SIGNIFICATIVI
	TAV. 4.1.1	UBICAZIONE DEI RECAPITI FINALI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE - SITUAZIONE ATTUALE
	TAV. 4.1.2	UBICAZIONE DEI RECAPTI FINALI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE - SCENARIO FUTURO
	TAV. 4.2	INSEDIAMENTI CON PRESENZA DI RETE FOGNANTE
	TAV. 4.3.1	STIMA DEI CARICHI POTENZIALI ANNUI NEI BACINI IDROGRAFICI - BOD
	TAV. 4.3.2	STIMA DEI CARICHI POTENZIALI MEDI ANNUI NEI BACINI IDROGRAFICI – AZOTO

TAV. 4.3.3	STIMA DEI CARICHI POTENZIALI MEDI ANNUI NEI BACINI IDROGRAFICI - FOSFORO
TAV. 4.3.4a	STIMA DEI CARICHI RESIDUI CIVILI, AGRICOLI E ZOOTECNICI DI AZOTO E DI FOSFORO SUI BACINI PRINCIPALI E SULLE AREE SENSIBILI
TAV. 4.4.1	STIMA DEI SURPLUS MEDI ANNUI DI AZOTO DI ORIGINE AGRICOLA
TAV. 4.4.2	STIMA DEI SURPLUS MEDI ANNUI DI FOSFORO DI ORIGINE AGRICOLA
TAV. 4.5.1	STIMA DELLE CONCENTRAZIONI POTENZIALI, MEDIE ANNUE, DI AZOTO DI ORIGINE AGRICOLA, DELLE ACQUE DI INFILTRAZIONE E DI SCORRIMENTO SUPERFICIALE
TAV. 4.5.2	STIMA DELLE CONCENTRAZIONI POTENZIALI, MEDIE ANNUE, DI FOSFORO DI ORIGINE AGRICOLA, DELLE ACQUE DI INFILTRAZIONE E DI SCORRIMENTO SUPERFICIALE
TAV. 4.6.1	STIMA DEI CARICHI POTENZIALI MEDI ANNUI, DI AZOTO DI ORIGINE AGRICOLA, VEICOLATI DALLE ACQUE DI SCORRIMENTO SUPERFICIALE
TAV. 4.6.2	STIMA DEI CARICHI POTENZIALI MEDI ANNUI, DI FOSFORO DI ORIGINE AGRICOLA, VEICOLATI DALLE ACQUE DI SCORRIMENTO SUPERFICIALE
TAV. 4.7.1	STIMA DEI CARICHI POTENZIALI MEDI ANNUI, DI AZOTO DI ORIGINE AGRICOLA, VEICOLATI DALLE ACQUE DI INFILTRAZIONE
TAV. 4.7.2	STIMA DEI CARICHI POTENZIALI MEDI ANNUI, DI FOSFORO DI ORIGINE AGRICOLA, VEICOLATI DALLE ACQUE DI INFILTRAZIONE
TAV. 5.1	RETE DI MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI
TAV. 5.2	RETE DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
TAV. 6.1A	CAMPI DI ESISTENZA DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI
TAV. 6.1B	CORPI IDRICI SOTTERRANEI SIGNIFICATIVI
TAV. 6.2	DISTRIBUZIONE MEDIA DEI CARICHI PIEZOMETRICI DEGLI ACQUIFERI CARSICI DELLA MURGIA E DEL SALENTO
TAV. 6.3.1	DISTRIBUZIONE MEDIA DEI CARICHI PIEZOMETRICI DELL'ACQUIFERO POROSO DEL TAVOLIERE
TAV. 6.3.2	DISTRIBUZIONE MEDIA DEI CARICHI PIEZOMETRICI DEGLI ACQUIFERI POROSI DEL BRINDISINO, TARANTINO E SALENTO
TAV. 6.4	UBICAZIONE DEI PUNTI ACQUA CENSITI
TAV. 7.1	DISTRIBUZIONE DELLA PRECIPITAZIONE MEDIA ANNUA NEL PERIODO 1985-2000
TAV. 7.2	DISTRIBUZIONE DELLA RICARICA MEDIA ANNUA NEL PERIODO 1985-2000
TAV. 7.3	DISTRIBUZIONE DEL DEFLUSSO MEDIO ANNUO NEL PERIODO 1985-2000
TAV. 7.4	DISTRIBUZIONE DEL FABBISOGNO IRRIGUO MEDIO ANNUO
TAV. 7.5	ZONIZZAZIONE DELLE AREE IN CUI LA RISORSA SOTTERRANEA E' SOTTOPOSTA A STRESS IDROLOGICO
TAVV. 8.1	VULNERABILITA' INTRINSECA DEGLI ACQUIFERI CARSICI CON FATTORE "P" (Unità idrogeologiche Gargano, Murge e Salento)
TAVV. 8.2	VULNERABILITA' INTRINSECA DEGLI ACQUIFERI CARSICI - ANALISI COMPARATA CON I CARATTERI DEL TERRITORIO E COMPRENSORI ESTRATTIVI
TAVV. 8.3	VULNERABILITA' DEGLI ACQUIFERI CARSICI INTEGRATA DALLA ZONIZZAZIONE DELLA DENSITA' DEI PUNTI DI PRELIEVO DELLA FALDA
TAVV. 8.4	VULNERABILITA' DEGLI ACQUIFERI CARSICI CON FATTORE "P" - ANALISI COMPARATA CON LE AREE DI PREVALENTE RICARICA (Bilancio idrologico)

<u>ALLEGATO 1</u> - Progetto di PtA della Regione Puglia – Elenco elaborati

TAVV. 8.6	VULNERABILITA' INTRINSECA ACQUIFERO SUPERFICIALE DEL TAVOLIERE - ANALISI COMPARATA CON LA ZONIZZAZIONE DELLA DENSITA' DEI PUNTI DI PRELIEVO DELLA FALDA
TAV. 9.1.1	DISTRIBUZIONE DEL CONTENUTO SALINO DELLE ACQUE CIRCOLANTI NEGLI ACQUIFERI CARSICI DELLA MURGIA E DEL SALENTO
TAV. 9.1.2	CONCENTRAZIONE DEL CLOROIONE NELLE ACQUE ESTRATTE DAGLI ACQUIFERI CARSICI DELLA MURGIA E DEL SALENTO UTILIZZATE A SCOPO POTABILE
TAV. 9.2.1	DISTRIBUZIONE DEI NITRATI NELLE ACQUE DI FALDA CIRCOLANTI NEGLI ACQUIFERI CARSICI DEL GARGANO, DELLA MURGIA E DEL SALENTO
TAV. 9.2.2	CONCENTRAZIONE DEI NITRATI NELLE ACQUE ESTRATTE DAGLI ACQUIFERI CARSICI DELLA MURGIA E DEL SALENTO UTILIZZATE A SCOPO POTABILE
TAV. 9.3	DISTRIBUZIONE DEI NITRATI NELLE ACQUE DI FALDA CIRCOLANTI NELL'ACQUIFERI POROSI
TAV. 9.4	RETE DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE
TAV. 9.5	DISTRIBUZIONE DELLE OPERE DI CAPTAZIONE CENSITE PRESSO GLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
TAV. 9.6	QUOTE DI ATTESTAZIONE DEI POZZI CHE INTERESSANO GLI ACQUIFERI CARSICI DELLA MURGIA E DEL SALENTO
TAV. 9.7	MODIFICAZIONE DEI LIVELLI PIEZOMETRICI DELL'ACQUIFERI POROSI DEL TAVOLIERE E DELLE VALLI DEL SACCIONE, FORTORE E OFANTO
TAV. 10.1	ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE
TAV. 11.1	AREE SENSIBILI E RELATIVI BACINI SCOLANTI
TAV. 11.2	OPERE DI CAPTAZIONE DESTINATE ALL'USO POTABILE



Assessorato Opere pubbliche - Lavori pubblici, Difesa del suolo, Risorse naturali

- Settore Tutela delle Acque -

DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE - PRIME MISURE DI SALVAGUARDIA -

La Regione ai sensi dell'art.121 del D.Lgs.152/06, comma 2, in attesa dell'approvazione definitiva del Piano di Tutela delle Acque, adotta le prime "misure di salvaguardia" distinte in:

- Misure di Tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei;
- Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale idrogeologica;
- Misure integrative.

Le prescrizioni contenute nel presente documento sono di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, per gli Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati, a decorrere dalla sua data di adozione.

Nelle more dell'approvazione definitiva del Piano, le Amministrazioni pubbliche devono comunque tener conto delle indicazioni contenute nel Piano di Tutela adottato, in merito:

- a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
- b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione territoriale ed urbanistica che siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato.

5

MISURE DI TUTELA QUALI-QUANTITATIVA DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI

1. Prescrizioni generali

Ai fini della tutela quali-quantitativa delle risorse idriche sotterranee, interessate da prelievi per il soddisfacimento dei diversi usi, si prescrive l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) in sede di rilascio della concessione, ovvero in fase di verifica e/o rinnovo, dovrà essere imposto all'utilizzatore l'installazione di limitatore di portata e di misuratore di portata;
- b) dovrà essere imposta la chiusura di tutti i pozzi scavati e/o eserciti senza autorizzazione;
- c) consentire l'uso dell'acqua di falda per l'innaffiamento di verde pubblico o condominiale non eccedente i 5.000 m²;
- d) Nelle aree già individuate come *vulnerabili da nitrati di origine agricola*, con deliberazione di G.R. n. 2036 del 30.12.2005, è fatto divieto d'uso a scopo potabile delle acque di falda.

2. "Aree di vincolo d'uso degli acquiferi"

Di seguito si riportano le prescrizioni relative alle "aree di vincolo d'uso degli acquiferi", così come individuate alla Tav.B del Piano di Tutela delle Acque, e meglio perimetrate nella cartografia di dettaglio allegata al presente documento (Allegato 4a).

2.1 Tavoliere

Nelle aree di cui alla Tavola B del Piano di Tutela delle Acque - *Aree di Tutela quantitativa*, indicate nella cartografia di dettaglio allegata al presente documento (**Allegato 4a -** <u>Tab.1 - Figure da 1 a 4</u>), cioè in quelle aree sottoposte a stress per eccesso di prelievo, è sospeso il rilascio di concessioni per usi irrigui, industriali e civili non potabili.

2.2 Acquifero carsico della Murgia - fascia costiera Adriatica e Jonica.

- 2.2.1 Nelle aree di cui alla Tavola B del Piano di Tutela delle Acque *Aree interessate da contaminazione salina*, e indicate nella cartografia di dettaglio allegata al presente documento (**Allegato 4a -** <u>Tab.2 Figure da 5 a 12</u>):
 - a) è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali;
 - b) è consentito il prelievo di acque marine di invasione continentale per usi produttivi, (itticoltura, mitilicoltura) per impianti di scambio termico o dissalazione a condizione che:
 - le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione.
 - venga indicato preventivamente il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente;
 - c) In sede di rinnovo della concessione, devono essere sottoposte a verifica le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.).
 - d) In sede di rinnovo della concessione, nel determinare la portata massima emungibile occorre considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 50% del valore dello stesso carico e comunque tale che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare.
 - 2.2.2 Nelle aree di cui alla Tavola B del Piano di Tutela delle Acque Aree di tutela qualiquantitativa, e indicate nella cartografia di dettaglio allegata al presente documento (Allegato 4a - <u>Tab.3 – Figure da 5 a 12</u>):
 - a) In sede di rilascio di nuove autorizzazione alla ricerca, andranno verificate le quote previste di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con il vincolo che le stesse non risultino superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.).

A tale vincolo si potrà derogare nelle aree in cui la circolazione idrica si esplica in condizioni confinate al di sotto del livello mare. Di tale circostanza dovrà essere data testimonianza nella relazione idrogeologica a corredo della richiesta di autorizzazione.

b) In sede di rilascio o di rinnovo della concessione, nel determinare la portata massima emungibile, si richiede che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 60% del valore dello stesso carico e che i valori del contenuto salino (Residuo fisso a 180°C) e la concentrazione dello ione cloro (espresso in mg/l di Cl-) delle acque emunte non superino rispettivamente 1 g/l o 500 mg/l.

2.3 Acquifero carsico del Salento

- 2.3.1 Nelle aree di cui alla Tavola B del Piano di Tutela delle Acque *Aree interessate da contaminazione salina*, indicate nella cartografia di dettaglio allegata al presente documento (**Allegato 4a -** <u>Tab.4 Figure da 13 a 20</u>) :
 - a) è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali;
 - b) è consentito il prelievo di acque marine di invasione continentale per usi produttivi, (itticoltura, mitilicoltura) per impianti di scambio termico o dissalazione a condizione che:
 - le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione;
 - venga indicato preventivamente il recapito finale delle acque usate nel rispetto della normativa vigente;
 - c) In sede di rinnovo della concessione, devono essere sottoposte a verifica le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino superiori a 20 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.).
 - d) In sede di rilascio o di rinnovo della concessione, nel determinare la portata massima emungibile occorre considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 30% del valore dello stesso carico e

comunque tale che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare.

- 2.3.2 Nelle aree di cui alla Tavola B del Piano di Tutela delle Acque *Aree di tutela quali-quantitativa*, indicate nella cartografia di dettaglio allegata al presente documento (**Allegato 4a -** Tab.5 Figure da 13 a 20):
 - a) In sede di rilascio di nuove autorizzazione alla ricerca, andranno verificate le quote previste di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con il vincolo che le stesse non risultino superiori a 20 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.).
 - A tale vincolo si potrà derogare nelle aree in cui la circolazione idrica si esplica in condizioni confinate al di sotto del livello mare. Di tale circostanza dovrà essere data testimonianza nella relazione idrogeologica a corredo della richiesta di autorizzazione.
 - b) In sede di rilascio o di rinnovo della concessione, nel determinare la portata massima emungibile si richiede che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 30% del valore dello stesso carico e che i valori del contenuto salino (Residuo fisso a 180°C) e la concentrazione dello ione cloro (espresso in mg/l di Cl-), delle acque emunte, non superino rispettivamente 1 g/l o 500 mg/l.

2.4 Acquifero carsico del Gargano

- 2.4.1. Nelle aree di cui alla Tavola B del Piano di Tutela delle Acque *Aree interessate da contaminazione salina*, indicate nella cartografia di dettaglio allegata al presente documento (**Allegato 4a -** Tab.6 Figure da 21 a 23):
 - a) è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali;
 - è consentito il prelievo di acque marine di invasione continentale per usi produttivi, (itticoltura, mitilicoltura) per impianti di scambio termico o dissalazione a condizione che:

- le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione;
- venga indicato preventivamente il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente;
- b) In sede di rinnovo della concessione, devono essere sottoposte a verifica le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino superiori a 30 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.).
- c) In sede di rilascio o di rinnovo della concessione, nel determinare la portata massima emungibile occorre considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 30% del valore dello stesso carico e comunque tale che le acque estratte abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da irrigare.

MISURE DI SALVAGUARDIA PER LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE IDROGEOLOGICA

Sulla base delle risultanze delle attività di studio integrato dei caratteri del territorio e delle acque sotterranee sono stati delimitati comparti fisico-geografici del territorio meritevoli di tutela perché di strategica valenza per l'alimentazione dei corpi idrici sotterranei: *Zone di protezione speciale idrogeologica*, di cui alla Tavola A del Piano di Tutela delle Acque.

Di seguito si riportano le misure relative alle **Zone di Protezione Speciale Idrogeologica** di cui sopra, **codificate come zone tipo "A","B"** e "C" e individuate dalla cartografia di dettaglio allegata al presente documento (**Allegato 4b**).

1. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale idrogeologica di Tipo "A"

Le **Zone di Protezione Speciale Idrogeologica** – **Tipo** "A" - individuate sugli alti strutturali centro-occidentali del Gargano, su gran parte della fascia murgiana nord-occidentale e centro-orientale - sono le aree afferenti ad acquiferi carsici complessi ritenute strategiche per la Regione Puglia in virtù del loro essere aree a bilancio idrogeologico positivo, a bassa antropizzazione ed uso del suolo non intensivo.

Nelle **Zone di Protezione Speciale Idrogeologica – Tipo "A"**, così come individuate nella cartografia di dettaglio allegata al presente documento (**Allegato 4b -** <u>Tab.1 – Figure da 1 a 5</u>), è vietata:

- a) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
- b) l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;
- c) lo spandimento di acque di vegetazione, fanghi e compost;
- d) la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio carsico;
- e) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificatura del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
- f) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie;
- g) l'apertura di impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
- h) la captazione, le adduzioni idriche, le derivazioni e la realizzazione di nuovi depuratori;
- i) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;
- j) i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica.

2. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale idrogeologica di Tipo "B"

Le **Zone di Protezione Speciale Idrogeologica** – **Tipo** "B" sono aree a prevalente ricarica afferenti anch'esse a sistemi carsici evoluti (caratterizzati però da una minore frequenza di rinvenimento delle principali discontinuità e dei campi carsici, campi a doline con inghiottitoio) e interessate da un livello di antropizzazione modesto ascrivibile allo sviluppo delle attività agricole, produttive, nonché infrastrutturali.

In particolare sono tipizzate come:

- **B1**: le aree ubicate geograficamente a sud e SSE dell'abitato di Bari, caratterizzate da condizioni quali-quantitative dell'acquifero afferente sostanzialmente buone, e pertanto meritevoli di interventi di controllo e gestione corretta degli equilibri della risorsa;

- **B2**: l'area individuata geograficamente appena a nord dell'abitato di Maglie (nella cui propaggine settentrionale è ubicato i il centro di prelievo da pozzi a uso potabile più importante del Salento), interessata da fenomeni di sovrasfruttamento della risorsa.
- 2.1 Nelle **Zone di Protezione Speciale Idrogeologica Tipo "B1"**, così come individuate nella cartografia di dettaglio allegata al presente documento (**Allegato 4b -** <u>Tab.2 Figure 6 e 7</u>), è vietata:
- a) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
- b) lo spandimento acque di vegetazione, fanghi e compost;
- c) i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
- d) il divieto della trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificatura del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree.
- 2.2 Nelle **Zone di Protezione Speciale Idrogeologica Tipo** "**B2**", così come individuate nella cartografia di dettaglio allegata al presente documento (**Allegato 4b -** <u>Tab.3 Figura 8</u>), è vietata:
- a) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
- b) lo spandimento acque di vegetazione, fanghi e compost;
- c) i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
- d) divieto della trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificatura del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
- e) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;
- f) l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per i rifiuti solidi urbani non inserite nel Piano Regionale dei Rifiuti.

3. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale idrogeologica di Tipo "C"

Le **Zone di Protezione Speciale Idrogeologica – Tipo "C"** - individuate a SSW di Corato-Ruvo, nella provincia di Bari e a NNW dell'abitato di Botrugno, nel Salento - sono aree a prevalente ricarica afferenti ad acquiferi strategici, in quanto risorsa per l'approvvigionamento idropotabile, in caso di programmazione di interventi in emergenza.

Nelle **Zone di Protezione Speciale Idrogeologica – Tipo "C"**, così come individuate nella cartografia di dettaglio allegata al presente documento (**Allegato 4b -** <u>Tab.4 – Figure 9 e 10</u>), è sospeso il rilascio di nuove concessioni per opere di derivazione.

MISURE D'INTERVENTO INTEGRATIVE

Al fine di garantire la tutela di una porzione essenziale del territorio pertinente l'acquifero Murgiano, nonchè gli equilibri idraulici lungo il tracciato del "Canale Principale dell'AQP", con l'obiettivo di poter riservare le risorse dell'acquifero sott ostante a provvedimenti emergenziali di prelievo della risorsa idrica, è stabilito un vincolo di protezione assoluta per le aree occupanti una fascia di 500m a dx e a sx del tracciato del Canale Principale dell'AQP, a partire dall'impianto di "Lamagenzana" e fino alle aree finitime l'abitato di Altamura, come riportato da cartografia allegata al presente documento (**Allegato 4c** – <u>Figure 1 - 1A e 1B</u>).

- ALLEGATO 2a -



Assessorato Opere Pubbliche - Lavori pubblici, Difesa del suolo, Risorse naturali


- Settore Tutela delle Acque -

MISURE DI TUTELA QUALI-QUANTITATIVA DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI "Aree di vincolo d'uso degli acquiferi"


Allegato 2a

AREE DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI – TAVOLIERE – (Cfr. Figure da 1 a 4)


TAB.1 : Aree di Tutela (Quantit	ativa																				
Comune interessato	Fig.		Numeri dei Fogli catastali interessati																			
BARLETTA	4	20,	21,	23,	27,	28,	30,	39,	40,	41,	42											
CARAPELLE	2-3	1,	2,	3,	6,	8,	9															
		8, 31,	9, 32,	10, 33,	11, 34,	12, 35,	13, 36,	14, 37,	15, 39,	16, 40,	17, 41,	18, 42,	19, 43,	20, 44,	21, 45,	22, 46,	25, 47.	26, 49,	27, 50,	28, 51,	29, 52,	30, 53,
		54.	55,	56.	5 7 ,	58,	59,	60,	61,	62,	63,	64,	65,	66,	43, 67,	68,	69,	70,	71.	72,	73,	74,
CERIGNOLA	3-4	75.	76.	77,	78.	79.	80,	81.	82,	83,	84,	85,	86,	87,	88,	89,	90,	91.	92,	93,	95,	96.
		97,	98,	116,	117,	- ,	119,	- ,	,	122,	,	,	,	,	132,	,	153,	- ,	159,	160,	161,	,
		163,	164,	,	166,	167,	,	,	171,	,			,	,	179,	,	,	,	,	320,	321,	′
		342,	343,	344,	345,	346,	347,	357,	358,	359,	360,	361,	362,	363,	405,	406,	407,	418	·	ŕ	,	Í
		3,	6,	10,	11,	12,	13,	15,	16,	17,	18,	26,	35,	36,	37,	41,	46,	47,	48,	49,	50,	51,
FOGGIA	2-3	52,	53,	54,	55,	56,	72,	73,	74,	98,	155,	156,	163,	169,	170,	171,	172,	173,	174,	175,	176,	177,
		178,	181,	182,	183,	184,	185,	194,	195,	196,	197,	198,	199,	200,	201,	202						
LESINA	1	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	12,	13,	16,	38,	39,	40,	41,	42,	43,	44,	45,	46	
MANFREDONIA	2-3	47,	137,	138,	139,	140																
MARGHERITA DI SAVOIA	4	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	26,	27												
ORTA NOVA	2-3	2,	3,	4,	5,	7,	13,	21,	31,	32,	34,	40,	41,	42,	47,	48,	53,	62				
POGGIO IMPERIALE	1	1,	2,	3,	4,	5,	6,	11														
SAN SEVERO	1-2	48,	49,	50,	52,	53,	113,	114,	115,	116,	117,	134,	135,	136,	139,	140,	143,	146				
SERRACAPRIOLA	1	2,	6,	26,	27,	28,	29,	36,	37,	38,	39,	46,	47,	48,	55,	56,	57,	58				
STORNARA	3	1																				
STORNARELLA	3	1,	2																			
TRINITAPOLI	4	1,	2,	15,	17,	18,	19,	20,	41,	42,	43,	45,	47,	48,	49,	50,	52,	53,	54,	55,	56,	57,
		59,	60,	100,	101,	102,	103,	105												1		




Allegato 2a



Allegato 2a





Allegato 2a

AREE DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI – ACQUIFERO CARSICO DELLA MURGIA – (Cfr. Figure da 5 a 12)

TAB.2 : Aree interessate	da cor	ntami	nazio	ne sa	lina		_						_	_		_	_	_		_	_	
Comune (Sezione)	Fig.								Nume	ri de	Fogl	i cata	astali	inter	essat	i						
		1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
ANDRIA	5	22,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	43,	44,	45,
		46,	47,	48,	49,	50,	51,	62,	63,	64,	65,	66,	75,	76,	77,	78,	79,	80,	82,	197,	227	
		1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
		22,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	41,	42,
BABI (Bari)		43,	44,	45,	46,	47,	48,	49,	50,	51,	52,	53,	54,	55,	56,	57,	58,	59,	60,	61,	62,	63,
BARI (Bari)		64,	65,	66,	67,	68,	69,	70,	71,	72,	76,	77,	78,	79,	80,	81,	82,	83,	84,	85,	86,	87,
		88,	89,	90,	91,	92,	93,	94,	95,	96,	97,	98,	100,	101,	102,	103,	104,	105,	106,	107,	108,	109,
	7	110,	111,	112,	113,	114,	115,	116,	117,	118,	119,	120,	121,	123,	124							
BARI (Carbonara)		1,	2,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22					
BARI (Ceglie)		12,	13,	14,	15,	17,	20															
BARI (Palese)		1,	2,	3,	4,	5																
BARI (Santo Spirito)		1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15						
BARI (Torre a Mare)		1,	2,	3,	4,	5,	6,	7														
		1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
		22,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	41,	42,
BARLETTA	5-6	43,	44,	45,	46,	47,	48,	49,	50,	51,	52,	53,	54,	55,	56,	57,	58,	59,	60,	61,	62,	63,
BARLETTA	3-0	64,	65,	66,	67,	68,	69,	70,	71,	72,	73,	74,	75,	76,	77,	78,	79,	80,	81,	82,	83,	84,
		85,	86,	87,	88,	89,	90,	91,	92,	93,	94,	95,	96,	97,	98,	99,	100,	101,	102,	103,	104,	105,
		106,	107,	108,	109,	110,	111,	112,	113,	114,	115,	116,	117,	118,	119,	120,	121,	122,	123,	124,	125	ĺ
		1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
BISCEGLIE	6	23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	41,	42,	43,
		44,	45,	46,	47,	48,	49,	50,	54,	55,	56,	57										
BITONTO	7	7,	8,	13,	14,	19,	20,	29,	30,	43,	53											
BRINDISI	9	1																				
CANOSA DI PUGLIA	5	1,	2,	3,	4,	5,	7,	9,	11,	12,	13											
CAPURSO	7	1,	2,	11,	12,	13																
CAROSINO	11	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10											
		1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
CAROVIGNO	9	22,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	41,	42,	43,	44,	45,
CAROVIGINO	Э	46,	52,	53,	54,	55,	56,	57,	58,	59,	60,	61,	68,	69,	70,	78,	79,	80,	81,	84,	85,	86,
		87,	88					,														

Allegato 2a

AREE DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI – ACQUIFERO CARSICO DELLA MURGIA – (Cfr. Figure da 5 a 12)

TAB.2 : Aree interessate	da cor	ıtami	nazio	ne sa	lina																	
Comune (Sezione)	Fig.								Nume	ri de	i Fogl	li cata	astali	inter	essat	i						
CASTELLANETA	10	73,	79,	80,	81,	82,	83,	84,	85,	86,	87,	88,	89,	90,	91,	92,	93,	100,	101,	102,	110,	127,
CERIGNOLA	5	228,	229,	246,	247,	248,	250,	258,	259,	266,	267,	268,										
CISTERNINO	9	14,	15,	25,	26,	27,	49,															
CONVERSANO	8	1,	2,	4,	5,	6,	7,	13,	14,	23,	26,	32,	33,	45,	57							
CORATO	6	1																				
		9,	10,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,
CRISPIANO	11	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	41,	42,	43,	44,	45,	51,	52,	53,	54,	55,	56,
CRISTIANS	''	57,	58,	59,	60,	61,	62,	63,	64,	65,	66,	67,	68,	69,	70,	71,	72,	73,	74,	75,	76,	77,
		78,	79,	80,	81,	82,	83,	85,	87,	88,	89,	90,	91,	92,	110,	111,	112,	113				
FAGGIANO	12	1,	2,	3,	5,	6,	7,	8,	10,	11,	12,	13,	14,	15								
		1,	2,	3,	4,	5,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,
		23,	24,	25,	30,	31,	32,	33,	43,	44,	45,	46,	47,	55,	56,	57,	58,	59,	60,	64,	65,	66,
FASANO	8-9	67,	68,	69,	70,	71,	72,	74,	75,	76,	77,	78,	79,	80,	81,	82,	83,	85,	86,	87,	89,	96,
		100,	101,	102,	104,	105,	106,	107,	108,	109,	110,	111,	112,	113,	114,	115,	116,	117,	118,	119,	120,	121,
		122,	124,	125,	126,	127																
		66,	67,	68,	69,	70,	71,	72,	73,	88,	89,	90,	91,	92,	93,	94,	95,	96,	97,	98,	100,	112,
FRANCAVILLA FONTANA	12	113,	114,	115,	116,	117,	118,	119,	120,	129,	130,	131,	132,	133,	134,	135,	136,	142,	143,	144,	145,	146,
		147,	148,	149,	150,	151,	152,	153,	154,	162,	163,	164,	165,	174,	214							
GIOVINAZZO	6-7	1,	2,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	29		
		1,	9,	15,	16,	17,	18,	19,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,
GROTTAGLIE	9-11	40,	41,	42,	43,	44,	45,	46,	47,	48,	49,	50,	51,	52,	53,	54,	55,	56,	57,	58,	59,	60,
GROTTAGELE	9-11	61,	62,	63,	64,	65,	66,	67,	68,	69,	70,	71,	72,	73,	74,	75,	76,	77,	78,	79,	80,	81,
		82,	83,	84,	86,	88																
LATIANO	9	3,	6																			
LEPORANO	12	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16					
MARGHERITA DI SAVOIA	5	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	27									
MARTINA FRANCA	11	231,	232																			
		17,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	46,	47,	49,	50,	51,	52,	64,	65,	66,	67,	72,	73,
MASSAFRA	10-11	74,	75,	76,	77,	78,	79,	80,	81,	82,	83,	84,	85,	86,	87,	88,	89,	90,	91,	92,	93,	94,
		95,	96,	97,	98,	99,	100,	101,	102,	103,	104,	105,	106,	107,	108,	109,	110,	<u>111,</u>	112,	113,	114	
MODUGNO	7	5,	6,	8,	9,	22	24															

Allegato 2a

AREE DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI – ACQUIFERO CARSICO DELLA MURGIA – (Cfr. Figure da 5 a 12)

TAB.2 : Aree interessate	da cor	tami	nazio	ne sa	lina																	
Comune (Sezione)	Fig.								Nume	eri de	Fog	li cata	astali	inter	essat	i						
MOLA DI BARI	7-8	1, 22, 46,	2, 23, 47	3, 24,	4, 25,	5, 26,	6, 27,	7, 28,	8, 29,	9, 30,	10, 31,	11, 32,	12, 33,	13, 34,	14, 35,	15, 36,	16, 37,	17, 38,	18, 39,	19, 40,	20, 41,	21, 42,
MOLFETTA	6	1, 22, 43,	2, 23, 44,	3, 24, 45,	4, 25, 47,	5, 26, 49,	6, 27, 50,	7, 28, 51,	8, 29, 52,	9, 30, 54,	10, 31, 56	11, 32,	12, 33,	13, 34,	14, 35,	15, 36,	16, 37,	17, 38,	18, 39,	19, 40,	20, 41,	21, 42,
MONOPOLI	8	1, 28, 61, 103, 135,	2, 29, 62, 104, 136,	3, 33, 66, 105, 147,	4, 34, 70, 106, 148,	5, 35, 71, 107, 149	6, 36, 72, 108,	7, 41, 73, 109,	8, 42, 74, 110,	9, 43, 75, 111,	10, 44, 76, 112,	11, 45, 77, 113,	14, 46, 86, 119,	15, 47, 87, 121,	16, 48, 88, 122,	17, 54, 89, 123,	18, 55, 90, 124,	19, 56, 91, 125,	24, 57, 92, 126,	25, 58, 93, 132,	26, 59, 94, 133,	27, 60, 95, 134,
MONTEIASI	11-12	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13								
MONTEMESOLA	11-12	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21
MONTEPARANO	11-12	1,	2,	3,	4,	5																
MOTTOLA	10	130,	131,	134,	135,	136																
NOICATTARO	7	2,	3,	4,	5,	21,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	32,	33,	36						
OSTUNI	8-9	1, 22, 43, 64, 91,	2, 23, 44, 65, 92,	3, 24, 45, 66, 93,	4, 25, 46, 67, 94,	5, 26, 47, 68, 95,	6, 27, 48, 69, 96,	7, 28, 49, 70, 97,	8, 29, 50, 71, 98,	9, 30, 51, 72, 99,	10, 31, 52, 73, 114,	11, 32, 53, 74, 115,	12, 33, 54, 81, 116,	13, 34, 55, 82, 117,	14, 35, 56, 83, 118,	15, 36, 57, 84, 152,	16, 37, 58, 85, 153	17, 38, 59, 86,	18, 39, 60, 87,	19, 40, 61, 88,	20, 41, 62, 89,	21, 42, 63, 90,
PALAGIANELLO	10	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25						
PALAGIANO	10	3, 26, 47,	4, 27, 48,	5, 28, 49,	6, 29, 50,	9, 30, 51,	10, 31, 52	11, 32,	12, 33,	13, 34,	14, 35,	15, 36,	16, 37,	17, 38,	18, 39,	19, 40,	20, 41,	21, 42,	22, 43,	23, 44,	24, 45,	25, 46,
POLIGNANO A MARE	8	1, 22,	2, 23,	3, 24,	4, 25,	5, 26,	6, 27,	7, 28,	8, 29,	9, 30,	10, 31,	11, 32,	12, 33,	13, 34,	14, 35,	15, 36,	16, 37,	17, 38,	18, 39,	19, 40,	20, 41,	21, 45
PULSANO	12	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	17			-	-	
ROCCAFORZATA (ex frazione Taranto)	12	1,	2,	3,	5,	6,	7,	11,	12,	15,	19			,	,						,	
ROCCAFORZATA (Roccaforzata)		1,	2,	3,	4,	5,	9		,			,			,							

Allegato 2a

AREE DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI – ACQUIFERO CARSICO DELLA MURGIA – (Cfr. Figure da 5 a 12)

TAB.2 : Aree interessate	da con	tamii	nazio	ne sa	lina																	
Comune (Sezione)	Fig.								Nume	eri de	i Fogl	li cata	astali	inter	essat	:i						
RUTIGLIANO	7	1,	2,	4,	11,	12,	13															
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	5	5, 32,	6, 33,	7, 34,	8, 35,	9, 36,	10, 37,	11, 38,	12, 39,	13, 40,	15, 41,	16, 42,	17, 43,	18, 44,	19, 45,	25, 46,	26, 47,	27,	28,	29,	30,	31,
SAN GIORGIO IONICO	11	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14							
SAN VITO DEI NORMANNI	9	1, 23, 73,	2, 27, 97	3, 28,	4, 29,	5, 33,	6, 34,	7, 35,	8, 36,	9, 37,	10, 46,	11, 47,	12, 48,	13, 49,	14, 50,	15, 59,	17, 60,	18, 61,	19, 62,	20, 63,	21, 71,	22, 72,
TARANTO	11	9, 109, 134, 155, 176, 197, 219, 248, 269, 290, 311.	291,	178, 199, 221, 250, 271,	137, 158, 179, 200, 222, 251, 272, 293,	138, 159, 180, 201, 223, 252, 273, 294,	139, 160, 181, 202, 226, 253, 274, 295,	140, 161, 182, 203, 227, 254, 275, 296,	183, 204, 228, 255, 276, 297,	142, 163, 184, 205, 229, 256, 277,	143, 164, 185, 206, 230, 257, 278,	144, 165, 186, 207, 231, 258, 279,	124, 145, 166, 187, 208, 232, 259, 280,	146, 167, 188, 209, 233, 260, 281,	126, 147, 168, 189, 210, 234, 261, 282,	127, 148, 169, 190, 212, 240, 262, 283,	149, 170, 191, 213, 241, 263, 284,	129, 150, 171, 192, 214, 243, 264, 285,	130, 151, 172, 193, 215, 244, 265, 286,	152, 173, 194, 216, 245, 266, 287,	132, 153, 174, 195, 217, 246, 267, 288,	133, 154, 175, 196, 218, 247, 268,
TERLIZZI	6	3,	4,	5,	10	0.0,	0.0,	,	0.0,													
TRANI	6	1, 23, 44, 65, 86,	2, 24, 45, 66, 87,	3, 25, 46, 67, 88,	5, 26, 47, 68, 89,	6, 27, 48, 69, 90,	7, 28, 49, 70, 91,	8, 29, 50, 71, 92,	9, 30, 51, 72, 93,	10, 31, 52, 73, 94,	11, 32, 53, 74, 95,	12, 33, 54, 75, 96,	13, 34, 55, 76, 97,	14, 35, 56, 77, 98,	15, 36, 57, 78, 99,	16, 37, 58, 79, 100,	17, 38, 59, 80, 101,	18, 39, 60, 81, 102,	19, 40, 61, 82, 103,		84,	43, 64,
TRIGGIANO	7	1, 23	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
TRINITAPOLI	5	28, 63,	41, 64,	42, 74,	43, 75,	45, 79	46,	47,	48,	49,	50,	52,	53,	54,	55,	56,	57,	58,	59,	60,	61,	62,
VALENZANO	7	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	10,	32,	33											
VILLA CASTELLI	9-12	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38	

Allegato 2a

AREE DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI – ACQUIFERO CARSICO DELLA MURGIA – (Cfr. Figure da 5 a 12)

TAB.3 : Aree di Tutela (Quali-Q	Quant	itativ	a																		
Comune (Sezione)	Fig.								Nume	eri de	i Fog	li cata	astali	inter	essat	i						
ADELFIA	7	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	23,	26			
		41,	42,	52,	53,	54,	55,	56,	57,	58,	59,	60,	61,	67,	68,	69,	70,	71,	72,	73,	74,	81,
ANDRIA	5-6	83,	84,	85,	86,	87,	88,	89,	90,	93,	94,	98,	101,	102,	103,	104,	105,	106,	107,	108,	111,	112,
		113,	114,	115,	116,	117,	118,	133,	198													
BARI (Bari)		73,	74,	75																		
BARI (Carbonara)	1	3,	4,	5,	6,	7,	8,	23														
BARI (Ceglie)	7	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	16,	18,	19,	21,	22,	23,	24,			
BARI (Ceglie)		25,	26,	27,	28,	29																
BARI (Loseto)	1	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7														
BISCEGLIE	6	51,	52,	53,	58,	59,	60,	61,	62,	63,	64,	65,	66,	67,	68							
BITONTO	6-7	10,	11,	12,	17,	18,	27,	28,	42,	51,	52,	54,	55									
BITRITTO		5,	17																			
		6,	8,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	32,
CANOSA DI PUGLIA	5	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	41,	42,	43,	44,	45,	46,	47,	48,	50,	51,	52,	53,	54,
CANOSA DI PUGLIA	5	55,	56,	57,	58,	59,	60,	61,	62,	63,	64,	65,	66,	67,	68,	69,	70,	71,	72,	73,	74,	75,
		76,	77,	79,	80,	82,	88															
CAPURSO	7	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	14,	15											
CAROVIGNO	9	38,	39,	40,	49,	50,	51,	65,	66,	67,	76,	77										
CASAMASSIMA	7	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	19,	21,	22,	23,	24,
CASAIVIASSIIVIA	'	26																				
		35,	41,	42,	43,	44,	45,	46,	48,	51,	52,	53,	54,	55,	57,	60,	61,	62,	63,	64,	66,	67,
CASTELLANETA	10	68,	69,	70,	71,	72,	74,	75,	76,	77,	78,	94,	95,	96,	97,	98,	99,	103,	104,	105,	106,	107,
		108,	109,	111,	112,	113,	114,	115,	116,	117,	118,	119,	120,	121,	122,	123,	124,	125,	126			
CELLAMARE	7	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7														
		211,	212,	230,	231,	232,	233,	234,	235,	236,	237,	239,	240,	241,	242,	243,	244,	245,	265,	269,	270,	271,
CERIGNOLA	5	272,	273,	274,	275,	281,	282,	283,	284,	286,	373,	374,	375,	376,	377,	378,	379,	380,	381,	382,	383,	384,
		385,	386,	387,	388,	389,	390,	391,	392,	394												
CISTERNINO	8-9	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11,	12,	13,	16,	17,	23,	24,	32,	45,	46,	47,	48
CONVERSANO	7-8	3,	8,	9,	10,	11,	12,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	24,	25,	27	28,	29,	30,	31,
CONVERSANO	7-0	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	42,	43,	46,	47,	48,	49,	56,	58,	59,	60,	68,	69,	70,	86
CORATO	6	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	16,	17,	27,	36							

Allegato 2a

AREE DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI – ACQUIFERO CARSICO DELLA MURGIA – (Cfr. Figure da 5 a 12)


TAB.3 : Aree di Tutela (Quali-Q	uant	itativ	a																		
Comune (Sezione)	Fig.								Nume	ri de	i Fog	li cata	astali	inter	essat	:i						
CRISPIANO	11-12	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	11,	46,	47,	48									
FASANO	8	26,	28,	29,	35,	36,	40,	41,	42,	54,	63,	73,	84,	88,	90,	91,	92,	95,	97,	99		
FRANCAVILLA FONTANA	9-12	7, 76,	9, 77,	23, 78,	24, 99,	25, 101,	26, 102	27,	29,	41,	42,	43,	44,	45,	46,	47,	48,	49,	50,	52,	74,	75,
GINOSA	10	1, 27, 62, 99, 144	2, 31, 63, 103,	3, 32, 72, 104,	5, 33, 73, 105,	7, 34, 75, 106,	8, 37, 76, 107,	9, 38, 77, 108,	10, 39, 78, 117,	11, 40, 79, 118,	13, 41, 80, 119,	14, 42, 81, 120,	15, 43, 88, 125,	16, 44, 89, 126,	17, 53, 90, 130,	18, 55, 91, 131,	19, 56, 92, 132,	22, 57, 93, 135,	23, 58, 94, 136,	24, 59, 96, 137,		
GIOVINAZZO	6-7	22,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	38,	39,	41,	42				
GROTTAGLIE	9-12	2,	3,	4,	6,	7,	8,	10,	11,	12,	13,	14,	20,	21,	22,	23,	24,	25				
LATERZA	10	1, 32, 58, 81,	2, 33, 59, 82,	7, 34, 60, 83,	8, 35, 63, 84,	9, 36, 64, 85,	10, 39, 65, 86,	11, 42, 66, 87,	12, 43, 67, 88,	14, 44, 68, 89,	17, 45, 69, 90,	18, 46, 70, 91,	19, 47, 71, 92,	20, 49, 72, 93,	21, 50, 73, 94,	22, 51, 74, 95,	23, 52, 75, 96,	27, 53, 76, 97,	28, 54, 77, 98,	29, 55, 78, 99,	30, 56, 79, 100,	,
		102, 123, 144,	103, 124, 145	,	105, 126,	106, 127,					111, 132,										121, 142,	122, 143,
LATIANO	9	1,	2,	4,	5																	
LOCOROTONDO	8	10,	17,	18,	19,	20,	30,	31,	39													
MARTINA FRANCA	11-12	180, 230,	181, 233,	182, 234,	183, 235	184,	185,	186,	187,	188,	189,	209,	211,	212,	214,	223,	224,	225,	226,	227,	228,	229,
MASSAFRA	10-11	16, 57,	20, 58,	23, 59,	24, 60,	25, 61,	26, 62,	27, 63,	37, 68,	38, 69,	39, 70,	40, 71,	41, 115	42,	43,	44,	45,	48,	53,	54,	55,	56,
MINERVINO MURGE	5	8,	14,	15,	26,	27																
MODUGNO	7	7,	10,	11,	12,	13,	15,	21,	23,	26,	27							-	-			
MOLA DI BARI	7-8	43,	44,	45																		
MOLFETTA	6	46,	48,	53																		
MONOPOLI	8	12, 158	13,	22,	23,	32,	39,	40,	52,	53,	65,	69,	82,	83,	84,	85,	102,	117,	120,	131,	146,	155,
MOTTOLA	10	110,	111,	112,	113,	120,	121,	122,	123,	124,	125,	126,	127,	128,	132,	133,	137,	138,	139			
NOICATTARO	7	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	31,	34,	35,	37,	38,	39


Allegato 2a


AREE DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI – ACQUIFERO CARSICO DELLA MURGIA – (Cfr. Figure da 5 a 12)


TAB.3 : Aree di Tutela	Quali-Ç)uant	itativ	a																		
Comune (Sezione)	Fig.							N	lume	ri dei	Fogl	i cata	stali	intere	essati							
OSTUNI	9	82,	106,	112,	113,	154,	222															
PALAGIANELLO	10	1,	3,	5,	6,	7,	8,	9,	10													
PALAGIANO	10	1,	2,	7,	8																	
POLIGNANO A MARE	8	42,	43,	44,	46,	47,	48,	49,	50,	51,	52,	53,	55									
RUTIGLIANO	7	3,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	27,
ROTIGLIANO	'	28,	29,	30,	34,	35,	36,	39,	41,	42,	43											
RUVO DI PUGLIA	6	1,	3,	4,	5,	6,	8,	9,	12,	13												
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	5	48,	49,	50																		
SAN VITO DEI NORMANNI	9	17,	26,	32,	45,	57,	58,	68,	69													
TERLIZZI	6	1, 26,	2, 27,	6, 28,	7, 30,	8, 34,	9, 35,	11, 36,	12, 37,	13, 38,	14, 43,	15, 45,	16, 46	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,
TRANI	6	104,	105,	107,	108,	109,	110,	111														
TRIGGIANO	7	22		-																		
TURI	7	2,	3,	4																		
VALENZANO	7	8, 30,	9, 31	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,
VILLA CASTELLI	12	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18								


Allegato 2a














Allegato 2a



Allegato 2a



Allegato 2a



TAB.4 : Aree interessate	da con	tami	nazion	e sali	na																	
Comune (Sezione)	Fig.							N	lume	ri dei	Fogl	i cata	stali	intere	essati							
ACQUARICA DEL CAPO	20	9,	10,	11,	18,	22																
ALESSANO	20	14,	2021,	22,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31											
ALEZIO	18	1,	5,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22					
ALLISTE	18	1, 22,	2, 23,	3, 24,	4, 25	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
ANDRANO	19-20	4,	5,	7,	8,	9,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19								
AVETRANA	15-16	16,	17,	20,	28,	29,	30,	40,	41,	42,	43,	44,	45,	46,	47,	48,	49,	50,	51,	52,	53,	54
		2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,
		23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	41,	42,	43,
		44,	45,	46,	47,	48,	49,	50,	51,	53,	54,	55,	56,	57,	58,	59,	60,	61,	62,	63,	64,	65,
		66,	67,	68,	69,	70,	71,	72,	73,	74,	75,	76,	77,	78,	79,	80,	81,	82,	83,	84,	85,	86,
BRINDISI	13-14	87,	88,	89,	90,	91,	97,	98,	99,	100,	101,	102,	103,	104,	105,	106,	107,	108,	109,	110,	111,	112,
		113,	114,	115,	116,	117,	118,	119,	120,	125,	126,	127,	128,	129,	130,	131,	132,	133,	134,	135,	136,	137,
		138,	139,	140,	141,	142,	143,	144,	145,	146,		148,				152,				156,	157,	′ II
		159,	160,	161,	162,	163,	164,	165,	166,	,			•		172,	173,	174,	175,	176,	177,	178,	179,
		180,	181,	182,	183,	184,	185,	186,	187,	188,			192,	193,	194,	195						
CALIMERA	17	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12									
CANNOLE	19	1,	2,	3,	4,	5,	6,	12,	13,	14,	19,	20,	21,	22								
CAPRARICA DI LECCE	17	10,	15																			
CARPIGNANO	17	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
SALENTINO		22,	23,	24,	25,	26,	28,	29,	30,	38,	39,	40,	41,	42,	43,	44						
CASTRI DI LECCE	17	3,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17								
CASTRIGNANO DEL	20	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
CAPO		22,	23,	24,	25,	26																
CASTRO	19-20	2,	4,	5,	9,	10,	11,	15,	16													
CELLINO SAN MARCO	14	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
		22,	23,	24,	25,	26,	27,	28														
COPERTINO	16	30,	31,	32,	33,	34,	35,	38,	39,	46,	47,	52,	61,	63								
CORSANO	20	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9												
DISO	19-20	1,	3,	6,	7,	8,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22					
FAGGIANO	15	16,	17,	18,	19												***************************************					<u> </u>

TAB.4 : Aree interessate	da con	ıtamin	azion	e sali	na																	
Comune (Sezione)	Fig.							1	lume	ri dei	Fogl	i cata	stali	intere	essati	i						
FRAGAGNANO	15	1, 22,	2, 23	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
FRANCAVILLA FONTANA	13	121, 185,	122, 186,	137, 187,	138, 188,	139, 194,	,	156, 197,	157, 201,	158, 202	159,	160,	166,	167,	168,	169,	170,	171,	175,	176,	177,	178,
GAGLIANO DEL CAPO	20	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17				
GALATONE	18	1, 39	3,	5,	6,	7,	9,	10,	11,	13,	14,	15,	16,	21,	22,	23,	24,	29,	30,	36,	37,	38,
GALLIPOLI	18	1, 23, 44,	2, 24, 45,	3, 25, 46	4, 26,	5, 27,	6, 28,	7, 29,	8, 30,	9, 31,	10, 32,	11, 33,	12, 34,	13, 35,	14, 36,	15, 37,	16, 38,	17, 39,	18, 40,	20, 41,	21, 42,	22, 43,
GIUGGIANELLO	19	1,	2,	4																		
GIURDIGNANO	19	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15						
GROTTAGLIE	15	85,	87																			
GUAGNANO	16	5,	6,	7,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	28,	29						
LECCE	14-17	1, 22, 45, 73, 99, 125, 149, 181, 220,	,	3, 24, 49, 75, 101, 127, 155, 183, 222,	223,	185,		159, 187,	132, 160, 197,	133, 161,	199,	138, 163,	164,	140, 165,	141, 166,	142, 167,	143, 168,	144, 176,	18, 41, 67, 95, 120, 145, 177, 216,	19, 42, 68, 96, 122, 146, 178, 217,	20, 43, 69, 97, 123, 147, 179, 218,	219,
LEVERANO	16	1, 27,	2, 28,	3, 29,	4, 30,	31,	32,	33,	o, 34,	9, 35,	36,	37,	38,	39,	19, 40,	20, 41,	42,	43,	23, 44	24,	25,	∠0,
LIZZANELLO	17	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	13,	14,	15,	16,	22,	23,	27				
LIZZANO	15	1, 22, 62,	2, 23, 63,	3, 24, 67	4, 25,	5, 27,	6, 28,	7, 29,	8, 30,	9, 31,	10, 32,	11, 42,	12, 43,	13, 44,	14, 45,	15, 46,	16, 47,	17, 48,	18, 52,	19, 53,	20, 54,	21, 55,
MANDURIA	15	105, 136,	106, 137,	107, 138,					121, 143,		123, 145	125,	126,	127,	128,	129,	130,	131,	132,	133,	134,	135,
MARTANO	17	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	10,	11,	12,	15,	16,	17							

TAB.4 : Aree interessate	e da con	tamin	azion	e sali	na																	
Comune (Sezione)	Fig.							1	lume	ri dei	Fogl	i cata	stali	intere	essati							
MARTIGNANO	17	6,	7,	9																		
MARUGGIO	15	1, 23,	2, 24,	4, 25,	5, 26,	6, 27,	7, 28,	8, 30,	9, 31,	10, 32,	11, 33,	12, 34,	13, 35,	14, 36	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,
MATINO	18	7,	8,	9,	10,	11,	19,	20,	21,	22,	27,	29										
MELENDUGNO	17	1, 22, 43, 64,	2, 23, 44, 65,	3, 24, 45, 66,	4, 25, 46, 67,	5, 26, 47, 68,	6, 27, 48, 69,	7, 28, 49, 70,	8, 29, 50, 71,	9, 30, 51, 72,	10, 31, 52, 73,	11, 32, 53, 74,	12, 33, 54, 75,	13, 34, 55, 76,	14, 35, 56, 77,	15, 36, 57, 78,	16, 37, 58, 79,	17, 38, 59, 80,	18, 39, 60, 81,	19, 40, 61, 82,	20, 41, 62, 83,	21, 42, 63, 84,
MELISSANO	18	85, 1,	86, 3,	87, 9,	88, 15	89,	90,	91,	92,	93,	94,	95,	96,	97,	98,	99,	100,	101,	102,	103,	104,	105
MESAGNE	13	49, 82, 103, 124,	54, 83, 104, 125,	56, 84, 105, 126,	57, 85, 106, 127,	58, 86, 107, 128,	59, 87, 108, 129	64, 88, 109,	65, 89, 110,	66, 90, 111,	67, 91, 112,	68, 92, 113,	69, 93, 114,	73, 94, 115,	74, 95, 116,	75, 96, 117,	76, 97, 118,	77, 98, 119,	78, 99, 120,	,	101,	
MINERVINO DI LECCE	19	1, 22,	2, 23	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
MORCIANO DI LEUCA	20	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17				
NARDO'	16	1, 30, 51, 72, 93, 114,	2, 31, 52, 73, 94, 115,	3, 32, 53, 74, 95, 116,	4, 33, 54, 75, 96, 117,	5, 34, 55, 76, 97, 118,	7, 35, 56, 77, 98, 119,	8, 36, 57, 78, 99, 120,	,	10, 38, 59, 80, 101, 122,		14, 40, 61, 82, 103, 124,				19, 44, 65, 86, 107, 128,	,	23, 46, 67, 88, 109, 130	24, 47, 68, 89, 110,	25, 48, 69, 90, 111,	26, 49, 70, 91, 112,	29, 50, 71, 92, 113,
ORIA	16-18	21,	32,	33,	34																	
ORTELLE	19-20	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14							
OTRANTO	17-19	1, 22, 43, 64,	2, 23, 44, 65,	3, 24, 45, 66,	4, 25, 46, 67	5, 26, 47,	6, 27, 48,	7, 28, 49,	8, 29, 50,	9, 30, 51,	10, 31, 52,	11, 32, 53,	12, 33, 54,	13, 34, 55,	14, 35, 56,	15, 36, 57,	16, 37, 58,	17, 38, 59,	18, 39, 60,	19, 40, 61,	20, 41, 62,	21, 42, 63,
PALMARIGGI	19	4,	9,	10																		
PARABITA	18	17,	18																			
PATU'	20	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10											

TAB.4 : Aree interessate	da con	tamin	azion	e saliı	na																	
Comune (Sezione)	Fig.							N	umer	i dei	Fogli	cata	stali i	ntere	ssati							
POGGIARDO	19	4,	5,	6,	11,	12,	16,	17														
PORTO CESAREO	16	3,	4,	6,	7,	11,	12,	13,	14,	16,	17,	21,	22,	26,	27,	29,	31					
PRESICCE	20	11,	12,	13,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	27										
PULSANO	15	16,	18,	19,	20																	
RACALE	18	1, 22,	2, 23,	3, 24,	4, 25,	5, 26	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
ROCCAFORZATA (ex frazione Taranto)		8,	9,	10,	13,	14,	16,	17,	18,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	27					
ROCCAFORZATA (Roccaforzata)	15	6,	7,	8																		
ROCCAFORZATA (Torretta)		1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11										
SALICE SALENTINO	16	1, 36,	2, 37	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	24,	25,	26,	27,
SALVE	20	2, 27,	7, 28	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,
SAN DONACI	16	1, 22,	2, 23,	3, 24,	4, 25,	5, 26,	6, 27,	7, 28,	8, 29,	9, 30,	10, 31,	11, 33,	12, 34,	13, 35,	14, 36	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	15	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19		
SAN PANCRAZIO SALENTINO	13-14	2,	3,	4,	5,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	22,	23,	24,	32,	33,	34,	35,	41,	42,	43,	48
SAN PIETRO VERNOTICO	14	1, 22, 43,	2, 23, 44,	3, 24, 45,	4, 25, 46,	5, 26, 47,	6, 27, 48,	7, 28, 49,	8, 29, 50	9, 30,	10, 31,	11, 32,	12, 33,	13, 34,	14, 35,	15, 36,	16, 37,	17, 38,	18, 39,	19, 40,	20, 41,	21, 42,
SAN VITO DEI NORMANNI	13	74,	75,	76,	77,	78																
SANNICOLA	18	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	29			
SANTA CESAREA TERME	19	1, 22,	2, 23,	3, 24,	4, 25,	5, 26,	6, 27,	7, 28,	8, 29,	9, 30,	10, 31,	11, 33,	12, 34	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
SAVA	15	2,	6,	7,	8,	9,	10,	16,	17,	18,	21,	22,	23,	24,	31,	32,	33					
SPECCHIA	20	17																				
SPONGANO	20	3,	6,	11,	12,	15																

TAB.4 : Aree interessate	da con	tamin	azione	e saliı	na																	
Comune (Sezione)	Fig.							N	umer	i dei	Fogli	cata	stali i	ntere	ssati							
SQUINZANO	14	1,	2,	3,	4																	
SURBO	17	1,	2,	3,	4																	
TAURISANO	20	14,	18																			
TAVIANO	18	1, 22,	2, 23,	3, 24,	4, 25,	5, 26	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
TIGGIANO	20	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9												
TORCHIAROLO	14	1, 22,	2, 23,	3, 24,	4, 25,	5, 26,	6, 27,	7, 28,	8, 29	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
TORRE SANTA SUSANNA	13	1, 24,	2, 29,	3, 30	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	23,
TORRICELLA	15	1, 23,	2, 24,	3, 25	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,
TRICASE	19	2, 24, 45.	3, 25, 46,	4, 26, 47	6, 27,	7, 28,	8, 29,	9, 30,	10, 31,	11, 32,	12, 33,	13, 34,	14, 35,	15, 36,	16, 37,	17, 38,	18, 39,	19, 40,	20, 41,	21, 42,	22, 43,	23, 44,
UGENTO	18	23, 44, 65, 86,	24, 45, 66, 87,	25, 46, 67, 88,	26, 47, 68, 89,	27, 48, 69, 90,	28, 49, 70, 91,	29, 50, 71, 92,	30, 51, 72, 93,	31, 52, 73, 94,	32, 53, 74, 95,	33, 54, 75, 96,	34, 55, 76, 97,	35, 56, 77, 98,	36, 57, 78, 99,	37, 58, 79, 100,	38, 59, 80, 101,	39, 60, 81, 102,	40, 61, 82, 103,	41, 62, 83, 104,	42, 63, 84, 105,	43, 64, 85, 106
UGGIANO LA CHIESA	19	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21
VEGLIE	16	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	16,	17,	18,	32,	33,	38,	43,	44,	46					
VERNOLE	17	1, 22, 43,	2, 23, 44,	3, 24, 45,	4, 25, 46,	5, 26, 47,	6, 27, 48,	7, 28, 49,	8, 29, 50,	9, 30, 51,	10, 31, 52,	11, 32, 53,	12, 33, 54,	13, 34, 55,	14, 35, 56,	15, 36, 57,	16, 37, 58,	17, 38, 59,	18, 39, 60,	19, 40, 61,	20, 41, 62,	21, 42, 63,
		64,	65,	66																		

TAB.5 : Aree di Tutela (Quali-Q	uanti	tativa	a																		
Comune (Sezione)	Fig.							1	lume	ri dei	Fogl	i cata	stali	intere	essati							
ACQUARICA DEL CAPO	20	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	19,	20,	21				
ALESSANO	20	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	15,	16,	17,	18,	19,	23,	24	
ALEZIO	20	2,	3,	4,	6,	7,	8															
ANDRANO	18-19	1,	2,	3,	6,	10,	11															
ARADEO	18	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11										
ARNESANO	16	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15						
AVETRANA	15-16	1, 25,	2, 26,	3, 27,	4, 31,	5, 32,	6, 33,	7, 35,	8, 36,	9, 37,	10, 38,	11, 39,	12, 49,	13, 55	14,	15,	18,	19,	21,	22,	23,	24,
BAGNOLO DEL SALENTO	19	1,	2,	3,	4,	6,	7,	8														
BOTRUGNO	18-19	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11,	12,	13									
BRINDISI	13	92,	93,	94,	95,	96,	121,	122,	123,	124												
CAMPI SALENTINA	14	1, 22, 43,	2, 23, 44,	3, 24, 45,	4, 25, 46,	5, 26, 47,	6, 27, 48,	7, 28, 49,	8, 29, 50	9, 30,	10, 31,	11, 32,	12, 33,	13, 34,	14, 35,	15, 36,	16, 37,	17, 38,	18, 39,	19, 40,	20, 41,	21, 42,
CANNOLE	19	7,	8,	9,	10,	11,	15,	16,	17,	18												
CAPRARICA DI LECCE	17	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	12,	13,	14									
CARMIANO	16	1, 22,	2, 23,	3, 24,	4, 25,	5, 26,	6, 27,	7, 28	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
CARPIGNANO SALENTINO	17-19	27,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	45,	46,	47,	48,	49									
CASARANO	18-20	1, 22,	2, 25,	3, 26,	4, 27,	5, 28,	6, 29,	7, 30,	8, 31,	9, 32,	10, 33,	11, 34,	12, 37	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
CASTRI DI LECCE	17	1,	2,	4,	5																	
CASTRIGNANO DE' GRECI	18-19	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14							
CAVALLINO	17	1, 22,	2, 23,	3, 24,	4, 25,	5, 27	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
CELLINO SAN MARCO	14-16	26,	29,	30,	31,	32,	33,	34														
COLLEPASSO	18	7,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17											
COPERTINO	16-17	1, 22, 55,	2, 23, 56,	3, 24, 57,	4, 25, 58,	5, 26, 59,	6, 27, 60,	7, 28, 62,	8, 29, 64	9, 36,	10, 37,	11, 40,	12, 41,	13, 43,	14, 44,	15, 45,	16, 48,	17, 49,	18, 50,	19, 51,	20, 53,	21, 54,


TAB.5 : Aree di Tutela (Quali-Q)uant	itativ	a																		
Comune (Sezione)	Fig.								Nume	eri de	i Fog	li cata	astali	inter	essat	i						
CORIGLIANO D'OTRANTO	18	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	15,	16,	17,	18,	19			
CURSI	18-19	1,	2,	3,	4,	5																
CUTROFIANO	18-20	1,	2,	3,	4,	5,	14,	22,	57,	59,	64,	65										
ERCHIE	13-15	1, 22,	2, 23,	3, 24,	4, 25,	5, 26,	6, 27,	7, 28,	8, 29,	9, 30,	10, 31,	11, 32,	12, 33,	13, 34,	14, 35,	15, 36,	16, 37,	17, 38,	18, 39	19,	20,	21,
FRANCAVILLA FONTANA	13	123, 203,	140, 204,	141, 205,	161, 206,	172, 207,	173, 208,	179, 209,	180, 210,	181, 212	182,	183,	184,	189,	190,	191,	192,	193,	196,	198,	199,	200,
GALATINA	16-17 18-19	1, 22, 43, 64, 85,	2, 23, 44, 65, 86,	3, 24, 45, 66, 87,	4, 25, 46, 67, 88,	5, 26, 47, 68, 89,	6, 27, 48, 69, 90,	7, 28, 49, 70, 91,	8, 29, 50, 71, 92,	9, 30, 51, 72, 93,	10, 31, 52, 73, 94,	11, 32, 53, 74, 95,	12, 33, 54, 75, 96,	13, 34, 55, 76, 97,	14, 35, 56, 77, 98,	15, 36, 57, 78, 99,	16, 37, 58, 79, 100	17, 38, 59, 80,	18, 39, 60, 81,	19, 40, 61, 82,	20, 41, 62, 83,	21, 42, 63, 84,
GALATONE	18	2, 44,	4, 45,	8, 46,	12, 47	17,	18,	19,	20,	25,	26,	27,	28,	31,	32,	33,	34,	35,	40,	41,	42,	43,
GIUGGIANELLO	19	3,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12												
GUAGNANO	16	1, 37,	2, 38	3,	4,	8,	9,	10,	11,	22,	23,	24,	25,	26,	27,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,
LATIANO	13	9,	10,	11,	14,	47,	48,	49,	52,	53,	55,	56	34,	35,	47,	48,	57,	58,	59,	70,	71,	85
LECCE	14-17	86, 174, 226, 254,	87, 175, 227, 255,		89, 189, 229, 257,	104, 190, 235, 258,	236,		193,	194,	195,	196,	207,	208,	151, 209, 246,		211,			214,		
LEQUILE	16-17	1, 22,	2, 23,	3, 24,	4, 25,	5, 26,	6, 27,	7, 28,	8, 30,	9, 31,	10, 32,	11, 33,	12, 34,	13, 35,	14, 36,	15, 37,	16, 38,	17, 39	18,	19,	20,	21,
LEVERANO	16	10,	11,	12,	13,	14																
LIZZANELLO	17	11,	12,	14,	17,	18,	19,	20,	21,	24,	25,	26,	28,	29,	30,	31,	32					
MAGLIE	19	26									***************************************											
MANDURIA	13-15	3, 30, 54, 80, 101.	4, 31, 55, 81, 102,	6, 32, 57, 82, 103,	7, 33, 59, 83, 104.	8, 34, 60, 84, 108.	9, 35, 61, 85, 109,	10, 36, 62, 86, 110.	11, 37, 63, 87, 111.	12, 38, 64, 88, 112.	13, 39, 65, 89, 113.	14, 40, 66, 90, 114.	19, 44, 67, 91, 115.	20, 45, 71, 92, 117.	21, 46, 72, 93, 124.	22, 47, 73, 94, 128.	23, 48, 74, 95,	24, 49, 75, 96, 147	25, 50, 76, 97,	26, 51, 77, 98,	27, 52, 78, 99,	29, 53, 79, 100,


TAB.5 : Aree di Tutela (Quali-Q	uanti	tativa	ì																		
Comune (Sezione)	Fig.							1	lume	ri dei	Fogl	i cata	stali	intere	essati							
MARTANO	17-19	9,	13,	14,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25										
MARTIGNANO	17	1,	2,	3,	4,	5,	8															
MARUGGIO	15	3																				
MATINO	18-20	1,	2,	3,	4,	5,	6,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	23,	24,	25,	26,	28,	30		
MELISSANO	18-20	2,	4,	5,	6,	7,	8,	10,	11,	12,	13,	14										
MELPIGNANO	19	1,	2,	4																		
MESAGNE	13	1,	2,	3,	4,	8,	9,	20,	21,	22,	23,	32,	33,	34,	40,	41,	42,	47,	48,	52,	53,	55,
WESAGNE	13	60,	61,	62,	63,	70,	71,	72,	130,	131,	132,	133,	134									
MIGGIANO	19-20	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10											
MONTERONI DI LECCE	16	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17				
MONTESANO SALENTINO	20	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11										
MURO LECCESE	19	7,	8,	9,	10,	11,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21							
NEVIANO	18	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	12,	15,	16,	17,	20						
NOCIGLIA	19	19,	20,	21,	23,	24,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	41		
NOVOLI	16	1, 22,	2, 23,	3, 24	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
		8,	9,	10,	11,	12,	18,	19,	20,	22,	23,	30,	31,	35,	36,	43,	44,	45,	46,	47,	48,	49,
ORIA	13-15	50,	51,	54,	55,	56,	57,	58,	59,	60,	61,	65,	66,	67,	68,	69,	70,	71,	72,	73,	74,	75,
		76,	77,	78,	79,	80,	81															
PALMARIGGI	19	1,	2,	3,	5,	6,	7,	8,	11													
PARABITA	18-20	1,	2,	3,	4,	5,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	19,	20,	21,	22		
POGGIARDO	19	1,	2,	3,	7,	8,	9,	10,	13,	14,	15,	18,	19,	20,	21,	22						
PRESICCE	20	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	14,	15,	16,	17,	18,	19					
RUFFANO	18-20	7,	8,	9,	18,	19,	20,	21,	22,	25,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38,
RUFFANO	10-20	39,	40,	41,	42,	43,	44															
CALICE CALENTING	16	18,	19,	20,	21,	22,	23,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	38,	39,	40,	41,	42,	43,	44,
SALICE SALENTINO	10	45,	46,	47,	48,	49																
SALVE	20	1,	3,	4,	5,	6																
SAN CASSIANO	20	4,	9,	10,	11,	17,	18,	19,	21,	22,	24,	26,	31,	32								
SAN CESARIO DI LECCE	17	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9												
SAN DONACI	13-14	32,	37																			
SAN DONATO DI LECCE	17	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21


TAB.5 : Aree di Tutela	Quali-Q	uanti	tativa	a																		
Comune (Sezione)	Fig.							N	lume	ri dei	Fogl	i cata	stali	intere	essati							
SAN PANCRAZIO SALENTINO	13-16	1, 39,	6, 40,	7, 44,	8, 45,	9, 46,	10, 47,	11, 49	18,	19,	20,	21,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	36,	37,	38,
SAN PIETRO IN LAMA	16-17	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11										
SANARICA	19	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17				
SANNICOLA	18	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	18,	30,	31,	32,	33,	34						
SAVA	15	1, 44,	3, 45,	11, 46,	12, 47,	19, 48,	20, 49	25,	26,	27,	28,	29,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	41,	42,	43,
SCORRANO	18-19	3, 26,	4, 27,	6, 28,	7, 32,	8, 35	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	25,
SECLI'	18	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11										
SOGLIANO CAVOUR	18	1																				
SOLETO	17-19	1, 22,	2, 23,	3, 24,	4, 25,	5, 26,	6, 27,	7, 28,	8, 29,	9, 30	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
SPECCHIA	19-20	1, 23,	2, 24,	3, 26	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	18,	19,	20,	21,	22,
SPONGANO	19	1,	2,	4,	5,	7,	8,	9,	10,	13,	14											
SQUINZANO	14-16	5, 26,	6, 27,	7, 28,	8, 30,	9, 31,	10, 32,	11, 33,	12, 34,	13, 35,	14, 36,	15, 42,	16, 43,	17, 44,	18, 45,	19, 46	20,	21,	22,	23,	24,	25,
STERNATIA	17	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17				
SUPERSANO	18-19	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	12,	13,	17,	24,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	38
SURANO	19	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11										
SURBO	16-17	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25
TAURISANO	18-20	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	15,	16,	17,	19,	20,	21,	22,	23		
TORCHIAROLO	14	28																				
TORRE SANTA SUSANNA	13-15	21, 46,	22, 47,	25, 48,	26, 49,	27, 50,	28, 51	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	41,	42,	43,	44,	45,
TORRICELLA	15	10																				
TREPUZZI	14-16	1, 23,	2, 24,	4, 25,	5, 26,	6, 27,	7, 28,	8, 29,	9, 30,	10, 31,	11, 32,	12, 33,	13, 34,	14, 35,	15, 36,	16, 37,	17, 38	18,	19,	20,	21,	22,
TRICASE	19	1,	5																			
TUGLIE	18-20	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15						


TAB.5 : Aree di Tutela	Quali-Q	uanti	tativa	ì																		
Comune (Sezione)	Fig.		Numeri dei Fogli catastali interessati																			
UGENTO	18-19 20	1, 22,	2, 26	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,
VEGLIE	16	8, 34,	9, 35,	10, 36,	11, 37,	12, 39,	13, 40,	14, 41,	15, 42,	19, 45,	20, 47,	21, 48	22,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,
ZOLLINO	17-19	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13								


Allegato 2a














Allegato 2a



Allegato 2a



Allegato 2a





Allegato 2a


AREE DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI – ACQUIFERO CARSICO DEL GARGANO – (Cfr. Figure da 21 a 23)

TAB.6 : Aree interessate	da cor	tami	nazio	ne sa	lina																	
Comune (Sezione)	Fig.							ı	Nume	ri dei	Fogl	i cata	astali	inter	essat	i						
APRICENA	21	1,	4																			
CAGNANO VARANO	21-22	22,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	31,	32,	33,	34,	35,	40,	41,	42,	50	72	73		
CARPINO	22	4,	5,	10,	11,	13,	14,	15,	16,	20,	21,	22,	30,	31								
ISCHITELLA	22	5,	25,	26,	27,	32,	33,	34,	35,	36,	37											
LESINA	21	34,	35,	36,	47,	48,	49,	50,	51,	52												
MANFREDONIA		12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	32,
(Manfredonia)	22-23	33,	34,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	41,	42,	43,	44,	45,	46,	47,	48,	49,	50,	51,	52,	53,
(Marinedonia)		54,	55,	56,	57,	58,	59,	60,	61,	62,	63,	66,	68,	69,	143							
MATTINATA	22	39,	40																			
MONTE SANT'ANGELO	22-23 125,	126,	150,	151,	152,	153,	154,	155,	158,	159,	160,	161,	162,	163,	164,	165,	166,	172,	173,	174,	175,	
MONTE SANT ANGLEO	22-23	176,	177,	178,	179,	180,	181,	182,	183,	184,	185											
POGGIO IMPERIALE	21	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23								
RIGNANO GARGANICO	21-23	32,	34,	35,	36,	42																
SAN GIOVANNI	23	99,	105,	106,	107,	108,	111,	112,	118,	119,	120,	121,	122,	123,	124,	125,	126,	127,	128,	129,	130,	131,
ROTONDO	23	132,	144,	145,	146,	147,	148															
SAN MARCO IN LAMIS	21-23	116,	117,	118,	119,	120,	121,	122														
SANNICANDRO GARGANICO	21	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26,	27	

Allegato 2a







- ALLEGATO 2b -



Assessorato Opere Pubbliche - Lavori pubblici, Difesa del suolo, Risorse naturali

- Settore Tutela delle Acque -

MISURE DI SALVAGUARDIA PER LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE IDROGEOLOGICA

Allegato 2b


- ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE IDROGEOLOGICA -

TAB.1: AREE DI PROTEZ	IONE "A	A"- (C	Cfr. F	igure	da 1	a 5)																	
Comune interessato	Fig.							N	lume	eri de	ei Fo	gli c	atast	ali ir	ntere	ssat	i						
		1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	12,	13,	14,	15,	18,	19,	20,	21,	22,	25,	26,	27,
ALTAMURA	2-3	28,	29,	30,	31,	35,	36,	37,	38,	39,	40,	43,	50,	51,	52,	53,	54,	55,	56,	72,	74,	77,	102,
		111,	112,	113,	147,	148,	149,	150,	151,	184,	185,	186,	187,	197,	198								
ANDRIA	2	141,	160,	165,	173,	174,	175,	177,	179,	181,	182,	183,	184,	187,	188,	189,	190,	191,	192,	193,	194,	195,	196
BITONTO	2-3	146,	149,	151,	152																		
CASSANO DELLE MURGE	3	46,	54,	61,	65,	70,	71,	72															
CASTELLANA GROTTE	4	6,	15,	26,	27,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	37,	43								
		4,	12,	13,	14,	16,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	44,	45,	46,	47,	48,	63,	64,
CEGLIE MESSAPICA	4-5	65,	66,	67,	68,	69,	70,	81,	82,	83,	84,	85,	86,	91,	92,	93,	96,	97,	98,	100,	117,	118,	128,
'		129,	130,	132																			
CORATO	2	85,	92,	93,	94,	100,	101,	103,	104,	105													
GRAVINA IN PUGLIA	2	1,	2,	3,	4,	5,	6,	11,	12,	18,	26,	27											
MANFREDONIA	1	1,	2,	3,	5																		
		119,	123,	134,	142,	143,	145,	146,	147,	148,	149,	154,	159,	160,	161,	166,	167,	168,	169,	173,	174,	191,	192,
MARTINA FRANCA	4-5	193,	197,	199,	206,	207,	208,	215,	220,	221,	222,	228,	233,	235,	236,	237,	238,	239,	240,	241,	242,	243,	244,
		246,	247,	248,	250,	251																	
MINERVINO MURGE	2	65,	80,	81,	90,	98,	99,	100,	117,	122,	123,	124,	133,	135,	136,	152,	155,	156,	158				
MONOPOLI	4	67,	78,	114,	115,	129																	
MONTE SANT'ANGELO	1	136,	137,	138,	139																		
	_	111,	135,	137,	138,	142,	144,	145,	146,	147,	150,	157,	158,	159,	160,	170,	177,	178,	181,	182,	183,	184,	185,
OSTUNI	5	186,	187,	188,	190,	192,	198,	201,	202,	206,	207												
POLIGNANO A MARE	4	61,		65,	66																		
		97,	103,	104,	105,	106,	111,	112,	113,	114,	116,	117,	118,	122,	123,	124,	125,	126,	127,	128,	129,	130,	131,
RUVO DI PUGLIA	2-3	1		•	135,			•	•					•				•					Ī
		154		- ,	,	,	- ,	,	,	-,	,	,	-,	,	-,	-,	,	-,	-,	,	- ,	- ,	,
SAN GIOVANNI ROTONDO	1	42,	43,	45,	46,	51,	52,	55,	71,	72,	73,	74,	77,	152									
		1,	2,	3,	4,	5,	9,	10,	11,	12,	13,	24,	27,	28,	29,	30,	31,	32,	33,	34,	35,	36,	38,
SAN MARCO IN LAMIS	1	40,	41,	42,	43,	44,	45,	46,	47,	48,	49,	50,	51,	53,	54,	56,	57,	58,	59,	60,	61,	62,	63,
		67,	49,	50,	51,	53,	54,	56,	57,	58,	59,	60,	61,	62,	63,	67,	74,	75,	76				
SANNICANDRO GARGANICO	1	85,	86,	96,	97,	98,	99,	100,	101														


Allegato 2b

TAB.1: AREE DI PROTEZIONE "A"- (Cfr. Figure da 1 a 5)														
Comune interessato	Fig.							N	lume	ri de	i Fog	gli ca	itasta	ali interessati
SANTERAMO IN COLLE	3	9,	26,	37,	38,	39,	54,	65,	75,	78,	88			
SPINAZZOLA	2	62,	63,	64,	65,	66,	67,	68,	69,	70,	72,	73,	76,	77
TORITTO	3	53												


Allegato 2b




Allegato 2b




Allegato 2b



Allegato 2b





Allegato 2b



Allegato 2b


TAB.2: AREE DI PROTE	ZIONE	"B1"	'- (Cf	r. Fig	gure	6 e 7)																
Comune interessato	Fig.							N	lume	eri de	i Fo	gli ca	atast	ali ir	itere	ssati							
ACQUAVIVA DELLE FONTI	6-7	2,	3,	4,	5,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	16,	17,	19,	20,	21,	22,	23,	25,	26,	27,	30,	32,
ACCONTANT DELECTION	0 /	33,	38,	39,	44,	61,	62,	63,	64,	72,	73,	81,	82,	83,	84,	85,	86,	92,	93,	99			
ADELFIA	6	6,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	17,	19,	20,	22,	23										
CAPURSO	6	7																					
CASAMASSIMA	6-7	1,	37,	38,	39,	44,	48,	49,	50,	51,	52,	53,	58										
CASSANO DELLE MURGE	6-7	7,	9,	14,	15,	,	23,	,	31,	,	48,	,	50,	51,	52,	55,	56,	57,	58,	59,	60,	62,	63
		64, 6.	66, 7,	68, 8.	69, 9,		74, 17,		25,	77, 26,			36,	37.	38.	39,	40.	46.	48.	49,	50.	51.	52
GIOIA DEL COLLE	6-7	53,	54,	•			95,				٠.,	00,	00,	σ.,	00,	00,	,	,	,	,	00,	٠.,	0 _,
LATERZA	7	5,	6																				
MOTTOLA	7	8																					
		1,	2,	8,	11,	12,	13,	14,	15,	18,	27,	28,	29,	35,	36,	51,	52,	53,	54,	65,	66,	67,	68,
NOCI	6-7	69,	70,	71,	72,	73,	74,	75,	76,	77,	78,	82,	83,	84,	85,	86,	87,	88,	89,	90,	91,	92,	93,
		94,	-	-		-	105,	106,	107,	108,	109,	110,	111,	112,	117,	118,	119,	120,	121,	122,	123,	135,	136,
	-		138,					40	44	40	40		45	40	47				0.4			0.4	
PUTIGNANO	6-7	24, 67,	25, 68,	26, 69,	27, 73,	-	30,	40,	41,	42,	43,	44,	45,	46,	47,	58,	59,	60,	61,	62,	63,	64,	66,
SAMMICHELE DI BARI	6-7	2,	3,	4,	5,		13,	16,	17														
SANNICANDRO DI BARI	6-7	7,	11,	22,	23,					32,	36,	37,	38										
SANTERAMO IN COLLE	6-7	1,	2,	3,	4,	6,	7,					13,		15,	16,	17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	28,
O'MITERANIO III OOLLE	0-7	30,	31,	32,	33,	34,	46,	47,	48,	49,	61,	71,	72,	83,	94,	95,	102,	111					
TURI	6-7	53,	55,	56																			
VALENZANO	6	18	-	-				-									-						






Allegato 2b

TAB.3: AREE DI PROTEZIONE "B2"- (Cfr. Figura 8)																					
Comune interessato	Fig.		Numeri dei Fogli catastali interessati																		
BAGNOLO DEL SALENTO	8	5																			
CASTRIGNANO DE' GRECI	8	10																			
CORIGLIANO D'OTRANTO	8	2,	3,	8,	9,	14,	16,	20,	21,	24,	25,	26,	27,	28,	29,	30,	31,	32			
CURSI	8	1,	2,	3,	5,	6,	7,	8,	9												
CUTROFIANO	8	10,	11,	12,	13,	21,	34														
MAGLIE	8	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	17,	22,	23				
MELPIGNANO	8	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	17,	22,	23				
MURO LECCESE	8	1,	2,	3																	
SCORRANO	8	2																			




TAB.4: AREE DI PROTEZIONE "C"- (Cfr. Figure 9 e 10)												
Comune interessato	Fig.	Numeri dei Fogli catastali interessati										
BOTRUGNO	10	8, 9, 10										
CORATO	9	69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82										
RUVO DI PUGLIA	9	46, 47, 54, 63, 64, 71, 72, 73, 78, 79										
SANARICA	10	10, 11, 12										
SCORRANO	10	21, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36										
SUPERSANO	10	11, 16, 22, 23, 24										

Allegato 2b



Allegato 2b



- ALLEGATO 2c -



Assessorato Opere Pubbliche - Lavori pubblici, Difesa del suolo, Risorse naturali

– Settore Tutela delle Acque –

MISURE D'INTERVENTO INTEGRATIVE

Allegato 2c

FIG. 1

TRATTO CANALE

PRINCIPALE

VINCOLO


SOGGETTO A

Km


4

8


2



Allegato 2c



Allegato 2c



- ALLEGATO 3 -



ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE

- Settore Tutela delle Acque -

PROGETTO DI "PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE PUGLIA" OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

OSSERVANTE: Autorità di Bacino della Puglia

Osservazioni formulate con **Del. n. 292 del 16 novembre 2006** avente ad oggetto: "Parere dell'Autorità di Bacino della Puglia sul Piano di tutela delle Acque della Regione Puglia"

(1) **Oggetto dell'Osservazione:** Bilancio Idrico e Minimo deflusso Vitale – Adeguamento del Piano di Tutela agli indirizzi generali contenuti nel documento "*Piano di Bacino – Stralcio del Bilancio Idrico - Linee di Indirizzo*", approvato da parte del Comitato Istituzionale dell'AdB della Puglia con Del. N.238 del 29.06.2006.

Sintesi:

L'AdB della Puglia ha dato avvio alle attività finalizzate alla predisposizione del *Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Minimo Deflusso Vitale*; chiede pertanto che il Piano di Tutela, nelle successive fasi di aggiornamento, si adegui alle indicazioni contenute nel documento "Piano di Bacino – stralcio del Bilancio idrico – Linee di indirizzo", nonché alle indicazioni tecniche di maggior dettaglio che saranno contenute nel *Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Minimo Deflusso Vitale*.

(1) Controdeduzione:

I risultati degli studi avviati dall'AdB verranno recepiti nel Piano di Tutela prima della sua approvazione se già disponibili ovvero nei successivi aggiornamenti previsti.

(2) Oggetto dell'Osservazione: Individuazione dei corsi d'acqua superficiali significativi

Sintesi:

Il Piano di Tutela individua come *significativi*, relativamente al territorio di competenza dell'AdB della Puglia, 7 corsi d'acqua, mentre come *non significativi* i corsi d'acqua che per motivi naturali hanno avuto portata uguale a zero per più di 120 giorni, in un anno idrologico medio. Una individuazione che l'Autorità di Bacino della Puglia ritiene limitativa e non cautelativa. Nelle more delle risultanze dell'attività di monitoraggio quali-quantitativo, che consenta di definire con maggior dettaglio la "significatività" dei corsi d'acqua, l'AdB propone quale *misura cautelativa di salvaguardia*, l'estensione delle azioni di tutela qualitativa e quantitativa dei corsi d'acqua (p.171 della Relazione generale) a tutti i corpi idrici che possiedono i requisiti di cui al punto 1.1.1 – allegato 1 del D.Lgs.152/99, a prescindere dal numero di giorni di portata nulla nell'anno idrologico medio.

(2) Controdeduzione:

Nel corso degli studi sviluppati per l'individuazione dei corsi d'acqua significativi ci si è attenuti alle indicazioni normative di settore, peraltro ribadite nel nuovo D.Lgs. 152/06. Prescindere dal criterio idrologico porterebbe a designare significativi anche reticoli fossili o incisioni interessate prevalentemente da deflussi antropici. Si ritiene, inoltre, che il legislatore, con tale criterio, abbia implicitamente voluto riconoscere le difficoltà nel conseguire obiettivi di qualità ambientale per corpi idrici dotati naturalmente di un limitato potere di autodepurazione. Riconoscendo comunque la relativa importanza locale che possono rivestire alcuni corsi d'acqua, ancorché con regime di deflusso discontinuo, risulta necessario definire a priori un criterio univoco per la loro individuazione.

(3) **Oggetto dell'Osservazione:** Previsioni di tutela quantitativa dei copri idrici sotterranei – Integrazione disposizioni di Piano

Sintesi:

L'Autorità di Bacino ritiene necessario estendere l'individuazione di disposizioni di tutela e salvaguardia qualitativa e quantitativa a tutti i corpi idrici sotterranei individuati dal piano come significativi (ad esempio risultano esclusi dal regime di tutela corpi idrici sotterranei significativi ospitati da acquiferi porosi).

(3) Controdeduzione:

Come noto il Piano in argomento ha sofferto di numerose lacune informative, alle quali si è potuto far fronte solo parzialmente attraverso la valorizzazione del frammentario patrimonio conoscitivo disponibile.

Tali circostanze hanno fatto si che solo per alcuni corpi idrici sotterranei è stato possibile pervenire ad una caratterizzazione, sia pure qualitativa, sulla base della quale definire delle misure di tutela.

Si prevede che, nell'arco di tempo tra l'adozione e l'approvazione del Piano, l'ulteriore acquisizione dei risultati derivanti dal monitoraggio potrà consentire l'implementazione del quadro conoscitivo di riferimento e conseguentemente la verifica e l'aggiornamento delle misure di tutela necessarie.

(4) **Oggetto dell'Osservazione:** Attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei – Estensione temporale

Sintesi:

L'Autorità di Bacino ritiene necessario estendere l'arco temporale delle attività di monitoraggio, da considerarsi come punto focale per il governo del territorio e la sua tutela.

(4) Controdeduzione:

Le attività di monitoraggio in corso dovranno obbligatoriamente essere estese nel tempo, conformemente alle vigenti prescrizioni normative nazionali e comunitarie.

Le norme di attuazione del Piano conterranno apposite disposizioni finanziarie in ottemperanza a quanto previsto dal punto 9 dell'art. 170 del D.Lgs. 152/2006.

(5) Oggetto dell'Osservazione: Indicazione di un regime normativo transitorio

Sintesi:

L'Autorità di Bacino solleva la necessità di prevedere un regime transitorio al fine di consentire l'adeguamento alle nuove norme previste dal Piano.

Alcune norme di transizione avranno durata praticamente nulla, ad esempio con riferimento alle modalità con le quali dovrà essere concessa l'utilizzazione di acque sotterranee; altre dovranno necessariamente prevedere durate più ampie, ad esempio 5 anni con riferimento alle variazioni introdotte dal Piano alle caratteristiche degli scarichi degli impianti depurativi fissati dai Piani precedenti.

(5) Controdeduzione:

Le misure ritenute "urgenti" saranno adottate come "misure di salvaguardia" unitamente al Piano stesso. L'assunzione di ulteriori norme di attuazione del Piano di Tutela sarà oggetto di apposita regolamentazione che diverrà operativa con l'approvazione definitiva del Piano, successivamente alla fase di concertazione.

(6) **Oggetto dell'Osservazione:** Recapito finale di impianti di depurazione ubicati all'interno dei bacini di lame significative

Sintesi:

L'Autorità di Bacino ritiene che la scelta di rilasciare in alveo i reflui provenienti dagli impianti di depurazione, ubicati all'interno dei bacini di lame significative, pur condivisibile, debba essere subordinata ad una più accurata documentazione che diventi parte integrante del Piano stesso.

In assenza di tale documentazione, l'AdB ritiene che ogni decisione in merito vada subordinata all'acquisizione dei dati del monitoraggio.

(6) Controdeduzione:

Il recapito in reticoli fossili dei reflui trattati da impianti di depurazione a servizio di agglomerati rappresenta una problematica che è stata oggetto di molteplici valutazioni con riferimento soprattutto agli aspetti ambientali e sociosanitari, non trascurando anche aspetti di carattere economico che investono non solo il mero raffronto dei costi di investimento e successiva gestione, bensì anche la valorizzazione della risorsa idrica non convenzionale rappresentata dalle acque reflue trattate nel peculiare contesto della nostra regione.

Si conviene, comunque, che l'adozione di tale tipo di soluzione di recapito necessiti di attenti controlli. In tal senso saranno predisposti opportuni e mirati programmi di monitoraggio nelle aree interessate dai rilasci di acque reflue, anche attraverso la integrazione di nuove stazioni di controllo.

(7) **Oggetto dell'Osservazione:** Richiesta di attribuzione all'AdB della Puglia della competenza in merito alla gestione dell'intero Piano di Tutela delle Acque, ad avvenuta approvazione.

Sintesi:

L'Autorità di Bacino ritiene auspicabile che le venga assegnata la gestione dell'intero Piano di Tutela delle Acque, ad avvenuta approvazione, ed in particolare che le venga attribuita la competenza diretta in merito all'attività di aggiornamento del Piano stesso, con un pieno coinvolgimento in tutte le attività di studio, analisi, definizione e individuazione degli interventi previste dal Piano, in sinergia con le strutture regionale allo stesso scopo preposte.

(7) Controdeduzione:

La norma individua nella Regione, l'Autorità competente alla redazione, approvazione, promozione e attuazione del Piano di Tutela. Sarà compito della Regione, in maniera sistematica e organica, coinvolgere tutti i Soggetti a vario titolo interessati, ed in particolar modo l'Autorità di Bacino, nelle diverse e successive fasi che accompagneranno il Piano di Tutela.

OSSERVANTE: Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del S.I.I.

Osservazioni formulate con nota **Prot. n. 350/07 del 13 febbraio 2007** avente ad oggetto: "*Piano di tutela delle Acque*"

(1) Oggetto dell'Osservazione: Rivisitazione delle soluzioni tecniche inerenti alla individuazione dei recapiti finali degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati della Regione Puglia

Sintesi:

L'ATO chiede una rivisitazione delle soluzioni tecniche individuate con riferimento ai recapiti finali per lo smaltimento dei reflui depurati, considerate eccessivamente impattanti sul territorio e spesso non perseguibili.

(1) Controdeduzione:

L'osservazione, espressa in termini generici, non consente di poter formulare una risposta esaustiva, ciò anche in considerazione della circostanza che la realtà territoriale della nostra regione pone particolari vincoli nella individuazione di tali recapiti.

Le scelte effettuate in sede di redazione del Piano degli interventi urgenti del settore fognario depurativo (Piano Stralcio) approvato dal C.D. nel giugno 2002 (Decreto Commissariale n.195/CD/A del 18 giugno 2002), confermate in sede di redazione del Piano d'Ambito, sono suscettibili di miglioramenti che comunque devono confrontarsi sia con la disponibilità di una adeguata copertura finanziaria che tenga in debito conto la "sostenibilità" della tariffa da applicare al servizio, sia con la necessità **inderogabile** di adeguare i sistemi di trattamento alla normativa di settore.

(2) Oggetto dell'Osservazione: Determinazione degli Abitanti Equivalenti

Sintesi:

L'ATO chiede una verifica della metodologia di determinazione del numero di *Abitanti Equivalenti* alla base del dimensionamento degli impianti di depurazione, che si ritiene non possa essere assunta su basi prettamente teoriche ma debba tenere in considerazione anche i dati reali misurati a monte degli impianti.

(2) Controdeduzione:

Tale procedura, peraltro indicata dalle direttive comunitarie, è stata già adottata sin dalla redazione del Piano Stralcio, assumendo a base i dati gestionali forniti dal soggetto gestore.

(3) Oggetto dell'Osservazione: Aree di salvaguardia per le opere di captazione potabile

Sintesi:

L'ATO solleva la "mancanza di qualsiasi correlazione del Piano con le aree di salvaguardia soprattutto in riferimento alle zone di prelievo della falda idrica sotterranea, con particolare riferimento al prelievo potabile".

(3) Controdeduzione:

Gli studi finalizzati alla definizione dei criteri di salvaguardia delle opere di captazione destinate all'approvvigionamento potabile sono in corso di elaborazione.

OSSERVANTE: Provincia di Brindisi – Sevizio Ambiente – Ufficio Tutela delle Acque

Osservazioni formulate con nota **Prot. n. 32237 del 13 febbraio 2007** avente ad oggetto: "Piano di tutela delle Acque - Parere"

(1) Oggetto dell'Osservazione: Limiti allo scarico degli impianti recapitanti in corpi idrici superficiali non significativi della Provincia di Brindisi

Sintesi:

La Provincia di Brindisi chiede che sia stabilito lo stesso limite tabellare allo scarico per tutti gli impianti recapitanti in corpi idrici non significativi sul territorio di propria competenza. Si propone il rispetto della Tabella 1 e/o 2 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/06.

(1) Controdeduzione:

La scelta di differenziare i limiti allo scarico degli impianti a servizio degli agglomerati recapitanti in corpi idrici superficiali non significativi è frutto di valutazioni che tengono conto del particolare assetto morfostrutturale del contesto territoriale pugliese.

Nello specifico è stato previsto il rispetto dei seguenti limiti:

- **Tab. 1** per gli scarichi in corpi idrici superficiali significativi e per quelli che seppur non significativi hanno caratteristiche geomorfologiche tali da garantire un deflusso e che al contempo non determinano situazioni di pregiudizio per i corpi idrici sotterranei, ove esistenti;
- **Tab. 4** per gli scarichi nei corpi idrici non significativi, assimilabili agli scarichi su suolo, nei casi in cui la natura carsica dei terreni è tale da non poter offrire un opportuno grado di protezione nei confronti degli acquiferi sottostanti.

(Cfr. paragrafo 2.1.1.1 della Relazione Generale di Piano - Scarichi provenienti dai sistemi pubblici di depurazione)

(2) Oggetto dell'Osservazione: Recapito finale impianti a servizio degli agglomerati di Cisternino, Oria ed Erchie-Torre Santa Susanna

Sintesi:

La Provincia di Brindisi ritiene non percorribile la soluzione individuata dal Piano di Tutela in riferimento al recapito finale degli impianti in oggetto, individuato sul suolo attraverso trincee disperdenti.

In alternativa viene proposto:

- 1) il convogliamento dei reflui depurati nei corpi idrici superficiali più vicini;
- 2) la realizzazione di impianti di affinamento terziari per il riutilizzo dei reflui depurati in agricoltura o per la ricarica della falda (in caso di accertata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità della soluzione esposta al punto 1).

(2) Controdeduzione:

1) La soluzione individuata deriva dalla pratica impossibilità di intercettare corpi idrici superficiali nelle vicinanze dei due impianti in argomento (quelli più vicini distano circa 8 km) e dalla necessità inderogabile di rimuovere gli scarichi esistenti nel sottosuolo.

- 2) Per quanto riguarda l'ipotesi di realizzare un impianto di affinamento, si rileva che lo stesso non esonera dalla individuazione di un recapito finale di soccorso per i periodi di non riutilizzo.
- (3) **Oggetto dell'Osservazione:** Limiti allo scarico degli impianti a servizio degli agglomerati di Torchiarolo e di S.Pancrazio S.no

Sintesi:

La Provincia di Brindisi non ritiene necessario l'adeguamento dei due impianti ai limiti della Tabella 4 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/06, in quanto considera le caratteristiche dei corpi ricettori finali "Canale Infocaciucci" e "Canale della Lamia" non dissimili da quelle degli altri copri idrici non significativi presenti sul territorio provinciale. Solleva inoltre la presenza di un impianto di affinamento per il riuso irriguo già realizzato e mai avviato all'esercizio.

(3) Controdeduzione:

Con riferimento alla situazione di Torchiarolo si rileva che la proposta di adottare lo scarico in lama con il rispetto dei limiti di cui alla Tab.1 del D.Lgs.152/06, è stata già condivisa dal "Commissario Delegato" in considerazione del fatto che il letto del Canale Infocaciucci è caratterizzato da una ridottissima permeabilità che, oltre a garantire una protezione per la falda, consente alle acque dello scarico di raggiungere il mare.

Per quanto attiene l'impianto di San Pancrazio Salentino, che recapita i suoi reflui nel Canale della Lamia, la scelta di garantire allo scarico i limiti della Tab.4 è motivato dalla circostanza che tale incisione termina il suo percorso in una cavità carsica.

(4) Oggetto dell'Osservazione: Recapito finale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carovigno

Sintesi:

La Provincia di Brindisi ritiene che non siano state effettuate le necessarie valutazioni preventive finalizzate a valutare la fattibilità della soluzione individuata dal Piano – ovvero recapito finale nel "Canale Reale" - in relazione alla sua adiacenza alla zona Umida di Torre Guaceto.

(4) Controdeduzione:

Si condivide la necessità di effettuare ulteriori verifiche da espletare prima dell'approvazione definitiva del Piano di Tutela.

(5) **Oggetto dell'Osservazione:** Previsione di condotte sottomarine per l'allontanamento degli scarichi recapitanti in aree marino-costiere della Provincia di Brindisi – Torchiarolo e Brindisi Fiume Grande

Sintesi:

In riferimento alla condotta da realizzarsi per l'impianto di *Torchiarolo* si ritiene opportuno prevedere il collettamento anche dei reflui depurati provenienti dall'impianto a servizio dell'agglomerato di San Pietro Vernotico (afferente ai comuni di San Pietro Vernotico e Cellino S.Marco).

Per quanto riguarda l'impianto di *Brindisi Fiume Grande* si ritengono sufficienti le modalità attuali di scarico, salvo diverse indicazioni risultanti dall'attività di monitoraggio.

(5) Controdeduzione:

Si prende atto delle osservazioni formulate e, con espresso riferimento alla possibilità di convogliare i reflui degli impianti di San Pietro Vernotico, Cellino S.Marco e Torchiarolo in un'unica condotta sottomarina, si rinvia la valutazione della fattibilità della stessa ad una preliminare analisi tecnico-economica.

(6) Oggetto dell'Osservazione: Collettore intercomunale SISRI Brindisi

Sintesi:

La Provincia di Brindisi evidenzia la necessità di valutazioni e verifiche preventive al fine dell'utilizzo della condotta sottomarina relativa al collettore intercomunale realizzato dal SISRI di Brindisi, per convogliare i reflui degli impianti di Mesagne, Francavilla Fontana, Ceglie Messapica ed eventualmente Carovigno.

(6) Controdeduzione:

Si concorda sulla necessità, peraltro evidenziata nel Piano di Tutela (Cfr. la Relazione Generale a pag.224), di verificare la soluzione proposta.

(7) **Oggetto dell'Osservazione:** Possibilità di deroghe per lo scarico su suolo per gli insediamenti costieri inferiori ai 10.000 A.E., in particolari circostanze – *scarico indiretto a mare*

Sintesi:

La Provincia di Brindisi ritiene non sostenibile l'eventualità di scarico in deroga ai limiti tabellari richiesti dallo scarico sul suolo (Tab.4 – all.5 del D.Lgs.152/06) nei casi in cui si configuri l'ipotesi di "scarico indiretto a mare", ritenendo che non siano state effettuate le opportune valutazioni tecniche e d ambientali.

(7) Controdeduzione:

La sostenibilità ambientale di tale soluzione andrà attentamente valutata attraverso studi particolareggiati mirati all'analisi del singolo caso, non potendosi ritenere tale soluzione applicabile indiscriminatamente (Cfr. la Relazione Generale a pag. 231).

(8) Oggetto dell'Osservazione: Regimentazione idraulica dei canali individuati come ricettori finali degli impianti di depurazione di Sandonaci e di San Pancrazio S.no

Sintesi:

La Provincia di Brindisi, sulla base dei rilievi da parte del Comune di Sandonaci, chiede che vengano approfonditi gli aspetti relativi alla regimentazione idraulica del "Canale Circondariale Palude Balsamo" e del "Canale Lamia" in quanto corpi idrici ricettori finali rispettivamente degli impianti di depurazione di Sandonaci e di San Pancrazio S.no, nonché di altri impluvi meteorici.

(8) Controdeduzione:

Si condivide l'osservazione formulata ma si rileva che gli interventi in argomento rientrano nell'ambito della Difesa del suolo e pertanto non sono oggetto del presente Piano.

(9) Oggetto dell'Osservazione: punto 6.4.1 della Relazione generale – pag.216 – richiesta integrazione

Sintesi:

La Provincia di Brindisi, su indicazione del comune di Ostuni, ha evidenziato che relativamente ai costi e alle tariffe per l'affinamento dei reflui depurati deve essere fatto riferimento ai contenuti della deliberazione di G.R. n.662 del 23 maggio 2006 – *Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue approvato con decreto n.185/2003 – Adempimenti*".

(9) Controdeduzione:

Con riferimento ai costi e alle tariffe per l'affinamento dei reflui depurati, non si rilevano difformità tra le indicazioni contenute nel Piano di Tutela e quelle contenute nella deliberazione di G.R. n.662/06.

<u>OSSERVANTE: Provincia di Taranto – Sevizio Ecologia e Ambiente – Aree protette – Vigilanza Ambientale</u>

Osservazioni formulate con nota **Prot. n. 7287 del 12 febbraio 2007** avente ad oggetto: "Trasmissione parere sul Piano di tutela delle Acque della Regione Puglia"

(1) Oggetto dell'Osservazione: Adeguamento al D.Lgs.152/06

Sintesi:

La Provincia di Taranto chiede che il Piano recepisca le modifiche alla normativa in materia di Tutela delle Acque dall'inquinamento subentrate con l'entrata in vigore del nuovo D.Lgs.152/06, anche con note successive all'approvazione del Piano.

(1) Controdeduzione:

L'osservazione, espressa in termini generici, non consente di individuare quali siano i dettati normativi che si ipotizza non siano stati recepiti dal Piano di Tutela.

(2) Oggetto dell'Osservazione: Tabb 2.1.a e 2.1.b della *Relazione generale*: numero degli scarichi dei depuratori della Provincia di Taranto – richiesta verifica

Sintesi:

La Provincia di Taranto chiede una verifica dei dati relativi al numero degli scarichi dei depuratori individuati sul proprio territorio, che risultano differenti dai dati a propria disposizione e da quanto riportato nel Piano d'Ambito ATO Puglia (all.2 – Tab.1).

(2) Controdeduzione:

L'osservazione, espressa in termini generici, non consente di rilevare l'anomalia riscontrata; si auspica, pertanto, che la Provincia trasmetta eventuali aggiornamenti dei dati in suo possesso.

(3) Oggetto dell'Osservazione: Programmazione condotte sottomarine per la Provincia di Taranto

Sintesi:

La Provincia di Taranto chiede l'inserimento nella programmazione futura per la realizzazione delle condotte sottomarine anche l'impianto a servizio dell'agglomerato di Manduria (afferente ai comuni di Sava e Manduria), a cui collettare anche i reflui depurati dell'impianto di Avetrana, per il cui recapito sussistono delle problematiche a causa di interferenza con aree del territorio soggette a vincolo.

(3) Controdeduzione:

All'atto della redazione del Piano la definizione del sistema di depurazione a servizio dell'agglomerato di Manduria era ancora in fase di definizione. La realizzazione della condotta è stata, infatti, prevista con decreto del CD/A n. 210 del 19 dicembre 2005. In fase di progettazione sarà valutata la fattibilità del collettamento anche dei reflui provenienti dall'impianto di Avetrana.

(4) Oggetto dell'Osservazione: Tabella 6.6 del Documento di Sintesi, pag.227 - proposta di integrazione

Sintesi:

La Provincia di Taranto chiede che venga definito meglio il termine recapito finale "indirettamente a mare".

(4) Controdeduzione:

Il Piano di Tutela, nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia, valuta la possibilità, per gli insediamenti inferiori ai 10.000 A.E. ed in specifici contesti di morfologia costiera, di effettuare uno "scarico indiretto a mare", configurato come scarico nel "sottosuolo marino" laddove, lungo le fasce costiere, le acque sotterranee circolanti negli acquiferi carsici di base sono caratterizzate da contenuti salini tali da renderle inidonee per la maggior parte degli usi.

Pertanto in presenza di acque marine (e non di acque dolci sotterranee) sarà possibile valutarne la fattibilità, caso per caso, previe specifiche indagini preliminari del sito e successive severe azioni di controllo.

(5) Oggetto dell'Osservazione: Relazione generale - tabella pag.231: correzione limite previsto dalla Tab.4 – all.5 D.Lgs.152/06 per il parametro Solidi Sospesi

Sintesi:

Nella tabella presente alla pag.231 della Relazione generale vengono riportati i limiti previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lgs.152/06 per alcuni parametri. Per i Solidi Sospesi, la Provincia di Taranto evidenzia che viene erroneamente indicato il limite 200mg/l anziché quello di 25 mg/l previsto dalla normativa nazionale.

(5) Controdeduzione:

Trattasi di un refuso dattilografico che verrà corretto.

(6) Oggetto dell'Osservazione: Relazione generale - tabelle pag.229-231: trattamenti appropriati per insediamenti turistici fino a 10.000 A.E. con recapito in corpi idrici superficiali o acque marine costiere - Richiesta modifica

Sintesi:

La Provincia di Taranto chiede che vengano assunti a riferimento i limiti riportati dalla Tab.1 all.5 del D.Lgs.152/06 o che vengano uniformati alla nota 5 della stessa tab.1 che prevede, per i Solidi Sospesi, il limite di 70 mg/l.

(6) Controdeduzione:

La richiesta di modificare i limiti allo scarico provenienti da insediamenti turistici inferiori ai 10.000 A.E. andrebbe meglio supportata tecnicamente e sarà oggetto di valutazione nella redazione delle norme di attuazione del Piano di Tutela, in quanto lo scarto non è significativo ai fini del trattamento.

(7) **Oggetto dell'Osservazione:** Relazione generale – 6.5.1.2: *Definizione delle misure per la riduzione dell'inquinamento degli scarichi da fonte puntuale* – Limiti allo scarico in corpi idrici superficiali non significativi (pag.221) – Richiesta integrazione

Sintesi:

La Provincia di Taranto chiede venga precisato che, ai fini della conformità degli scarichi in corpi idrici superficiali, questi devono rispettare, in aggiunta alla tab.1, anche la tab.3 di cui all'allegato 5 del D.Lgs.152/06.

(7) Controdeduzione:

L'applicabilità della Tab.3 non può essere assunta in maniera indiscriminata ma dovrà essere perseguita in presenza di scarichi industriali recapitanti in pubblica fognatura.

(8) Oggetto dell'Osservazione: Relazione generale – 6.5.1: Disciplina acque meteoriche – Disciplina e trattamento degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento (p.to 4 pag.237) – Richiesta integrazione

Sintesi:

La Provincia di Taranto chiede l'inserimento di una tabella di riferimento per il rispetto dei limiti degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento.

Chiede altresì l'indicazione del Programma dei controlli da effettuarsi da parte dell'Autorità preposta.

(8) Nota / Controdeduzione:

Il conseguimento del rispetto di valori limite allo scarico, ai sensi del combinato disposto degli articoli 101 e 113 del D.Lgs.152/06, è obbligatorio solo ed esclusivamente per gli *scarichi* e non già per le immissioni, soggette eventualmente ai "programmi di controllo" a cura delle Autorità competenti (ARPA, Provincia, ASL) e non delle Regioni, chiamate a disciplinare e attuare "forme di controllo" e "prescrizioni" ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali.

OSSERVANTE: Provincia di Lecce – Settore Territorio e Ambiente – Servizio Rifiuti, Scarichi, Emissioni e Controllo Impianti

Osservazioni formulate con nota **Prot. n. 8656 del 16 febbraio 2007** avente ad oggetto: "Parere sul Piano di tutela delle Acque della Regione Puglia"

(1) Oggetto dell'Osservazione: Adeguamento al D.Lgs.152/06 e coordinamento con altri Piani di valenza territoriale

Sintesi:

La Provincia di Lecce ritiene che il Piano vada aggiornato al D.Lgs.152/06 e che debba coordinarsi con gli altri Piani di valenza territoriale:

- Piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico (PAI)
- Piano regionale per le attività estrattive
- Piani Territoriali di coordinamento provinciali (PTCP)
- Piani di tutela delle coste

(1) Controdeduzione:

Il Piano di Tutela delle Acque in quanto piano stralcio di settore del Piano di Bacino, è sovraordinato agli altri piani e i programmi, generali e di settore.

Questi ultimi pertanto, essendo sott'ordinati, dovranno coordinarsi, essere redatti o adeguati al Piano di Tutela.

(2) **Oggetto dell'Osservazione:** Descrizione delle caratteristiche idrografiche e dei corpi idrici – Acque sotterranee – Richiesta approfondimento

Sintesi:

La Provincia di Lecce chiede che venga inserito il riferimento al complessivo sistema degli apparati carsici assorbenti del Salento che si integrano con la rete idrografica superficiale, i cui studi possono essere messi a disposizione dalla Provincia e dall'Università di Lecce.

(2) Controdeduzione:

Gli studi condotti hanno debitamente messo a frutto le informazioni in argomento, in particolare nella definizione dei caratteri di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi (cfr. *Allegato 8* del Piano di Tutela delle Acque).

(3) Oggetto dell'Osservazione: Bilancio idrico

Sintesi:

La Provincia di Lecce ritiene che la valutazione del Bilancio idrico complessivo non possa prescindere da una valutazione delle perdite derivanti dai deflussi a mare della falda.

(3) Controdeduzione:

Tale aspetto è stato attentamente e criticamente valutato nelle elaborazioni di bilancio, come meglio descritto nell'*Allegato 7* del Piano.

(4) Oggetto dell'Osservazione: Descrizione delle caratteristiche idrografiche e dei corpi idrici – Sorgenti minerali e termali (Santa Cesarea Terme, Eureka, Paravita,...)

Sintesi:

La Provincia di Lecce chiede che vengano considerate le sorgenti minerali e termali del Salento (Santa Cesarea Terme, Eureka, Paravita,...) e adottate specifiche misure di salvaguardia per la loro tutela.

(4) Controdeduzione:

Il Piano considera le sorgenti (cfr. allegato 6.1 – pagg. 552-597) provvedendo ad un "*Archivio anagrafico*, *analisi chimiche e microbiologiche relativi alle sorgenti censite*". Dall'esame dell'allegato tecnico emerge che le acque minerali menzionate non si configurano come sorgenti bensì come opere di captazione attraverso pozzo, il cui acquifero di afferenza, peraltro, risulta sottoposto ad azioni di tutela (Cfr. Relazione Generale cap. 6.1.2.3 – Aree di protezione – Tipo B2).

Per quanto riguarda le sorgenti termali si provvederà ad integrare il Piano con l'indicazione delle stesse.

(5) Oggetto dell'Osservazione: Rete di monitoraggio delle acque sotterranee – Richiesta adeguamento

Sintesi:

La Provincia di Lecce, con riferimento alle stazioni di campionamento previste dalla rete di monitoraggio in oggetto, chiede che ne venga rivisto il numero – considerato troppo esiguo - e il posizionamento – ad esempio in relazione ad un corretto controllo del fenomeno di intrusione salina nelle acque di falda.

(5) Controdeduzione:

Nel progetto "Sistema di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei della regione Puglia" (Progetto Tiziano) sono esplicitamente indicate aree del territorio salentino annoverate tra quelle critiche con riferimento ai noti fenomeni di contaminazione salina delle acque di falda (cfr. Allegato 10 del Piano di Tutela). Per tali aree il progetto già prevede delle indagini integrative individuando una serie di stazioni ausiliare.

(6) Oggetto dell'Osservazione: Definizione di Norme di Piano

Sintesi:

La Provincia di Lecce chiede che vengano inserite concrete Norme di Piano che:

- definiscano ruolo, compiti, efficacia e contenuti del Piano
- assegnino valenza normativa al programma di misure previste dal Piano stesso

(6) Controdeduzione:

Le specifiche norme di attuazione del Piano, alla definizione delle quali sarà rilevante il contributo delle Amministrazioni provinciali, saranno oggetto di apposita regolamentazione e diverranno operative con l'approvazione definitiva del Piano, successivamente alla fase di concertazione.

(7) **Oggetto dell'Osservazione:** Relazione generale – 6.5.1: Disciplina acque meteoriche di dilavamento – Definizione di "scarico" - Richiesta modifica ed integrazioni

Sintesi:

La Provincia di Lecce non condivide la nuova definizione di "scarico" proposta e ritiene opportuno conservare la definizione prevista dalle norme nazionali mantenendo la definizione di "immissione", anche ai fini del processo autorizzativi.

Chiede inoltre che vengano integrati i seguenti aspetti:

- individuazione degli insediamenti soggetti ad autorizzazione e quelli soggetti a comunicazione
- individuazione dei trattamenti di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento in relazione alla tipologia dell'insediamento

(7) Controdeduzione:

Si conviene sulla opportunità di conservare le definizioni di "immissione" e "scarico" previste dalle norme nazionali salvo diversa e migliore specificazione, da concordarsi in sede di redazione della norma di attuazione del piano.

Relativamente alla seconda questione posta, si osserva che sono soggetti ad autorizzazione tutte le acque di prima pioggia e di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, le acque di dilavamento provenienti da insediamenti nei quali non si movimentano sostanze di cui alle tab.3/A e 5 del D.lgs 152/06 aventi superficie superiore ai 2.000 mq nonché le acque di prima pioggia e di dilavamento che provengono da stabilimenti industriali così come definiti dal D.lgs152/06.

(8) Oggetto dell'Osservazione: Relazione generale – 1.1.2.2: Acque di transizione - Richiesta integrazione

Sintesi:

La Provincia di Lecce chiede che vengano inclusi nell'elenco delle acque di transizione:

- i Bacini di Ugento (già SiC e ZPS e con proposta di istituzione del Parco)
- i Bacini di Porto Cesareo

In relazione alla laguna di Acquatina, la Provincia afferma che la stessa non ricade nell'area protetta delle Cesine, trovandosi a nord della località di Frigole.

(8) Controdeduzione:

L'opportunità e la possibilità di includere tra le acque di transizione i Bacini di Ugento e di Porto Cesareo sarà discussa in sede di concertazione, preliminarmente all'approvazione del Piano, trattandosi di canali di bonifica.

Per quanto riguarda la laguna di Acquatina non si rilevano contrasti tra quanto osservato e i contenuti del Piano (cfr. pag.23 della Relazione Generale).

(9) Oggetto dell'Osservazione: Relazione generale – 2.1.1.1: Scarichi provenienti dai sistemi pubblici di depurazione - Richiesta integrazione

Sintesi:

La Provincia di Lecce chiede che, oltre alla criticità relativa agli impianti recapitanti nel Canale dell'Asso (Vora Colucci), vengano evidenziate le criticità di altri impianti con recapito finale in canali che confluiscono in vore:

- depuratore di Montesano: recapito nel canale Fontanelle e nella vora Spedicaturo
- depuratore di Supersano-Ruffano: recapito nel canale Pedicare
- depuratore di Carmiano: recapito nel canale Torriso

(9) Controdeduzione:

La criticità relativa agli impianti recapitanti nel Canale dell'Asso (Vora Colucci) è riportata nella Relazione Generale a titolo esemplificativo, fermo restando che le criticità relative a situazioni similari verranno di volta in volta affrontate, in sede progettuale.

(10) Oggetto dell'Osservazione: Relazione generale – 4.1.3: Stato qualitativo delle acque marino-costiere- Richiesta integrazione

Sintesi:

La Provincia di Lecce, in merito allo stato qualitativo delle acque marino-costiere, chiede che:

- si inserisca, nella valutazione dello stato qualitativo delle acque marino-costiere, il Parco "Isola di Sant'Andrea litorale di Punta Pizzo";
- per quanto attiene al recapito finale del depuratore di Porto Cesareo, si stabilisca sin da ora la realizzazione della condotta sottomarina, in virtù della valenza turistico-ambientale dell'area (area naturale protetta);
- il monitoraggio delle acque costiere venga integrato tenendo presente i punti interessati dagli scarichi a mare della Provincia (Lecce, Santa Cesarea Terme, Tricase, Ugento, Gallipoli e Nardò);
- per gli impianti di depurazione di Gallipoli e Tricase, venga prevista la condotta sottomarina
- per gli impianti di depurazione di Nardò e Santa Cesarea Terme, le condotte esistenti vengano prolungate fino ad intercettare le correnti;
- per gli impianti di depurazione di Castrignano del Capo, Ugento, Casarano e Taviano, recapitanti a mare tramite canale, vengano previsti interventi di mitigazione dei potenziali impatti con realizzazione di sistemi di finissaggio naturali (fitodepurazione, rinaturazione dei canali, casse di espansione,...).

(10) Controdeduzione:

Con riferimento all'integrazione di nuove stazioni di controllo dello stato qualitativo delle acque marino-costiere, si ritiene che l'accoglibilità sarà valutata in sede di attuazione del Progetto di monitoraggio dei corpi idrici superficiali, allo stato curata dall'ARPA Puglia.

Relativamente alla richiesta di prevedere nuove condotte sottomarine (Tricase) e/o prolungamento di quelle esistenti (Nardò, Santa Cesarea Terme), la stessa sarà oggetto di valutazione con un apposito Piano delle Condotte, in fase di elaborazione.

Premesso che il Piano di Tutela individua, con riferimento ad ogni agglomerato, il corpo idrico ricettore e i limiti allo scarico da perseguire, la necessità della realizzazione di interventi di mitigazione lungo i corpi idrici superficiali interessati, sarà a cura dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art.127 - comma 9 - del D.Lgs.152/2006.

(11) Oggetto dell'Osservazione: Relazione generale – 6.5.1.2: Definizione delle misure per la riduzione dell'inquinamente dagli scarichi da fonte puntuale - Richiesta correzione

Sintesi:

La Provincia di Lecce evidenzia che, nella previsione delle condotte sottomarine, è erroneamente riportato il Comune di Melendugno, per il quale è in corso di realizzazione un intervento di fitodepurazione a valle dello scarico in trincee drenanti.

(11) Controdeduzione:

La diversa modalità di scarico per l'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Melendugno verrà recepita dal Piano in fase di approvazione definitiva del Piano di Tutela.

Il presente documento, di n. 93 (novantatre) facciate, costituisce parte integrante del provvedimento CIFRA: TAC/DEL/2007/00003



Il Dirigente del Settore